



Commento

Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo (riassetto del settore dell'asilo)

Modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Indice

1.	Parte generale	4
1.1	Situazione iniziale.....	4
1.2	Informazioni desunte dalla fase di test a Zurigo	4
1.3	Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo.....	5
1.4	Entrata in vigore parziale del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo.....	6
1.5	Risultati principali della procedura di consultazione.....	7
1.5.1	Panoramica	7
1.5.2	Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1).....	9
1.5.3	Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).....	17
1.5.4	Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)	18
1.5.5	Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).....	19
1.6	Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1).....	20
1.7	Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)	22
1.8	Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3).....	23
1.9	Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).....	23
2.	Parte speciale	24
2.1	Modifiche dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1)	24
	<i>Sostituzione di un'espressione</i>	24
	<i>Articolo 1b (nuovo) Regioni</i>	24
	<i>Articolo 1c (nuovo) Calcolo dei termini</i>	24
	<i>Articolo 2b (nuovo) Messa al sicuro di documenti</i>	24
	<i>Articolo 3 (nuovo) Notificazione delle decisioni all'aeroporto</i>	25
	<i>Articolo 3a (nuovo) Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore</i>	26
	<i>Articolo 4 (nuovo) Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione</i>	26
	<i>Articolo 6 Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso</i>	26
	<i>Articolo 7 capoversi 2, 2^{bis}, 2^{ter} (nuovo), 2^{quater} (nuovo), 2^{quinques} (nuovo), 3 frase introduttiva</i> .	27
	<i>Articolo 7a (abrogato)</i>	29
	<i>Articolo 8 capoversi 1 lettere b e c nonché 2</i>	29
	<i>Articolo 9 (abrogato)</i>	30
	<i>Articolo 10 (abrogato)</i>	30
	<i>Articolo 12 capoverso 2</i>	30
	<i>Titolo prima dell'articolo 13</i>	30
	<i>Articolo 13 (nuovo) Funzione dei centri della Confederazione</i>	30
	<i>Articolo 14 (nuovo) Soggiorno nei centri della Confederazione</i>	31
	<i>Articolo 15 (nuovo) Assegnazione a un centro speciale</i>	31
	<i>Articolo 16b (abrogato)</i>	34
	<i>Articolo 17 (abrogato)</i>	35
	<i>Articolo 18 (abrogato)</i>	35

Articolo 19 rubrica e capoverso 1	Verifica dell'identità e interrogatorio sommario	35	
Articolo 20 (abrogato)		35	
Articolo 20a	Accertamento medico	35	
Articolo 20b (nuovo)	Procedura Dublino	36	
Articolo 20c (nuovo)	Procedura celere	36	
Articolo 21 (nuovo)	Attribuzione ai Cantoni	37	
Articolo 22 rubrica e capoverso 1	Attribuzione da parte della SEM	39	
Articolo 23 (nuovo)	Assegnazione per l'esecuzione dell'allontanamento	40	
Articolo 23a (abrogato)		40	
Articolo 24 (nuovo)	Annuncio nel Cantone	40	
Articolo 25 (abrogato)		41	
Articolo 26 (abrogato)		41	
Articolo 34	Designazione del Cantone d'esecuzione	41	
Articolo 34b	Comunicazione delle autorità cantonali	43	
Articolo 42 (abrogato)		43	
Articolo 44	43		
Articolo 48 rubrica	Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria	43	
Articolo 52	43		
Titolo prima dell'articolo 52a		44	
Articolo 52a (nuovo)	Accesso e qualità	44	
Articolo 52b (nuovo)	Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all'aeroporto	45	
Articolo 52c (nuovo)	Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni	46	
Articolo 52d (nuovo)	Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo	47	
Articolo 52f (nuovo)	Consulenza e protezione giuridica nella procedura ampliata	48	
Articolo 52h (nuovo)	Fasi rilevanti per la decisione	50	
Articolo 52i (nuovo)	Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentito oralmente	50	
Articolo 52j (nuovo)	Ammissione dei consultori giuridici	51	
Titolo prima dell'articolo 53		53	
Articolo 53	Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso	53	
Articolo 55 ^{bis}	Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013	53	
2.2	Modifica di altri atti normativi	54	
2.2.1	Modifica dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)	54	
	Articolo 31 rubrica e capoversi 1, 2 frase introduttiva e 4 Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l'asilo	54	
2.2.2	Modifica dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)	54	
	Articolo 31	54	
2.3	Modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2)	55	
	Sostituzione di un'espressione	55	
	Articolo 22 capoversi 1, 3, 4 e 5	55	
	Articolo 23 capoverso 3	55	
	Articolo 24a	55	
	Articolo 26 capoversi 1, 3 e 5	57	
	Articolo 29	Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza	57
	Articolo 30 capoverso 2 (abrogato)	59	
	Articolo 30a (nuovo)	Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza	59
	Articolo 31 capoversi 2 e 3	61	
	Articolo 41	61	
	Articolo 44 capoverso 2	61	
	Articolo 53 lettere d ed e	61	
	Articolo 54 capoverso 2	62	
	Articolo 56 capoverso 3	62	

Articolo 58 Spese per l'accompagnamento	62
Articolo 58b (nuovo) Spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico	63
Articolo 59 rubrica e capoversi 1 lettera c nonché 3 Ulteriori spese rimborsabili.....	63
Articolo 59a capoversi 1, 2 e 2 ^{bis}	63
Articolo 59a ^{bis} capoversi 3 lettera a, 3 ^{bis} (nuovo) e 5.....	64
Articolo 59a ^{ter} (abrogato).....	64
Titolo prima dell'articolo 62.....	64
Articolo 62 Scopo dell'aiuto al ritorno	64
Articolo 64 capoverso 5 (nuovo).....	65
Titolo prima dell'articolo 65.....	65
Articolo 67 capoverso 3.....	65
Articolo 68 capoversi 3 e 4.....	65
Articolo 72 capoverso 2.....	65
Articolo 74 capoversi 2, 3, 4 e 5.....	66
Articolo 76 66	
Articolo 76a capoverso 1.....	66
Articolo 77 Competenza.....	66
Articolo 78 66	
Titolo prima dell'articolo 79 (abrogato)	67
Articoli 79 e 80 (abrogati).....	67
Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...	67
2.4 Modifiche dell'ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3).....	68
Sostituzione di un'espressione	68
Allegato 5 68	
2.5 Modifica dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)	69
Articolo 2 Inizio dell'aiuto all'esecuzione.....	69
Articolo 2a (nuovo) Colloquio sulla partenza.....	70
Articolo 3b (nuovo) Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa	71
Articolo 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari	71
Articolo 5 capoversi 1 e 3.....	71
Articolo 11 rubrica, capoversi 1 lettere a-c e d-f (nuove) nonché 2-4 Servizio all'aeroporto (swissREPAT).....	73
Articolo 11a (nuovo) Prestazioni all'aeroporto.....	73
Articolo 15 capoverso 4 (abrogato)	73
Articolo 15a rubrica e capoverso 1 lettere g e h (nuove) Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa	74
Articolo 15f capoverso 1 lettera d.....	74
Articolo 15g capoverso 2.....	74
Articolo 15k capoverso 3.....	74
Articolo 26f (nuovo).....	74

1. Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Con votazione finale del 25 settembre 2015, il Parlamento ha adottato il progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo (riassetto del settore dell'asilo). Ha deciso che la maggior parte delle procedure d'asilo, inclusa l'eventuale esecuzione dell'allontanamento, sarà espletata e portata a termine celermente (entro 140 giorni) in centri della Confederazione. Durante la procedura e fino all'esecuzione dell'allontanamento i richiedenti l'asilo in questione saranno alloggiati nei centri della Confederazione. La durata massima della permanenza nei centri sarà di 140 giorni. Quale misura accompagnatoria alle procedure celeri, i richiedenti l'asilo dovranno poter usufruire gratuitamente di una consulenza sulla procedura d'asilo e di un rappresentante legale. Qualora si rendano necessari ulteriori accertamenti, la domanda d'asilo sarà trattata nell'ambito di una procedura ampliata. Per questa procedura i richiedenti l'asilo saranno attribuiti come finora ai Cantoni. La procedura dovrà concludersi con decisione passata in giudicato entro un anno, inclusa l'esecuzione di un eventuale allontanamento.

La Confederazione dispone oggi di circa 2500 posti per richiedenti l'asilo in centri della Confederazione utilizzabili stabilmente. Con circa 24 000 domande d'asilo l'anno, il proposto riassetto del settore dell'asilo rende necessari circa 2500 posti supplementari utilizzabili a lungo termine. Per realizzare rapidamente il riassetto, la procedura ordinaria di autorizzazione edilizia secondo il diritto comunale e cantonale è stata pertanto sostituita da una nuova procedura di approvazione dei piani di diritto federale.

Contro il progetto è stato indetto un referendum. Il 5 giugno 2016 il progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo è stato accolto in votazione popolare dal 66,8 per cento dei votanti e dalla totalità dei Cantoni.

1.2 Informazioni desunte dalla fase di test a Zurigo

Il 6 gennaio 2014 è stata avviata a Zurigo la fase di test riguardante il riassetto del settore dell'asilo. Le fasi di test servono a verificare se sono raggiunti gli obiettivi del riassetto nella procedura d'asilo e nell'esecuzione. Lo svolgimento di una fase di test corrisponde anche a una richiesta della Conferenza sull'asilo del 21 gennaio 2013. La fase di test si è protratta dal 6 gennaio 2014 alla fine di settembre 2015. Secondo l'ordinanza del 4 settembre 2013 sulle fasi di test (OTest), la SEM deve svolgere una valutazione delle fasi di test all'attenzione del DFGP (art. 8 OTest). Per l'attuazione del riassetto si ottengono in tal modo informazioni in merito a tutte le conseguenze della procedura celere e dell'ampia protezione giuridica. A fronte della complessità delle questioni da valutare nonché delle diverse esigenze sono stati affidati quattro mandati (mandato 1: analisi quantitativa della fase di test; mandato 2: valutazione formativa e perfezionamento dei processi; mandato 3: valutazione qualitativa della fase di test; mandato 4: consulenza e rappresentanza legale).

La valutazione esterna è pervenuta alla conclusione che la fase di test funziona secondo la pianificazione e che il relativo modello gestionale è idoneo a essere attuato in tutto il Paese. Stando alla valutazione, la fase di test ha determinato una notevole velocizzazione delle procedure (pari a circa il 39 %) rispetto all'esercizio regolare. Una notevole velocizzazione presuppone che le procedure siano svolte con tutti gli attori «sotto lo stesso tetto» senza dover necessariamente effettuare attribuzioni ai Cantoni. Il riassetto del settore dell'asilo contribuirà a ricondurre «sotto un unico tetto» una percentuale maggiore di queste procedure grazie a maggiori capacità di alloggio a livello federale.

Nel settore dell'esecuzione degli allontanamenti è emerso che i richiedenti senza prospettiva di rimanere in Svizzera lasciano la fase di test più velocemente rispetto all'esercizio regolare, con partenze controllate o non controllate. Le persone oggetto di una decisione d'allontanamento provenienti dalla fase di test hanno fruito del soccorso d'emergenza molto più raramente e per tempi più brevi rispetto ai richiedenti l'asilo allontanati che sono stati sottoposti a una procedura dell'esercizio regolare.

Secondo la Confederazione, la valutazione ha sostanzialmente confermato l'economicità del riassetto del settore dell'asilo. Il calcolo dell'economicità svolto in sede di valutazione convalida l'ipotesi che il riassetto del settore dell'asilo porti a una significativa velocizzazione delle procedure e, nel medio termine, a un notevole risparmio di costi. Anche per i Cantoni si prevedono risparmi.

La protezione giuridica gratuita contribuisce, secondo il rapporto di valutazione, a migliorare gli aspetti della legalità, dell'efficienza, della credibilità e dell'accettazione della procedura d'asilo nella fase di test. La velocizzazione della procedura non ha avuto ripercussioni negative sulla qualità delle decisioni. La presenza dei rappresentanti legali e la prossimità fisica degli attori coinvolti nelle procedure della fase di test hanno migliorato la qualità della procedura d'asilo. Come risultato, nella fase di test è stata osservata una bassa quota di ricorsi (fase di test: 17,1 %; esercizio regolare: 25,4 %). La valutazione ha confermato che la nuova procedura tiene debito conto dei bisogni delle persone vulnerabili. L'opera tempestiva ed esauriente di informazione e l'attività di consulenza sull'attuale offerta di aiuti al ritorno durante la fase di test hanno determinato una maggiore fruizione di tali servizi (percentuale di ritorni volontari: fase di test 6 %; esercizio regolare 2 %).

A valutazione ultimata la fase di test è stata proseguita. In tale contesto i risultati della valutazione si sono confermati.

Da aprile 2018, nel quadro di una seconda fase di test nella Svizzera romanda saranno trattate domande d'asilo pure conformemente alla OTest. A tal scopo sono stati messi in funzione i centri federali di Boudry e Giffers.

1.3 Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo

Nella dichiarazione congiunta del 21 gennaio 2013 la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni hanno approvato, nel quadro della prima conferenza nazionale sull'asilo, i parametri del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo¹. Nel quadro della seconda conferenza nazionale sull'asilo del 28 marzo 2014, Confederazione, Cantoni, città e Comuni hanno fissato la pianificazione globale per l'attuazione del progetto. La pianificazione globale comprende in particolare l'ubicazione dei centri della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la ripartizione dei richiedenti l'asilo sui Cantoni e un modello di compensazione per l'indennizzo dei Cantoni in cui sono ubicati i centri della Confederazione.

Nella dichiarazione congiunta del 28 marzo 2014 è detto tra l'altro che l'organizzazione di progetto tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni responsabile dell'attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo sarà mantenuta anche per i successivi lavori di attuazione. L'attuazione globale del progetto per velocizzare le procedure sarà pertanto guidata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro Riassetto del settore dell'asilo (AGNA²). Con incarico successivo del 6 giugno 2016, il gruppo di lavoro è stato incaricato di eseguire e portare a termine i lavori di attuazione successivi. Tra i compiti facenti parte del mandato figurano, tra le altre cose, l'accompagnamento delle necessarie modifiche a livello esecutivo in vista dell'attuazione della revisione della legge sull'asilo nonché l'ulteriore accompagnamento della conclusione della pianificazione delle ubicazioni dei futuri centri della Confederazione e dei posti di carcer-

¹ Vi hanno preso parte la consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del DFGP, i membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, CDDGP, presidente, consigliere di Stato Hans-Jürg Käser; i membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, CDOS, presidente, consigliere di Stato Peter Gomm; i vertici dell'Unione delle città svizzere e dell'Associazione dei Comuni svizzeri nonché il TAF.

² Oltre alla SEM, nel gruppo di lavoro AGNA sono rappresentati, in veste di membri, anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) nonché l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri.

razione amministrativi resi necessari dal riassetto. Presso la SEM occorre inoltre trattare i settori esercizio, organizzazione dei processi e della struttura, processi di conduzione, informatica e personale.

Il progetto per velocizzare le procedure d'asilo richiede adeguamenti considerevoli sia per la SEM sia per i Cantoni e i Comuni, in particolare a livello organizzativo, tecnico e strutturale. Conformemente alla pianificazione odierna, l'entrata in vigore è pertanto prevista per l'inizio del 2019. Al momento dell'entrata in vigore il progetto riguardante la velocizzazione dovrà essere operativo e le procedure d'asilo dovranno essere svolte in tutta la Svizzera conformemente alle nuove norme. Il gruppo di lavoro AGNA ha approvato questo modus operandi.

1.4 Entrata in vigore parziale del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo

Conformemente al numero V capoverso 2 della modifica della legge sull'asilo del 25 settembre 2015 (nLAsi), l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale. Siccome il progetto presuppone lavori di adeguamento di ampio respiro, il Consiglio federale ha deciso di suddividerlo in tre pacchetti e di porlo in vigore a tappe.

Un primo ambito riguardava la messa in vigore delle disposizioni di legge che non richiedono disposizioni esecutive a livello di ordinanza (pacchetto 1). Si tratta tra l'altro di disposizioni di legge che sono state poste in vigore il 1° ottobre 2016 indipendentemente dalla parte centrale del progetto (in particolare velocizzazione delle procedure e protezione giuridica): la messa in campo di un monitoraggio dell'esecuzione degli allontanamenti in collaborazione con i Cantoni, allo scopo di migliorare la vigilanza sull'esecuzione degli allontanamenti (art. 46 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998³ [LAsi]), la possibilità per la Confederazione di chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati o di astenersi dal versarli qualora i Cantoni non adempiano o adempiano solo parzialmente i loro obblighi in materia di esecuzione (art. 89b LAsi) nonché la possibilità per la Confederazione e i Cantoni di versare sussidi per l'istruzione scolastica di base (art. 80 cpv. 1 LAsi). Se a causa della situazione in un Paese d'origine la Confederazione deve sospendere temporaneamente le decisioni d'asilo e l'esecuzione degli allontanamenti (moratoria delle decisioni e delle esecuzioni), invece del soccorso d'emergenza i Cantoni potranno versare agli interessati l'aiuto sociale, poi rimborsato dalla Confederazione (art. 82 cpv. 2^{bis} LAsi).

Un secondo ambito riguardava la messa in vigore delle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. LAsi). Il piano settoriale Asilo, esattamente come l'ordinanza per l'esecuzione delle disposizioni di legge riguardanti l'approvazione dei piani, è stato sottoposto per adozione al Consiglio federale e messo in vigore il 1° gennaio 2018.

Oltre alle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. LAsi) e alle disposizioni esecutive afferenti, con il secondo pacchetto il Consiglio federale porrà in vigore anche ulteriori disposizioni della LAsi e della legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri (LStr). Si tratta di disposizioni che, in ragione di diversi fattori (p. es. ricadute finanziarie, sicurezza del diritto, ecc.) devono entrare in vigore quanto prima indipendentemente dalla parte centrale del progetto per la velocizzazione delle procedure d'asilo.

Il terzo ambito, oggetto del presente rapporto, riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedure (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.; pacchetto 3). La procedura di consultazione per questo terzo pacchetto è durata dal 30 agosto 2017 al 30 novembre 2017. L'entrata in vigore è prevista per la primavera 2019.

é l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri.

³ RS 142.31

⁴ RS 142.20

Per elaborare i progetti delle ordinanze del terzo pacchetto è stato istituito un sottogruppo di lavoro del gruppo di lavoro AGNA (Gruppo di accompagnamento Diritto; ne fanno parte, tra gli altri, le segreterie generali della CDDGP e della CDOS, il presidente dell'ASM, il capo dell'ufficio cantonale zurighese delle opere sociali, il capo del servizio migratorio zurighese, i coordinatori in materia di rifugiati dei Cantoni di Friburgo e di Basilea Città nonché rappresentanti dell'Associazione dei Comuni svizzeri e dell'Unione delle città svizzere). Il gruppo di accompagnamento approva ampiamente gli adeguamenti di ordinanze proposti.

A fronte del fatto che i richiedenti l'asilo soggiorneranno per 140 giorni nei centri della Confederazione occorre adeguare anche l'ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007⁵ sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo. L'ordinanza disciplina in particolare le modalità dell'alloggiamento nei centri della Confederazione. La modifica entrerà in vigore all'inizio del 2019. I relativi adeguamenti d'ordinanza sono stati posti in consultazione presso i servizi e le cerchie interessati dal 19 febbraio 2018 al 23 aprile 2018. I pareri risultanti sono attualmente in fase di valutazione.

1.5 Risultati principali della procedura di consultazione

1.5.1 Panoramica

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul terzo pacchetto di adeguamenti d'ordinanza il 30 agosto 2017 e l'ha conclusa il 30 novembre 2017. Sono pervenuti 73 pareri. Tutti i 26 Cantoni, la CDDGP, l'ASM, l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS) e sei partiti (PPD, PLR, PES, PVL, PS, UDC) nonché diverse istituzioni di soccorso, ONG, organizzazioni religiose e l'ufficio dell'UN Refugee Agency per la Svizzera e il Liechtenstein (ACNUR) si sono espressi in merito al progetto. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno esplicitamente o implicitamente rinunciato a presentare un parere (p. es. Partito borghese-democratico PBD, Partito evangelico svizzero PEV, Partito del lavoro PDL, Unione svizzera degli imprenditori USI, Organizzazione degli Svizzeri all'estero OSE, Federazione svizzera dei patriziati, economiesuisse, Travail.Suisse).

Una netta maggioranza dei Cantoni, la CDDGP, l'ACS, l'UCS e l'ASM approvano le proposte nei settori della procedura d'asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento (proposte relative agli avamprogetti⁶ dell'OAsi 1 [AP-OAsi 1], dell'OAsi 3 [AP-OAsi 3] e dell'OEAE [AP-OEAE]) proponendo in parte modifiche o precisazioni (p. es. negli ambiti della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni e delle disposizioni sull'esecuzione dell'allontanamento, cfr. art. 21, 34 e 34a AP-OAsi 1). Anche il PPD, il PLR e il PVL (che si è espresso unicamente sull'OAsi 1) approvano le modifiche proposte. Il PLR sottolinea la necessità di trovare soluzioni pratiche in merito alle partenze incontrollate di richiedenti l'asilo. Il PPD approva il fatto che il progetto di riassetto del settore dell'asilo è attuato d'intesa con i Cantoni, necessario dato che questi ultimi sono direttamente interessati dal progetto.

Le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose e l'ACNUR, il PS, il PES e il TAF, pur approvando in linea di massima le proposte nei settori dell'esecuzione delle procedure e dell'allontanamento, presentano molte proposte d'integrazione o di modifica in parte anche critiche (cfr. n. 1.5.2), in particolare per quanto riguarda la protezione giuridica (art. 52 segg. AP-OAsi 1), i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (art. 7 AP-OAsi 1) e le disposizioni sui centri speciali della Confederazione (art. 13, 14 e 16 AP-OAsi 1). Il PES ritiene che le modifiche d'ordinanza proposte siano lacunose, in particolare nell'ambito della protezione giuridica, e che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'efficienza del progetto di riassetto e impedire procedure d'asilo eque. Il PS sostiene in linea di massima le modifiche proposte ma reputa necessario completarle, in primo luogo per quanto riguarda l'alloggio e l'assistenza dei richiedenti l'asilo, la concessione di termini sufficientemente lunghi nella procedura d'asilo e un finanziamento sufficiente delle prestazioni dei consultori giuridici. In merito alle modifiche nell'OEAE, le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose,

⁵ RS 142.311.23

⁶ A livello di procedura di consultazione si parla di avamprogetti.

l'ACNUR, il PS e il PES hanno criticato in particolare la proposta di eseguire a tappe l'allontanamento (art. 26f AP-OEAE).

L'UDC respinge di principio il progetto di velocizzazione della procedura d'asilo. Le persone che non possono far valere una persecuzione rilevante per la concessione dell'asilo andrebbero respinte già alla frontiera svizzera. In questo caso la procedura non andrebbe velocizzata ma proprio evitata. Procedure d'asilo celeri condurrebbero più rapidamente a una situazione in cui più persone beneficerebbero più velocemente dell'aiuto sociale e del ricongiungimento familiare. La politica in materia d'asilo dovrebbe focalizzarsi sull'esecuzione dell'allontanamento. L'UDC respinge pure le proposte relative alla protezione giuridica. Anche SZ si esprime criticamente, sottolineando l'assenza di chiarezza quanto all'ubicazione per un centro federale di partenza nella regione procedurale Svizzera centrale e meridionale e la insufficiente considerazione della situazione effettiva in tale regione da parte della SEM si ripercuote sulle disposizioni esecutive proposte. Queste ultime sono considerate insufficienti. SZ si vede pertanto attualmente impossibilitato a prendere posizione in dettaglio.

Le modifiche nell'avamprogetto⁷ dell'OAsi 2 [AP-OAsi 2] sono in linea di massima approvate da una maggioranza dei Cantoni nonché da UCS, ACS, le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose e l'ACNUR come pure dal PPD, il PLR, il PS e il PES. L'UDC le respinge, mentre il PVL non si è espresso in merito. Una maggioranza dei Cantoni respinge per contro il dimezzamento dell'importo forfettario per spese amministrative. Il fatto che l'aiuto al ritorno sia corrisposto in misura decrescente nei centri della Confederazione è respinto tra gli altri da Amnesty International (ai), Caritas, Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere ACES, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, la Croce rossa Svizzera CRS e il PS (cfr. n. 1.5.3).

Alcuni Cantoni, infine, si sono espressi sulla pianificazione delle ubicazioni dei centri della Confederazione, sulla creazione di regioni (p. es. FR e ZG) nonché sulle spese cantonali nel settore dell'asilo. ZG ritiene tra l'altro che ai Cantoni privi di centri della Confederazione e senza possibilità di compensazione sarebbero attribuite più persone, il che contraddice la prevista riduzione forfettaria di contributi federali ai Cantoni. JU attira tra l'altro l'attenzione sul fatto che il progetto di velocizzazione della procedura d'asilo dovrebbe permettere di ridurre i costi non solo alla Confederazione ma anche ai Cantoni. NE (e nella sostanza anche UR) ritiene che ai fini del riassetto del settore dell'asilo occorrerebbe valutare nuovamente i contributi concessi ai Cantoni per l'integrazione. Anche TI ritiene che l'importo forfettario per l'integrazione debba essere aumentato (da 6000 a 18 000 franchi) e investito maggiormente nella formazione degli adulti e dei giovani adulti (in particolare nello sviluppo di formazioni transitorie). Reputa inoltre necessario aumentare l'importo forfettario globale per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati da 1500 a 3000 franchi al mese. UR si aspetta che la Confederazione partecipi ai costi supplementari dei Cantoni per un onere maggiorato (in particolare alle spese per l'alloggio e l'assistenza di minorenni non accompagnati e alla traduzione in occasione delle cure mediche).

⁷ Vedi nota precedente.

1.5.2 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Questioni procedurali generali (art. 1b-12 e 19-20c AP-OAsi 1)

La stragrande maggioranza dei Cantoni, il PPD, il PLR, il PVL nonché la CDDGP, l'ACS, l'UCS e l'ASM sono favorevoli alle disposizioni proposte relative alle **questioni procedurali generali**. Ciò vale in linea di massima anche per le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. l'Unione sindacale svizzera [USS]), che però hanno presentato proposte di completamento o modifica in alcuni ambiti (p. es. richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati [RMNA]; cfr. in seguito). Lo stesso vale per il PS e il PES.

Numerosi partecipanti (p. es. l'Alleanza per i diritti dei bambini migranti [ADEM], nella sostanza anche ai, Donne protestanti in Svizzera [DPS], Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne [FIZ], Freiplatzaktion Zürich [FPA], Kinderanwaltschaft, CRS e Terre des Femmes Svizzera [TDF]) tematizzano anche la **gestione delle persone vulnerabili** (p. es. persone traumatizzate, vittime della tratta di esseri umani nonché persone LGBTQI), chiedendo pertinenti disposizioni concrete a livello di ordinanza e la creazione di organi di competenza o di mediazione per queste categorie di persone (p. es. per misure sensibili alla problematica del genere; tra gli altri DPS e nella sostanza la Commissione federale della migrazione [CFM], FIZ e TDF). Alcuni partecipanti chiedono l'introduzione a livello di ordinanza di criteri e standard di qualificazione per gli **interpreti** (p. es. ai, DPS, FIZ, PES, Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati [OSAR], Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM] nonché nella sostanza CRS e TDF). Altri criticano la **strategia della SEM per il trattamento delle domande** (art. 37b LAsi) e chiedono che questa sia applicata soltanto in casi eccezionali e per un periodo limitato (p. es. ai). La prioritizzazione nel trattamento delle domande d'asilo deve fondarsi sulla complessità dei casi (p. es. ai, Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere [ACES], OSAR, USAM, CRS, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati [VSJF]).

Quasi tutti i Cantoni, la CDDGP, l'ASM, l'UCS, il PPD, il PLR, il PVL e il PES approvano le disposizioni esecutive relative alla **messa al sicuro di documenti** (art. 2b AP-LAsi 1). GR chiede di precisare che non soltanto i documenti rilasciati all'estero devono essere soggetti all'obbligo di messa al sicuro ma anche quelli rilasciati dalle rappresentanze estere. Anche PPD, PLR, PVL e PES approvano le disposizioni proposte. Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. DPS, ACES, Inclusion Handicap, Soccorso operaio svizzero [SOS], OSAR, TDF e VSJF), PS e altri partecipanti (p. es. USAM) criticano la disposizione proposta osservando che l'elenco contenuto è troppo esteso poiché non tutti i documenti sono rilevanti per la procedura d'asilo. CTM non comprende perché le autorità non riconsegnino ai legittimi titolari i documenti una volta terminata la procedura. Occorre esaminare la possibilità di archiviare tra gli atti della SEM le copie invece degli originali (nella sostanza anche l'ACNUR).

Quasi tutti i Cantoni, la CDDGP, l'ASM, l'UCS e l'ACS nonché PPD, PLR, PVL, PES e PS approvano le disposizioni esecutive relative alla **lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione** (art. 4 AP-OAsi 1). Ciò vale anche per la maggioranza delle istituzioni di soccorso, delle ONG e delle organizzazioni religiose nonché per altri partecipanti (p. es. USAM). Diversi partecipanti e il PS ritengono importante che nelle regioni bilingue le audizioni siano svolte nella lingua ufficiale del consultorio giuridico competente (p. es. ai, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, TDF nonché AvenirSocial e USAM).

Una maggioranza dei Cantoni (p. es. AG, FR, GR, SO, VD) nonché la CDDGP, l'ASM e l'UCS (nella sostanza) propongono infine di integrare la disposizione sull'**accertamento medico** (art. 20a AP-LAsi 1) di modo che al richiedente l'asilo siano sottoposte sistematicamente, subito all'inizio della procedura d'asilo, dichiarazioni di consenso all'inoltro dei dati medici rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento.

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

L'articolo 20a capoverso 1 AP-LAsi 1 è stato integrato con una nuova disposizione secondo cui durante la fase preparatoria la SEM sottopone ai richiedenti l'asilo una dichiarazione di consenso all'inoltro dei dati medici rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento alle autorità competenti per l'esecuzione.

Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (art. 7 AP-OAsi 1)

Le proposte relative all'articolo 7 AP-OAsi 1 sono state oggetto di un gran numero di pareri. La stragrande maggioranza dei Cantoni, il PPD, il PLR e il PVL approvano le disposizioni proposte. Lo stesso vale per la CDDGP, l'ACS, l'UCS e l'ASM, che propongono però alcune modifiche.

Numerosi Cantoni (p. es. BS, GR, NW, OW e TI), la CDDGP, l'ACS e l'UCS ritengono tra l'altro importante che **dopo l'attribuzione al Cantone la curatela o la tutela** sia designata al più presto. Invitano ad attenersi alle raccomandazioni della CDOS, secondo cui occorre nominare immediatamente una persona di fiducia nel caso non possa essere designata subito una curatela o tutela (cfr. art. 7 cpv. 2^{quater} AP-OAsi 1).

PS e PES nonché diverse istituzioni di soccorso, ONG, organizzazioni religiose e altri partecipanti (p. es. ADEM, ai, AvenirSocial, DPS, Inclusion Handicap, SOS, OSAR e USAM) criticano per lo più **l'alloggiamento dei RMNA nei centri della Confederazione**. Sottolineano ad esempio che nel caso di alloggiamento di RMNA in strutture federali occorre che **l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) competente in loco predisponga sempre misure protettive**. A tal scopo è necessario mettere a disposizione delle diverse APMA nelle ubicazioni dei centri federali le risorse necessarie e il personale specializzato. Caritas esige che i RMNA siano attribuiti ai Cantoni immediatamente dopo che hanno depositato la domanda d'asilo.

L'ACNUR esprime preoccupazione per quanto riguarda il **doppio ruolo di rappresentanza legale e persona di fiducia** (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi). Kinderanwaltschaft chiede che la Confederazione effettui accertamenti professionali in merito ai vantaggi e agli svantaggi dell'unione della rappresentanza legale e della persona di fiducia in una sola persona. Per quanto concerne la possibilità di rinunciare alla rappresentanza legale (art. 7 cpv. 2^{ter} AP-OAsi 1), secondo l'ACNUR occorre impedire, in considerazione del loro particolare bisogno di protezione, che i RMNA non dispongano di una rappresentanza legale.

Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ai, DPS, SOS, OSAR, TDF e VSJF) chiedono che la durata dell'attività della persona di fiducia sia la medesima per tutti i tipi di procedura (cfr. art. 7 cpv. 2 segg. AP-OAsi 1). In un'eventuale procedura di allontanamento o di adozione di una misura coercitiva i RMNA devono ottenere il medesimo sostegno che nella procedura di prima istanza (nella sostanza anche p. es. AvenirSocial e USAM).

Numerosi partecipanti (p. es. ai, AvenirSocial, DPS, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, USAM, CRS, TDF, VSJF e PES) rilevano **l'ampia gamma di compiti della persona di fiducia** (cfr. art. 7 cpv. 3 AP-OAsi 1). Il compito supplementare della rappresentanza legale in funzione di persona di fiducia esige pertanto anche un profilo di qualifiche supplementare (anche PS). Il fornitore di prestazioni della protezione giuridica deve dunque garantire un **approccio interdisciplinare** che tenga anche conto delle **esigenze psicosociali** dei RMNA (nella sostanza anche ACNUR e ADEM). Kinderanwaltschaft ritiene infine che al fine di poter assumere il compito della persona di fiducia sia necessario un **perfezionamento obbligatorio per rappresentanti legali nel settore psicosociale**.

La possibilità di chiarire **con metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva** (cfr. art. 7 cpv. 1 OAsi 1, che non era oggetto della consultazione) è stata criticata da numerosi partecipanti. PS propone che gli accertamenti dell'età vadano trasformati in un **procedimento interdisciplinare** che coinvolga l'APMA. Lo stesso

è richiesto da numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. SOS, OSAR, TDF, VSJF e nella sostanza anche CRS), che a titolo supplementare propongono che la minore età di un richiedente l'asilo vada accertata in particolare sulla base dei documenti disponibili.

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- Nell'articolo 7 capoverso 3 AP-OAsi 1, le qualifiche necessarie alla persona di fiducia sono state completate.
- L'articolo 7 capoverso 2^{quater} AP-OAsi 1 è stato integrato terminologicamente di modo che la persona di fiducia vada nominata immediatamente se la designazione di un curatore o un tutore non può essere operata *subito* (sostituzione del termine «tempestivamente»).

Centri della Confederazione (art. 13 – 14 e 16 AP-OAsi 1)

Quasi tutti i Cantoni, la CDDGP, l'ACS e l'UCS approvano le disposizioni d'esecuzione proposte in merito ai **centri della Confederazione**. Lo stesso vale per PPD, PLR e PVL, che non hanno osservazioni. Anche l'ASM le approva, ma invita a differenziare a livello di ordinanza tra centri della Confederazione con funzione procedurale e quelli senza tale funzione (così anche TG). Anche numerose altre cerchie interessate sono d'accordo con le disposizioni proposte. Una maggioranza delle istituzioni di soccorso, ONG, organizzazioni religiose nonché PES e PS chiedono complementi o concretizzazioni.

CFM e ACNUR, ad esempio, chiedono che la **libertà di movimento** dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione vada limitata soltanto nella misura necessaria per la procedura e che sia inoltre possibile accedere in modo regolamentato ai centri anche alla società civile. Diversi partecipanti rilevano che occorre considerare i **bisogni speciali delle persone vulnerabili, in particolare dei bambini e dei giovani** (p. es. BS, PS, PVL, PES, dirittifondamentali.ch, Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri [GDS], Solidarité sans frontières [sosf] e UCS).

Per quanto riguarda la proposta **possibilità di prolungare di un periodo appropriato la durata massima del soggiorno in un centro della Confederazione** (cfr. art. 14 cpv. 2 AP-OAsi 1), l'ACNUR raccomanda in particolare di precisare a livello di ordinanza i motivi e la durata massima della proroga (così anche AsyLex e PES). Alcuni partecipanti chiedono che il soggiorno possa essere prolungato al massimo di cinque giorni (p. es. AvenirSocial, Caritas, PCS, DPS, ACES, Inclusion Handicap, SOS, Federazione delle chiese evangeliche della Svizzera [SEK], OSAR, USAM, TDF, VSJF e PS). ai, per contro, rileva che la durata massima non va superata in alcun caso.

Assegnazione a un centro speciale (art. 15 AP-OAsi 1)

L'assegnazione a un centro speciale (art. 15 OAsi 1) è stata oggetto di un gran numero di pareri e osservazioni. La stragrande maggioranza dei Cantoni, PPD, PLR e PVL approvano le disposizioni proposte con poche proposte di modifica. Lo stesso vale per la CDDGP, l'ACS, l'UCS e l'ASM. PS e PES, le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti continuano a essere critici nei confronti dei centri speciali (p. es. ACES, SOS, OSAR, TDF e VSJF) o li respingono (p. es. Caritas e PCS). L'UDC respinge il nuovo disciplinamento nella LAsi (art. 24a nLAsi) dato che comporterebbe requisiti più elevati per un'assegnazione rispetto a finora.

GE chiede di sancire a livello di ordinanza che i **richiedenti l'asilo minorenni** non possono essere assegnati a un centro speciale (art. 15 cpv. 1 AP-OAsi 1; p. es. ACES, Federazione svizzera delle associazioni giovanili [FSAG], ACNUR e ASM). Secondo ZH sarebbe auspicabile che in caso di necessità siano alloggiate in un centro speciale della Confederazione anche **persone provenienti da stabilimenti cantonali**.

Numerosi Cantoni (p. es. AR, BS, FR, IT, NW, SO, VS), la CDDGP e l'ACS chiedono che tutti i richiedenti l'asilo siano **informati** nei centri della Confederazione sulla possibilità che siano assegnati a un centro speciale e sulle relative condizioni.

Una grande maggioranza dei Cantoni approva i **motivi dell'assegnazione** elencati all'articolo 15 capoverso 2 AP-OAsi 1. AG e GR nonché l'ASM approvano in linea di massima le proposte ma invitano a riesaminare i motivi dell'assegnazione sotto l'aspetto della proporzionalità al fine di evitare contraddizioni tra la norma legale e l'attuale giurisprudenza relativa all'assegnazione di un luogo di soggiorno e ai divieti di accedere a un dato territorio (art. 74 LStr). Il PVL rileva che l'assegnazione a un centro speciale può essere sproporzionata e propone di richiedere, quale condizione, che il **disturbo sia importante**. Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose (p. es. ai, DPS, ACES, SOS, OSAR, TDF, VSJF) nonché AvenirSocial e USAM (nella sostanza anche PS e CFM) osservano che **gli ostacoli a un'assegnazione sono insufficienti** e propongono parimenti di rielaborare i motivi per un'assegnazione a livello di ordinanza, eliminando in particolare l'infrazione del divieto d'uscita, il rifiuto di svolgere lavori domestici o il disturbo della quiete pubblica (art. 15 cpv. 2 AP-OAsi 1). Anche il PS ritiene che i criteri per un'assegnazione debbano essere stabiliti in modo chiaro e restrittivo. L'ACNUR esige che i motivi dell'assegnazione siano formulati in modo più esaustivo e concreto e che si garantisca che comprendano soltanto disturbi importanti dell'esercizio e della sicurezza dei centri.

Numerosi partecipanti chiedono che la decisione di assegnazione debba sempre essere preceduta da un **avvertimento e dalla concessione del diritto di essere sentito** (p. es. PS e nella sostanza PVL, ai, AvenirSocial, DPS, ACES, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, USAM, TDF e VSJF). Chiedono inoltre che **la decisione sia impugnabile con ricorso distinto e possa essere immediatamente esaminata da un giudice** (similmente anche AG, LU, AsyLex, Caritas, PCS, GDS, FPA, dirittifondamentali.ch, sofs, ACNUR e PES). Il TAF considera superflua la disposizione esecutiva secondo cui la decisione d'assegnazione non può essere impugnata con ricorso distinto in quanto l'elenco esaustivo delle decisioni incidentali impugnabili con ricorso distinto all'articolo 107 LAsi non comprende la decisione di assegnazione a un centro speciale.

AG e GR (similmente anche LU) invitano ad **armonizzare le due procedure di ricorso** (decisione di assegnazione a un centro speciale secondo la LAsi e misure coercitive secondo la LStr). Numerose istituzioni di soccorso, ONG e organizzazioni religiose nonché altri partecipanti (p. es. ai, AvenirSocial, DPS, ACES, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, USAM, TDF, VSJF) respingono l'automatismo sancito dalla legge tra un'assegnazione in un centro speciale e un'assegnazione di un luogo di soggiorno o un divieto di accedere a un dato territorio (art. 74 cpv. 1^{bis} e 2 LStr; similmente anche ACNUR).

Dirittifondamentali.ch e PES chiedono un'integrazione dell'ordinanza secondo cui la SEM **deve informare senza indugio anche il rappresentante legale in merito a un'assegnazione a un centro speciale**.

Diversi partecipanti (p. es. PS, ai, AvenirSocial, DPS, ACES, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, USAM, TDF e Caritas) chiedono infine che **l'assegnazione a un centro speciale vada limitata sempre a 14 giorni** (similmente anche l'ACNUR: durata massima adeguata e proporzionata).

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- Nell'articolo 15 capoverso 1 AP-OAsi 1 è stato precisato che nessun minore può essere assegnato a un centro speciale.
- Nell'articolo 15 capoverso 2 AP-OAsi 1 è stata stralciata la lettera c (rifiuto di svolgere lavori domestici e disturbo della quiete notturna).
- L'articolo 15 capoverso 5 AP-OAsi 1 è stato stralciato poiché la qualifica di decisione incidentale non impugnabile con ricorso distinto emerge già dalla legge sull'asilo (art. 107 LAsi).

Attribuzione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni e disposizioni sull'esecuzione dell'allontanamento (art. 21-24, 32, 34-34b AP-OAsi 1)

La stragrande maggioranza dei Cantoni, la CDDGP, l'UCS e l'ACS approvano di fondo le disposizioni proposte e presentano proposte concrete di modifica o integrazione. Per le osservazioni dell'ASM si confrontino i commenti agli articoli 34 e 34a AP-OAsi 1. Anche PPD, PLR, PVL, PES e PS nonché una netta maggioranza delle istituzioni di soccorso, delle ONG, delle organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. l'USAM) approvano le disposizioni. L'UDC le respinge.

Per quanto riguarda il **disciplinamento dell'attribuzione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni** (art. 21 AP-OAsi 1), diversi Cantoni (AG, AR, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, TI, UR, VD e VS) nonché la CDDGP, l'ASM e l'ACS (nella sostanza) chiedono che le persone a cui è stato concesso l'asilo nel quadro della procedura celere e quelle ammesse provvisoriamente siano ripartite separatamente tra i Cantoni in proporzione alla popolazione. Alcuni partecipanti (p. es. PS, ADEM, ai, AvenirSocial, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, SGB) auspicano che dopo un soggiorno in un centro della Confederazione i richiedenti l'asilo siano attribuiti ai Cantoni all'interno della medesima regione procedurale del centro.

Alcuni partecipanti (p. es. AsyLex, GDS, dirittifondamentali.ch, sosf, CRS, ACNUR) chiedono che nel quadro dell'attribuzione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni si considerino **ulteriori criteri ed esigenze particolari** (p. es. conoscenze linguistiche, eventuali possibilità di lavoro e formazione, sistemi familiari estesi) (cfr. art. 22 AP-OAsi 1). GE e l'ASM ritengono necessario chiarire il controllo dell'attribuzione di casi che richiedono un'assistenza particolarmente onerosa.

Una maggioranza dei Cantoni (p. es. BS, NW, OW, TI, VD) nonché la CDDGP, l'ACS e l'UCS chiedono di precisare, nell'ordinanza o nel rapporto esplicativo, che i **RMNA siano accompagnati nel tragitto verso il Cantone a spese della Confederazione**.

Alcuni partecipanti (p. es. AR, BS, FR, LU, CDDGP, ACS, UCS e ASM) hanno inoltre deplorato il fatto che non è chiaro se i Cantoni di ubicazione di edifici e infrastrutture militari della Confederazione utilizzati per l'alloggio provvisorio di richiedenti l'asilo (art. 24c nLAsi) debbano essere compensati per le loro prestazioni speciali. TI chiede, in considerazione della sua situazione specifica, un aumento dell'indennizzo per posto letto in un centro della Confederazione.

SZ ritiene problematico dal punto di vista dello Stato di diritto che persone oggetto di una decisione di asilo e allontanamento passata in giudicato siano **assegnati in gran numero, per l'esecuzione dell'allontanamento, al Cantone di ubicazione e rientrino in tal modo nella sua competenza in materia di soccorso d'emergenza** (cfr. art. 23 AP-OAsi 1).

Tutti i Cantoni (eccetto SZ), la CDDGP e i partiti (PPD, PLR, PS, PES, PVL) approvano il disciplinamento della **designazione del Cantone d'esecuzione (art. 34 AP-OAsi 1)**. LU e l'ASM criticano tuttavia il fatto che i Cantoni di una regione procedurale debbano essere obbligati a creare un concordato per riprendere i compiti d'esecuzione di un altro Cantone della regione. Ritengono che il concordato sia uno strumento macchinoso e complicato e che una semplice convenzione amministrativa tra i Cantoni interessati sarebbe sufficiente.

La maggioranza dei Cantoni (p. es. AG, BL, FR, LU, OW, TI, VD, VS), la CDDGP, l'ASM e l'UCS respingono il termine di sei mesi per il **sostegno reciproco dei Cantoni nell'esecuzione dell'allontanamento (art. 34a AP-OAsi 1)**, che considerano violare il principio della procedura celere, e ne richiedono lo stralcio.

BS e ZH chiedono infine che la **Confederazione si assuma i costi per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria** (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1 e i commenti al n. 1.5.5).

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- L'articolo 21 capoverso 5 lettera a AP-OAsi 1 è stato completato nel senso che anche i Cantoni di ubicazione di edifici e infrastrutture militari della Confederazione vanno com-

pensati per le loro prestazioni speciali fornite nel quadro dell'alloggio provvisorio di richiedenti l'asilo (art. 24c LAsi).

- L'articolo 34 capoverso 3 AP-OAsi 1 è stato riformulato affinché i Cantoni di una regione possano stipulare una convenzione amministrativa e farla approvare dagli altri Cantoni della regione. Il Cantone nuovamente designato quale competente per l'esecuzione dell'allontanamento comunica alla SEM il contenuto della convenzione per conoscenza.
- È inoltre opportuno distinguere tra l'assunzione dei costi da parte della Confederazione e l'indennizzo del Cantone nuovamente designato quale competente per l'esecuzione dell'allontanamento, che viene dunque introdotto in un nuovo capoverso 5.
- L'articolo 34a AP-OAsi 1 non prevede più alcun termine. In tal modo, in caso di un sovraccarico dovuto a un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda senza dover attendere.
- In un nuovo articolo 26h AP-OEAE, infine, è stato prescritto esplicitamente che le spese di partenza collegate a un'espulsione giudiziaria vanno di principio assunte dalla SEM (cfr. n. 1.5.5).

Protezione giuridica (art. 52a segg. AP-OAsi 1)

Osservazioni principali sui principi della protezione giuridica (art. 52a AP-OAsi)

Quasi tutti i Cantoni, PPD, PLR e PVL nonché la CDDGP, l'ACS, l'UCS e l'ASM approvano le disposizioni proposte senza osservazioni. Anche PS, PES, le istituzioni di soccorso, le ONG, le organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. USAM) approvano in linea di massima le disposizioni ma propongono integrazioni. Alcuni partecipanti chiedono ad esempio di definire a livello di ordinanza **standard di qualità chiari e uniformi** per gli attori della protezione giuridica e per tutti gli attori della procedura d'asilo (p. es. DPS, CFM, FIZ, Kinderanwaltschaft, TDF e ACNUR). Altri ancora (p. es. PS, PES, ai, GDS, FPA, OSAR, sfs e nella sostanza anche Caritas e ACES) chiedono una valutazione periodica della qualità della protezione giuridica da parte di un servizio indipendente.

Numerose istituzioni di soccorso, organizzazioni religiose e ONG (p. es. ai, DPS, FIZ, ACES, Kinderanwaltschaft, OSAR e nella sostanza anche Caritas e ACNUR) nonché PS e PES chiedono una disposizione a livello di ordinanza secondo cui la SEM affida a un **fornitore di prestazioni indipendente** il compito di un coordinamento regionale e sovraregionale. Il TAF propone di istituire un'autorità di controllo a cui possano rivolgersi gli attori della protezione giuridica. Alcuni partecipanti (p. es. PES, PS, ai, ADEM, AvenirSocial, Caritas, CFM, ACES, OSAR, USAM, ACNUR) chiedono **nuovi importi forfettari** per le prestazioni di coordinamento (inclusa un'autorità di monitoraggio indipendente dalla procedura e volta ad analizzare periodicamente l'uniformità della qualità della protezione giuridica, nonché un servizio di mediazione paritetico [ACES]), per i consultori nei Cantoni e per i compiti della rappresentanza legale con la funzione di persona di fiducia.

Secondo diversi partecipanti (p. es. PES, TAF e nella sostanza Kinderanwaltschaft, FIZ e ACNUR) occorre stabilire a livello di ordinanza **requisiti minimi per la protezione giuridica, in particolare per la rappresentanza legale nella procedura celere, ampliata, Dublino e in aeroporto nonché per il gratuito patrocinio** (art. 102m nLAsi). Altri (p. es. PS, Caritas, OSAR, USAM, VSJF) chiedono di disciplinare esplicitamente a livello di ordinanza anche la consulenza sulla procedura d'asilo. Per il TAF vanno stabiliti a livello di ordinanza i rapporti contrattuali tra i singoli attori della protezione giuridica e le conseguenze in caso di adempimento non corretto dei compiti.

Altri (p. es. FPA) chiedono che il **rappresentante legale collabori attivamente con le istituzioni specializzate a favore di persone traumatizzate e vittime della tratta di esseri umani** oppure (p. es. ai, FPA) che si eviti se possibile avvicendamenti nella protezione giuridica. Per altri ancora (p. es. ADEM) occorre garantire che il rappresentante legale, che assume contemporaneamente la funzione di persona di fiducia per i RMNA, disponga delle pertinenti qualifiche pedagogiche (cfr. anche n. 1.5.2 Richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati [art. 7 AP-OAsi 1]).

Il PVL auspica che sia fissata a livello di ordinanza una divisione spaziale tra gli attori della protezione giuridica e la SEM.

Alcuni partecipanti, infine, chiedono di **introdurre a livello di ordinanza disposizioni transitorie per i rappresentanti delle istituzioni di soccorso** (p. es. PS, ADEM, ai, DPS, FIZ, ACES, Inclusion Handicap e OSAR).

L'UDC respinge la proposta. Così pure il PCS e il TAF, che chiede di stralciare l'articolo 52a capoverso 2 AP-OAsi 1. Il PCS deplora la limitazione del diritto alla protezione giuridica e si rammarica del fatto che tale diritto non sia applicato a tutte le procedure del settore dell'asilo (p. es. in caso di domanda di riesame; nella sostanza anche PS, ADEM, ai, Inclusion Handicap, SOS, OSAR, USAM).

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- All'articolo 52a capoverso 2 AP-OAsi è stata aggiunta una disposizione secondo cui gli attori della protezione giuridica devono garantire la sua qualità.
- Infine è stata introdotta una nuova disposizione (art. 53 AP-OAsi 1) che contiene i requisiti posti al gratuito patrocinio.

Principali osservazioni in merito alla protezione giuridica in aeroporto e nei centri della Confederazione (art. 52b-52d AP-OAsi 1)

Quasi tutti i Cantoni, la CDDGP, l'ACS, l'UCS, l'ASM, il PPD, il PLR, il PVL, il PES e il PS, una grande maggioranza delle istituzioni di soccorso, delle ONG e delle organizzazioni religiose, l'ACNUR nonché altri partecipanti (p. es. USAM) approvano il proposto disciplinamento della **procedura in aeroporto** (art. 52b AP-OAsi 1). Una parte dei partecipanti (p. es. PS, PES, ai, FIZ, ACES, OSAR, sosf, GDS, ACNUR) chiede di concretizzare a livello di ordinanza la cessazione della protezione giuridica nel caso in cui il ricorso non abbia possibilità di successo (la cosiddetta rinuncia al mandato; cfr. art. 52b cpv. AP-OAsi 1). La CRS considera problematico che una sola persona decida in merito all'assenza di possibilità di successo (art. 52b cpv. 5 AP-OAsi 1). L'UDC respinge la disposizione.

Quasi tutti i Cantoni, la CDDGP, l'ASM, l'UCS, l'ACS, il PPD, il PLR e il PVL approvano il disciplinamento dei **termini nella procedura celere** (art. 52c e 52d AP-OAsi 1). Una maggioranza delle istituzioni di soccorso, delle ONG e delle organizzazioni religiose, l'ACNUR nonché il PES e il PS respingono i termini proposti poiché troppo brevi. La protezione giuridica non va messa in pericolo da comunicazioni delle date a breve termine. Alcuni partecipanti chiedono che il termine per prendere posizione in merito a una decisione d'asilo negativa sia esteso su richiesta e in presenza di motivi legittimi (p. es. PS, ai, Caritas, ACES, OSAR, CRS; cfr. art. 52d AP-OAsi 1). Il TAF propone di stabilire a livello di ordinanza che tutte le comunicazioni delle date debbano essere effettuate per iscritto e che i termini debbano essere costituiti da giorni pieni. Occorre inoltre concretizzare ulteriormente il concetto di «decisione negativa» nell'articolo 52d capoverso 2 AP-OAsi 1. Alcuni partecipanti sottolineano che non è chiaro perché in caso di allontanamenti verso Stati terzi non debba essere possibile prendere posizione in merito alla decisione d'asilo negativa (p. es. PES, PS, ai, Caritas, ACES, OSAR, ACNUR, VSJF; cfr. art. 52d cpv. 2 AP-OAsi). Altri chiedono un **diritto di presentare un parere e un diritto per la rappresentanza legale di proporre l'assegnazione** della persona interessata alla procedura ampliata. Questa decisione deve poter essere impugnata (p. es. PS, ai, ACES, OSAR, ACNUR, VSJF).

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- All'articolo 52c capoverso 2 OAsi 1 è stata aggiunta una disposizione secondo cui anche la concessione del diritto di essere sentito in caso di una decisione di non entrata in materia nella procedura Dublino e nella procedura celere deve essere comunicata al fornitore di prestazioni almeno due giorni lavorativi prima della sua esecuzione (precedentemente era un giorno di lavoro).
- All'articolo 52e AP-OAsi 1 è stata aggiunta una nuova disposizione secondo cui in caso di rinuncia al mandato il rappresentante legale deve informare il richiedente l'asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza.

Osservazioni principali sulla protezione giuridica nella procedura ampliata dopo l'attribuzione ai Cantoni (art. 52e-52g AP-OAsi 1)

Quasi tutti i Cantoni, la CDDGP, l'ASM, l'UCS, l'ACS il PPD, il PLR e il PVL approvano le disposizioni proposte sulla protezione giuridica nella procedura ampliata (ora art. 52e-52g AP-OAsi 1). Il PES e il PS, una maggioranza delle istituzioni di soccorso, delle ONG, delle organizzazioni religiose, l'ACNUR e altri partecipanti (p. es. USAM) chiedono di completarle o concretizzarle.

Alcuni dei Cantoni che approvano le disposizioni (AG, GL, GR e nella sostanza LU) nonché l'ASM respingono i **costi supplementari** collegati alla protezione giuridica nella procedura ampliata (spese di viaggio dei richiedenti l'asilo interessati fino al consultorio giuridico).

Alcuni partecipanti chiedono una base legale nell'OAsi 2 per un **indennizzo finanziario sufficiente** delle prestazioni dei consultori giuridici (p. es. PS, ADEM, ai, Caritas, FIZ, ACES, OSAR, VSJF).

Numerosi partecipanti chiedono chiare disposizioni a livello di ordinanza sul **passaggio della protezione giuridica nei centri della Confederazione ai consultori nel Cantone d'attribuzione** (p. es. PS, ai, TAF, Caritas, PCS, ACES, SEK, OSAR). È inoltre stato chiesto che siano ammessi più consultori giuridici, in particolare nei Cantoni di grandi dimensioni (p. es. PS, ai, TAF, PCS, ACES, SEK, OSAR). Ai richiedenti l'asilo interessati deve essere concesso, per tutta la durata della procedura d'asilo fino all'eventuale ricorso, il **diritto di scelta per quanto riguarda la consulenza e la rappresentanza legale**. Tale diritto va garantito mediante un obbligo d'informazione (p. es. PES, PS, ai, Caritas, ACES, OSAR, VSJF). Altri partecipanti (p. es. PS, ai, Caritas, ACES, SEK, OSAR e ACNUR) chiedono che **ulteriori fasi procedurali siano considerate rilevanti per la decisione** (p. es. notificazione della decisione e presentazione di mezzi di prova e pareri). È stata pure sottolineata la necessità di creare le condizioni necessarie per garantire una protezione giuridica completa nella procedura ampliata, ad esempio mediante il **versamento di un contributo di base**. Una pertinente disposizione sul finanziamento manca nelle ordinanze (p. es. PS, ai, Caritas, ACES, OSAR, VSJF). Dato che i consultori giuridici ammessi sono obbligati a fornire consulenza alle persone attribuite alla loro regione e a rappresentarle, occorre creare le condizioni quadro (PS, ai, Caritas, ACES, OSAR, ACNUR). Alcuni partecipanti chiedono infine che i rappresentanti loro attribuiti informino i richiedenti l'asilo interessati sulle possibilità di rappresentanza prima della loro assegnazione alla procedura ampliata (p. es. PS, ai, Caritas, FIZ, ACES, OSAR, ACNUR).

Numerosi partecipanti chiedono **termini più lunghi** per la comunicazione delle date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione nel quadro della procedura ampliata (p. es. PES, PS, ai, TAF, Caritas, ACES, OSAR, ACNUR). Altri auspicano che le date siano annunciate anche prima della comunicazione (p. es. PS, Caritas, ACES) e che i motivi che possono impedire di venire a conoscenza delle date siano definiti ulteriormente (p. es. ai, ACES, SEK, OSAR, VSJF).

Alcuni partecipanti chiedono di introdurre **nell'OAsi 2 una base per un indennizzo finanziario sufficiente delle prestazioni dei consultori giuridici** (p. es. PS, CFM, ADEM, ai Caritas, FIZ, ACES, OSAR, VSJF).

Una grande maggioranza dei partecipanti chiede di **definire precisamente nell'ordinanza i criteri per l'ammissione dei consultori giuridici** (p. es. PS, ai, TAF, Caritas, GDS, sosf, CRS, ACES, Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSAG, OSAR). I consultori giuridici vanno ad esempio ammessi soltanto se dispongono di esperienza nella consulenza e nella rappresentanza legale di richiedenti l'asilo, inclusi quelli particolarmente vulnerabili e minacciati da discriminazioni (p. es. PS, ai, Caritas, ACES, SEK, USAM, OSAR, VSJF). Occorre inoltre sancire a livello di ordinanza che i consultori devono in particolare provvedere affinché una quota adeguata dei loro collaboratori disponga di un diploma in diritto e si occupi professionalmente della consulenza e della rappresentanza di richiedenti l'asilo.

Il TAF ritiene che nell'OAsi 1 occorra **stabilire regole chiare e precise per quanto riguarda la messa a concorso della protezione giuridica** e definire chiaramente le condizioni che devono adempiere i fornitori di prestazioni, i consultori giuridici e i loro rappresentanti legali.

L'UDC respinge le disposizioni sulla protezione giuridica nella procedura ampliata.

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- Nell'articolo 52f AP-OAsi 1 è stata introdotta una chiara disposizione per il passaggio della rappresentanza legale nei centri della Confederazione ai consultori nel Cantone d'attribuzione: secondo tale disposizione i consultori giuridici assegnati sono in linea di massima competenti per garantire la protezione giuridica nel Cantone d'attribuzione (cfr. cpv. 2). Il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto deve poter rimanere competente per la consulenza e la rappresentanza nella procedura ampliata soltanto eccezionalmente e con il consenso del fornitore di prestazioni (cfr. cpv. 3). È stato inoltre completato l'elenco delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione, di cui all'articolo 52h AP-OAsi 1, introducendovi anche le istanze che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.
- Nell'articolo 52i AP-OAsi 1, il finora vigente termine per la comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentito oralmente è stato aumentato a dieci giorni lavorativi (nel testo posto in consultazione erano cinque giorni lavorativi).
- Nell'articolo 52j AP-OAsi 1 sono stati definiti più in dettaglio i criteri per l'ammissione di un consultorio giuridico. I suoi compiti sono ora disciplinati negli articoli 52a e 52k AP-OAsi 1 (Qualità e scambio d'informazioni).

1.5.3 Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Le modifiche della prima parte dell'OAsi 2 proposte in sede di consultazione concernono il disciplinamento del soccorso d'emergenza con tre diverse somme forfettarie per la procedura Dublino, celere e ampliata nonché un dimezzamento della somma forfettaria per spese amministrative destinata ai Cantoni.

Una maggioranza dei Cantoni (15) approva il **nuovo disciplinamento del soccorso d'emergenza e il meccanismo automatico di adeguamento basato sulle quote di percezione**. Diversi partecipanti propongono di reintrodurre nell'ordinanza la clausola di salvaguardia che obbligherebbe il Consiglio federale ad adeguare l'ordinanza se sono soddisfatti determinati criteri. Il **dimezzamento della somma forfettaria per spese amministrative** è invece respinto da una maggioranza dei Cantoni (18), che per lo più propongono di mantenere l'importo attuale o eventualmente decidere in base a un monitoraggio se l'importo vada ridotto in un secondo tempo. Altri Cantoni propongono una riduzione a tappe dell'importo.

L'ACS, l'UCS, AvenirSocial, Caritas, ACES, OSAR e l'ACNUR approvano per lo più le modifiche proposte. ai, CRS e l'ASM criticano la misurazione del soccorso d'emergenza secondo il tipo di procedura e temono un aumento del carico finanziario sui Cantoni.

Il PPD, il PLR, il PS e il PES approvano le modifiche proposte nell'OAsi 2. Il PVL non si è espresso in merito. L'UDC respinge le modifiche poiché ritiene si fondino su presupposti imprecisi.

Le principali osservazioni relative alla seconda parte dell'OAsi 2 concernono le **modifiche nel settore del ritorno** e si concentrano in particolare sulle spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico (art. 58b AP-OAsi 2), la riduzione dei sussidi ai Cantoni per consulenza per il ritorno (art. 68 AP-OAsi 2) e la struttura scaglionata dell'aiuto al ritorno (art. 74 AP-OAsi 2) nei centri della Confederazione.

17 Cantoni e l'ASM ritengono che la Confederazione debba assumersi tutte le **spese mediche** sotto forma di rimborsi forfettari, in particolare le spese per le visite mediche e gli accompagnamenti medici (art. 58b AP-OAsi 2). Chiedono perciò che l'importo forfettario per

l'esecuzione di una visita medica sia aumentato a 350 franchi e quello per l'accompagnamento medico all'ospedale o al valico di frontiera a 1000 franchi. Questi importi dovrebbero essere applicati a tutti i casi di esecuzione secondo una procedura ampliata e ai casi in cui l'allontanamento non può essere eseguito a partire da un centro della Confederazione. Nel caso di allontanamenti a partire da un centro della Confederazione secondo una procedura Dublino o una procedura ampliata, i servizi medici della SEM dovrebbe effettuare le visite mediche direttamente e a spese della Confederazione e ordinare l'accompagnamento medico dal Cantone di ubicazione all'aeroporto. I partiti non si sono espressi esplicitamente in merito alle modifiche relative alle spese d'entrata e di partenza.

Due Cantoni (AG, GL) e l'ASM auspicano che la SEM assuma tutte le spese per l'accompagnamento sociale (art. 58 AP-OAsi 2) poiché SwissREPAT ordina quest'ultimo fondandosi su una propria analisi dei rischi senza che i Cantoni abbiano il diritto di esprimere il proprio parere.

11 Cantoni (p. es. BE, BL, BS, GR, LU, SG, ZH) non si sono espressi in merito alla **riduzione dei sussidi per i consultori giuridici cantonali**. AR ritiene esplicitamente comprensibile la riduzione. I restanti 14 Cantoni la criticano. 7 Cantoni (AG, GE, GL, JU, NE, TI, VD) chiedono di aumentare maggiormente gli importi forfettari per prestazione (concessione di almeno 1000 franchi per partenza avvenuta), 5 Cantoni respingono il dimezzamento degli importi forfettari di base di attualmente 2,2 milioni di franchi in totale (FR, OW, SO, UR, ZG) e due Cantoni (SZ, VS) auspicano in generale un aumento dei sussidi.

La **struttura scaglionata dell'aiuto al ritorno** nei centri della Confederazione (art. 74 cpv. 5 AP-OAsi 2) è respinta tra gli altri da ai, Caritas, ACES, OSAR, CRS e PS, che criticano la dipendenza dell'aiuto al ritorno dalla fase procedurale e dalla durata del soggiorno. Secondo loro, un richiedente dovrebbe poter attendere la decisione sull'asilo senza che le prestazioni dell'aiuto al ritorno siano ridotte.

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- Nell'articolo 30a capoverso 7 AP-OAsi 2 è stata introdotta la clausola di salvaguardia relativa al meccanismo automatico di adeguamento basato sulle regole.
- Nell'articolo 58b capoverso 1 AP-OAsi 2 la somma forfettaria per le visite mediche è stata aumentata da 250 a 350 franchi.
- Nell'articolo 58b capoverso 2 AP-OAsi 2 la somma forfettaria per l'accompagnamento medico all'aeroporto o fino al valico di frontiera è stata aumentata da 500 a 1000 franchi.
- Nell'articolo 68 capoverso 4 AP-OAsi 2 la somma forfettaria per prestazione è stata aumentata da 750 a 1000 franchi.
- Per quanto riguarda le somme forfettarie di base e per prestazione ai sensi dell'articolo 68 capoversi 3 e 4 OAsi 2, sono applicabili quelle secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2019. Questo articolo sarà dunque posto in vigore il 1° gennaio 2020.
- Un'ulteriore disposizione transitoria relativa all'articolo 29 AP-OAsi 2 prescrive che la portata e l'ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza di persone che hanno depositato una domanda d'asilo prima del 28 febbraio 2019 sono retti dal diritto previgente.

1.5.4 Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)

Tutti i Cantoni, la CDDGP e alcuni partiti (PPD, PLR, PS, PES) hanno approvato le proposte di modifica dell'OAsi 3. Tre Cantoni (BS, TG, SO), l'ASM e l'UCS hanno richiesto un **accesso al sistema MIDES** per le autorità cantonali preposte alla migrazione e le autorità comunali. A questo proposito occorre sottolineare che soltanto le persone e autorità menzionate all'articolo 99b LAsi possono accedere a questo sistema, per cui le autorità cantonali preposte alla migrazione e le autorità comunali, che non sono menzionate nel suddetto articolo, sono escluse dall'accesso. La SEM le informa tuttavia settimanalmente mediante una newsletter relativa allo stato di occupazione dei centri d'asilo federali (entrate/uscite).

La grande maggioranza delle cerchie interessate ha pure approvato le modifiche proposte. Alcune organizzazioni (p. es. CFM, OSAR, CRS, AvenirSocial, TDF, VSJF) hanno chiesto un

accesso al sistema MIDES per i rappresentanti legali e i consultori giuridici cantonali. Come spiegato poc'anzi, non è possibile concedere loro l'accesso a MIDES poiché non sono menzionati nell'articolo 99b LAsi. La SEM comunica loro tutte le informazioni necessarie per e-mail, per posta o personalmente.

Dopo la consultazione sono state effettuate altre modifiche di natura tecnica e organizzativa all'allegato 5 (cfr. n. 2.4).

1.5.5 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

La grande maggioranza dei Cantoni approva le modifiche proposte dell'OEAE. Alcuni hanno proposto adeguamenti. Alcuni Cantoni (AG, AI, GL, ZH) e l'ASM hanno proposto di adeguare la disposizione relativa all'**inizio dell'aiuto all'esecuzione** (art. 2 AP-OEAE) al fine di rendere tale aiuto obbligatorio per la SEM. Una maggioranza dei Cantoni (p. es. AG, BE, BL, FR, GL, JU, SO, TG, TI, VS, ZG) e la CDDGP auspicano che la disposizione relativa al colloquio sulla partenza (art. 2a AP-OEAE) sia completata con un colloquio sullo stato di salute della persona interessata. La maggioranza dei Cantoni, la CDDGP e l'ASM chiedono infine di introdurre una disposizione specifica nell'OEAE volta a disciplinare, **da un lato, la concorrenza tra l'esecuzione di una decisione di allontanamento secondo il diritto in materia di asilo e l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria e, dall'altro, l'assunzione delle spese di partenza.**

Esclusa l'UDC, la maggioranza dei partiti (PPD, PLR, PES, PS) approva le modifiche dell'OEAE; il PVL ha rinunciato a presentare un parere in merito. Il PS critica tuttavia l'aiuto della Confederazione all'**esecuzione dell'allontanamento prima del passaggio in giudicato della decisione di allontanamento.** Il PLV e il PS respingono inoltre **l'esecuzione a tappe** di una decisione di allontanamento allorquando diversi membri di una famiglia ne sono interessati.

L'ACS approva le proposte. L'UCS non ha osservazioni particolari poiché l'esecuzione dell'allontanamento e i colloqui sulla partenza rientrano nella competenza della Confederazione e dei Cantoni.

La maggioranza delle cerchie interessate approva le proposte. Una buona parte delle ONG (p. es. ACNUR, OSAR, Caritas, CRS, ai, VSJF) e la CFM respinge **il colloquio sulla partenza e l'acquisizione dei documenti di viaggio prima del passaggio in giudicato della decisione di allontanamento.** Le ONG (p. es. ACNUR, OSAR, Caritas, ai, CRS) respingono pure l'esecuzione a tappe di una decisione di allontanamento allorquando diversi membri di una famiglia ne sono interessati poiché contraddice il principio dell'unità familiare e viola sia il diritto al rispetto della vita privata e familiare sia il benessere dei minori.

Sulla base di questi risultati sono stati effettuati i seguenti adeguamenti sostanziali.

- Nell'articolo 2 AP-OEAE è stato riformulato il capoverso 2 affinché la SEM debba avviare obbligatoriamente l'acquisizione dei documenti di viaggio. Un nuovo capoverso 4 obbliga inoltre la SEM a informare il Cantone non appena avvia l'acquisizione dei documenti di viaggio.
- Nell'articolo 2a capoverso 4 AP-OEAE, una nuova lettera c completa il contenuto del colloquio sulla partenza, aggiungendo l'accertamento dello stato di salute al fine di determinare l'idoneità al trasporto della persona interessata.
- L'articolo 26f AP-OEAE è stato completato al fine di stabilire il quadro in cui una decisione di allontanamento che interessa diversi membri di una famiglia può essere eseguito a tappe. La SEM stabilirà in un'istruzione le diverse situazioni in cui entra in considerazione un'esecuzione a tappe.
- Nell'OEAE sono state introdotte due nuove disposizioni volte a disciplinare, da un lato, la concorrenza tra l'esecuzione di un allontanamento secondo il diritto in materia di asilo e un'espulsione giudiziaria (art. 26g AP-OEAE) e, dall'altro, l'assunzione delle spese di partenza da parte della Confederazione (art. 26h AP-OEAE).

1.6 Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Le proposte modifiche dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁸ sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) prevedono, da un lato, adeguamenti generali delle vigenti disposizioni in materia di procedure d'asilo al progetto per la velocizzazione delle stesse. Dall'altro lato, concretizzano provvedimenti volti a velocizzare le procedure previsti dal progetto.

In futuro la maggior parte delle procedure d'asilo sarà svolta nei centri della Confederazione (art. 24 segg. nLAsi). Pertanto, nell'OAsi 1 è introdotta una nuova sezione 2a contenente disposizioni esecutive riguardanti i centri della Confederazione. Esse vertono in particolare sulla durata massima della permanenza nei centri (art. 14 D-OAsi 1). È parimenti adeguata la normativa vigente riguardante l'attribuzione dei richiedenti l'asilo renitenti, giacché nel quadro della collocazione in un centro speciale è pronunciata sistematicamente l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (cfr. art. 24a nLAsi e art. 15 D-OAsi 1).

Al termine del soggiorno nei centri della Confederazione, la cui durata massima è di 140 giorni, i richiedenti l'asilo sono ripartiti sui Cantoni. Come sinora, i Cantoni s'intendono circa la ripartizione (art. 27 cpv. 1 LAsi). Se non riescono a intendersi, i criteri per la ripartizione sono definiti come sinora dal Consiglio federale (art. 27 cpv. 2 LAsi). Questi criteri per la ripartizione sono oggetto dell'articolo 21 D-OAsi 1. La ripartizione è eseguita proporzionalmente alla popolazione (art. 21 cpv. 2-4 e allegato 3 D-OAsi 1). Al momento di ripartire sui Cantoni i richiedenti l'asilo sottoposti alla procedura ampliata occorre compensare congruamente i Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione per le loro prestazioni speciali (art. 21 cpv. 5 D-OAsi 1).

Ove un richiedente l'asilo sia assegnato a un Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, in linea di principio l'esecuzione dell'allontanamento compete a quel Cantone (art. 46 cpv. 1^{bis} nLAsi e art. 23 D-OAsi 1). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa disciplina delle competenze (art. 46 cpv. 1^{bis} nLAsi in combinato disposto con l'art. 34 D-OAsi 1). Se in virtù della chiave di riparto proporzionale alla popolazione un Cantone si vede attribuire un numero esiguo di richiedenti l'asilo e se questo Cantone ospita sul proprio territorio un centro della Confederazione di dimensioni considerevoli, può capitare che la compensazione per le prestazioni speciali fornite da quel Cantone in quanto Cantone di ubicazione di un centro (riduzione del numero di persone attribuite alla procedura ampliata, cfr. art. 21 cpv. 5 D-OAsi 1) non possa essere interamente esaurita. Per poter tenere conto di questa situazione e sgravare i Cantoni in questione, occorre introdurre la possibilità di attribuire la competenza per l'esecuzione degli allontanamenti a un altro Cantone della regione (art. 34 cpv. 2 D-OAsi 1).

Per garantire procedure celeri corrette ed eque sotto il profilo dello Stato di diritto, ai richiedenti l'asilo viene garantita una consulenza gratuita sulla procedura d'asilo e una rappresentanza legale gratuita. La protezione giuridica nella procedura celere e nella procedura Dublino è già disciplinata in maniera piuttosto dettagliata a livello di legge (art. 102f segg. nLAsi) e necessita unicamente di poche concretizzazioni a livello esecutivo (cfr. art. 52a segg. AP-OAsi 1). Nella procedura ampliata la LAsi prevede la possibilità, per il richiedente l'asilo, di rivolgersi alla rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione oppure al consultorio giuridico cantonale per ottenere assistenza, durante il soggiorno nel Cantone, nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (art. 102f nLAsi). Qui occorrono precisazioni a livello di ordinanza. Nell'OAsi 1 occorre in particolare sancire il principio secondo cui per la consulenza e la rappresentanza nella procedura ampliata il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico ammesso nel Cantone di attribuzione. Il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto deve poter rimanere competente soltanto eccezionalmente e con il consenso del fornitore di prestazioni (art. 52f D-OAsi 1). Il consenso di quest'ultimo ha una sua logica ben precisa giacché, nella

⁸ RS 142.311

prassi, il fornitore di prestazioni è tenuto a garantire, organizzare ed attuare la consulenza e la rappresentanza legale e quindi conosce la disponibilità della rappresentanza legale (art. 102f e 102i nLAsi). Il consultorio giuridico nel Cantone e il fornitore di prestazioni possono peraltro concludere convenzioni riguardanti la ripartizione dei richiedenti l'asilo da rappresentare. Inoltre, nell'OAsi 1 è disciplinata espressamente anche la procedura in caso di consulenza e rappresentanza legale da parte di un consultorio giuridico nel Cantone. Occorre garantire che il consultorio giuridico ottenga tempestivamente le informazioni necessarie per poter assicurare una consulenza e una rappresentanza professionali e a tutto campo nel quadro delle fasi procedurali rilevanti per la decisione (art. 52g e 52i D-OAsi 1). Occorre inoltre stabilire quali fasi della procedura di prima istanza sono rilevanti per la decisione (art. 52h D-OAsi 1), nonché definire criteri chiari a livello di ordinanza per l'autorizzazione di un consultorio giuridico a consigliare e rappresentare i richiedenti l'asilo (art. 52j e 52k D-OAsi 1). È altresì disciplinata la protezione giuridica nella procedura all'aeroporto, visto che i richiedenti l'asilo hanno ora diritto a una consulenza e rappresentanza giuridica gratuita anche nella procedura all'aeroporto (art. 22 cpv. 3^{bis} nLAsi e 52b D-OAsi 1). Infine occorre definire espressamente a livello di ordinanza i criteri per quanto riguarda l'accesso e la qualità della protezione giuridica (art. 52a D-OAsi 1) nonché i requisiti posti al gratuito patrocinio nella procedura di ricorso (art. 53 D-OAsi 1).

Bisogni speciali delle persone vulnerabili nella procedura d'asilo

Anche nel quadro della procedura d'asilo celere occorre attribuire un'elevata priorità ai bisogni speciali delle persone vulnerabili (p. es. vittime della tratta di esseri umani, persone LGBTQI, donne) nella prassi della SEM, ad esempio continuando ad adottare misure appropriate nel quadro di un esame individuale nonché prevedendo un alloggio idoneo. In particolare occorre formare e sensibilizzare il personale (p. es. collaboratori della SEM così come addetti alle cure e all'assistenza) per quanto riguarda il riconoscimento e l'identificazione di questi gruppi di persone. Nel contesto delle persone LGBTQI la SEM ha ad esempio sviluppato una prassi specifica in materia di protezione e bisogni speciali che vanno considerati nell'ambito del trattamento di domande d'asilo di tali persone. Ai fini dell'attuazione di questa prassi sono stati condotti corsi di perfezionamento sul tema dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, così che il personale impiegato possa acquisire conoscenze nei settori della psicologia, del sociale, della medicina e dell'audizione ed essere sensibilizzato in merito ai bisogni dei gruppi di persone vulnerabili. Al di là di ciò occorre continuare a tenere adeguatamente conto, nel quadro della procedura d'asilo, della situazione specifica delle donne. Già oggi, in presenza di indizi di una persecuzione per appartenenza a un sesso, i richiedenti l'asilo sono ascoltati da una persona del medesimo sesso (cfr. anche art. 6 OAsi 1). La SEM intende proseguire sistematicamente anche in futuro il modo di procedere in uso da svariati anni e il processo di sensibilizzazione e formazione nel settore delle persone vulnerabili, affinché la procedura d'asilo rimanga conforme agli standard nazionali e internazionali anche dopo l'entrata in vigore del progetto di velocizzazione.

Un altro gruppo importante di persone vulnerabili sono i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). La legge prescrive di tenere conto dei loro bisogni speciali nella procedura d'asilo (art. 17 cpv. 3 LAsi). Dato che vanno trattate con priorità, le domande d'asilo dei RMNA devono, come tutte le altre, essere trattate in un centro della Confederazione e soltanto se sono necessari ulteriori accertamenti nel quadro della procedura ampliata. Soltanto in questo modo è possibile rispettare effettivamente il loro diritto, prescritto dalla legge, a un trattamento prioritario. In ragione del soggiorno più lungo nei centri della Confederazione occorre tenere maggiormente conto dei bisogni speciali dei RMNA nell'ambito dell'alloggiamento. Le pertinenti disposizioni sono oggetto dell'ordinanza del DFGP⁹ sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo, l'entrata in vigore delle cui modifiche è pure prevista per l'inizio del 2019 (cfr. anche n. 1.4). Per l'alloggiamento dei RMNA la SEM è obbligata a rispettare completamente le pertinenti prescrizioni costituzionali e internazionali, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo. In futuro, così come

⁹ RS 142.311.23

oggi, i RMNA devono essere alloggiati in strutture separate dagli adulti e se possibile devono essere messi a loro disposizione anche locali di soggiorno diurno separati.

Dal 1° luglio 2017, nel centro di registrazione e procedura (CRP) di Basilea e nel centro di test di Zurigo (in funzione dal 2014) la SEM sta conducendo un progetto pilota per RMNA, principalmente con l'obiettivo di garantire un'assistenza e un alloggio adeguati alla minore età nei centri della Confederazione. Al fine di verificare il conseguimento di questo obiettivo sono stati definiti diversi standard relativi agli alloggi nonché alla portata e all'intensità dell'assistenza. Nei due centri è stato in particolare impiegato un team (per un totale di due posti a tempo pieno) di pedagoghi sociali sul luogo e di altri rappresentanti del personale d'assistenza formati internamente. Questi rappresentanti possono essere coinvolti nei compiti d'assistenza in caso di necessità e di aumento del numero di RMNA. Le conoscenze ed esperienze risultanti confluiranno in seguito nei lavori volti a elaborare e stabilire i futuri standard di alloggio e assistenza nei centri della Confederazione. Il progetto pilota durerà ancora fino al 31 dicembre 2018.

Una volta alloggiati in un centro della Confederazione i RMNA hanno diritto a un'istruzione scolastica di base (cfr. art. 19 Cost. e art. 80 cpv. 1 LAsi). In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione, l'attuazione concreta dell'istruzione scolastica di base compete ai Cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.).

1.7 *Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)*

Le principali modifiche dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹⁰ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) riguardano la disciplina della somma forfettaria per le spese amministrative e adeguamenti nel settore del soccorso d'emergenza. La somma forfettaria per le spese amministrative sarà ridotta della metà (550 franchi) giacché in futuro i Cantoni si vedranno attribuire un numero nettamente inferiore di richiedenti l'asilo e giacché la Confederazione si assume compiti supplementari nell'ambito del ritorno.

Nel settore del soccorso d'emergenza sono create tre diverse somme forfettarie corrispondenti alle tre nuove tipologie di procedure. Sinora era prevista un'unica somma forfettaria per le spese di soccorso d'emergenza. In futuro ve ne saranno tre, di entità diversa, riferite alla procedura ampliata, alla procedura celere e alla procedura Dublino. Le persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa costituiscono un'ulteriore categoria, per la quale i Cantoni ottengono una somma forfettaria del medesimo importo previsto per le persone in procedura ampliata. Per evitare che la Confederazione o i Cantoni siano eccessivamente avvantaggiati a causa di una somma forfettaria per il soccorso di emergenza troppo elevata o troppo esigua, per mezzo di una formula di calcolo tecnica è introdotto un meccanismo automatico di adeguamento con chiare regole. Grazie alla formula è garantita la possibilità di adeguare ogni anno l'importo previsto.

Altre modifiche riguardano l'adeguamento delle somme forfettarie globali in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2016 nonché l'aggiornamento della ripartizione cantonale della quota parte delle spese di locazione.

Nell'ambito delle spese di partenza sono altresì introdotte nuove partecipazioni della Confederazione tramite indennizzi forfettari riguardanti le spese di accompagnamento (capisquadra) nonché le visite e scorte mediche.

La somma forfettaria di base per i consultori cantonali in vista del ritorno è dimezzata (in considerazione della prevista riduzione del 50-60 % delle attribuzioni), mentre la somma forfettaria per la prestazione è aumentata da 600 a 1000 franchi in ragione della complessità dei casi.

La SEM deve inoltre avere la possibilità di versare le spese di partenza a gruppi di persone che sinora non vi avevano accesso. Queste azioni devono essere di durata limitata e posso-

¹⁰ RS 142.312

no includere progetti nazionali o progetti europei comuni (p. es. nel quadro dell'European Reintegration Network – ERIN).

Un'altra novità consiste nel fatto che la somma forfettaria globale per i rifugiati ammessi nel quadro del reinsediamento sarà versata ai Cantoni per sette anni senza esame del singolo caso (cfr. art. 24a D-OAsi 2). Questo nuovo sistema di finanziamento costituisce un progetto del pacchetto 2, inizialmente sospeso dopo la consultazione e ora attuato nel quadro del pacchetto 3.

1.8 *Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)*

D'ora in poi i collaboratori dei centri cantonali e comunali di cui all'articolo 24d nLAsi avranno accesso a MIDES (Sistema d'informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti; cfr. art. 99b lett. d nLAsi). I diritti di accesso e di trattamento dettagliati sono disciplinati nell'allegato 5 del D-OAsi 3. L'elenco è completato mediante una nuova colonna (Cantone) e mediante i diritti di accesso e di trattamento dei collaboratori di centri cantonali e comunali nel settore dell'assistenza e dell'alloggio conformemente all'articolo 24d nLAsi.

1.9 *Panoramica delle principali modifiche dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)*

In previsione della velocizzazione della procedura d'asilo e della procedura di allontanamento, occorre estendere il campo d'applicazione del colloquio sulla partenza e disciplinarlo in maniera esaustiva a livello di ordinanza (cfr. art. 2a D-OEAE). In futuro, nel quadro del colloquio sulla partenza sia la SEM che l'autorità cantonale competente esamineranno e documenteranno in dettaglio la disponibilità della persona a lasciare la Svizzera. Ciò consentirà di adottare tempestivamente le misure necessarie in vista del ritorno volontario o del rinvio coatto, accelerando così il processo del ritorno. Il colloquio sulla partenza va chiaramente dissociato dal colloquio in vista del ritorno volto a incoraggiare il ritorno volontario e dal colloquio di preparazione conformemente all'articolo 29 dell'ordinanza del 12 novembre 2008¹¹ sulla coercizione (OCoe).

Quale altra misura per velocizzare la procedura di allontanamento è previsto che, nella procedura celere conformemente all'articolo 26c nLAsi, la SEM avvii le pratiche in vista dell'acquisizione dei documenti prima di aver ottenuto dal Cantone una richiesta di sostegno all'esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 2 D-OEAE). L'avvio autonomo e sistematico delle pratiche per l'acquisizione dei documenti da parte della SEM sin dalla notificazione della decisione di allontanamento di prima istanza, fatto salvo l'articolo 97 capoverso 1 LAsi, consente di abbreviare considerevolmente il processo di esecuzione dell'allontanamento. Questa modifica è stata proposta anche nel rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo quale misura centrale per l'ottimizzazione del processo di esecuzione.

Le altre proposte di modifica non sono direttamente correlate alle nuove disposizioni di legge per velocizzare le procedure d'asilo. Sono stati operati singoli aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda i compiti di swissREPAT, e adeguamenti sistematici, in particolare riferiti al colloquio di consulenza durante la carcerazione e all'esecuzione a tappe dell'allontanamento.

¹¹ RS 364.3

2. Parte speciale

2.1 Modifiche dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1)

Sostituzione di un'espressione

Con l'entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d'asilo, nella legge sull'asilo l'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione» (cfr. RU 2016 3101). Questo adeguamento è ora applicato anche all'OAsi 1.

Articolo 1b (nuovo) Regioni

In occasione della seconda conferenza nazionale sull'asilo del 28 marzo 2014 il DFGP, i Cantoni e i rappresentanti di città e Comuni hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla pianificazione globale del riassetto del settore dell'asilo. La pianificazione globale comprende in particolare l'ubicazione dei centri della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la ripartizione dei richiedenti l'asilo sui Cantoni e l'elaborazione di un modello di compensazione per l'indennizzo dei Cantoni in cui sono ubicati i centri della Confederazione. Nella dichiarazione congiunta la Svizzera è stata suddivisa in sei regioni in vista dell'espletamento delle procedure d'asilo e di allontanamento. Queste regioni sono ora definite espressamente a livello di ordinanza.

Conformemente alla dichiarazione congiunta, in ognuna di queste sei regioni la Confederazione dovrà gestire centri per l'espletamento delle procedure di asilo e delle eventuali procedure di allontanamento (cfr. art. 12 D-OAsi 1). La SEM ripartisce pertanto i richiedenti l'asilo tra i centri della Confederazione di queste sei regioni.

Articolo 1c (nuovo) Calcolo dei termini

La legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa (PA) determina come procedere se l'ultimo giorno di un termine calcolato in *giorni* è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). In questo caso il termine scade il primo giorno feriale seguente. Questa disposizione è applicabile anche nel quadro della procedura d'asilo. Nell'OAsi 1 occorre precisare la nozione di *giorno lavorativo*, utilizzata in numerose disposizioni della LAsi inerenti ai termini (p. es. all'art. 108 cpv. 1 nLAsi). Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede. Questa disciplina vale per l'insieme della procedura d'asilo, compresa la procedura di ricorso e la procedura in caso di ricorso a rimedi giuridici straordinari. Pertanto la disciplina dell'articolo 53 OAsi 1 vigente, con il relativo calcolo dei termini per la procedura di ricorso, può essere abrogata.

Articolo 2b (nuovo) Messa al sicuro di documenti

La nuova disposizione concretizza l'articolo 10 capoverso 2 LAsi, il quale disciplina la messa al sicuro di documenti presentati dai richiedenti l'asilo in Svizzera.

Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento emesso all'estero o da una rappresentanza estera (cpv. 1; cfr. inoltre art. 10 cpv. 2 LAsi nonché cpv. 1). Nel capoverso 2 sono elencati a titolo di esempio i documenti emanati all'estero che, oltre ai documenti di viaggio e di identità, possono fornire indicazioni sull'identità delle persone. I documenti di stato civile di cui al capoverso 2 lettera a comprendono in particolare certificati esteri di nascita o di matrimonio nonché altri documenti di famiglia emessi dallo stato civile, purché tali documenti sia-

¹² RS 172.021

no noti all'estero. Per «prove dei rapporti di famiglia» (cfr. cpv. 2 lett. b) s'intendono documenti che all'estero non sono considerati documenti ufficiali di stato civile. Anche siffatti documenti possono fornire importanti indicazioni sull'identità dei richiedenti l'asilo.

Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro questi documenti e li inoltrano senza indugio nell'originale alla SEM in vista della velocizzazione delle procedure d'asilo. Conformemente alla «Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile» (04-08-01), l'ufficio dello stato civile fa pervenire alla persona interessata il modulo di conferma della presa in consegna.

Se le autorità o i servizi amministrativi effettuano direttamente una verifica dell'autenticità devono consegnare immediatamente alla SEM una copia del relativo documento e, a verifica ultimata, anche l'originale (cfr. anche art. 10 cpv. 3 LAsi).

Per la procedura d'asilo sono necessari i documenti originali (p. es. ai fini della verifica dell'autenticità, dell'accertamento dell'identità, dell'acquisizione di documenti e dell'organizzazione della partenza in caso di decisione sull'asilo negativa). I documenti messi al sicuro vanno in linea di principio archiviati presso la SEM. Se tuttavia documenti archiviati presso la SEM sono richiesti per una pratica con un servizio amministrativo svizzero, la SEM consegna a quest'ultimo direttamente gli originali per consultazione temporanea.

L'obbligo di messa al sicuro si estende all'intera durata della procedura d'asilo e continua a sussistere anche dopo la conclusione della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato sempreché la persona non disponga di un permesso di dimora o domicilio e non sia stata riconosciuta quale rifugiato (cpv. 2). Autorità e servizi amministrativi sono pertanto tenuti a inoltrare questi documenti alla SEM anche in caso di revoca del permesso di dimora o domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l'articolo 10 capoverso 5 LAsi secondo cui i passaporti o documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro a destinazione della SEM.

Se le persone lasciano la Svizzera, tutti i documenti sono consegnati al momento della partenza. Vengono conservati unicamente i documenti originali rilevanti per la procedura. Se una persona parte volontariamente e organizza autonomamente la sua partenza, deve informare in merito la SEM affinché questa possa consegnare i documenti.

Articolo 3 (nuovo) Notificazione delle decisioni all'aeroporto

Nel quadro della modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure, i vigenti articoli 12 e 13 LAsi riguardanti la notificazione di decisioni e il recapito di comunicazioni sono adeguati come segue: l'articolo 12 nLAsi disciplina la notificazione di decisioni e il recapito di comunicazioni durante il soggiorno del richiedente l'asilo nel Cantone, l'articolo 12a nLAsi durante il soggiorno nel centro della Confederazione e l'articolo 13 nLAsi durante la procedura all'aeroporto nonché in altri casi urgenti. La procedura all'aeroporto (art. 13 nLAsi) è retta per analogia dalla disposizione riguardante i centri della Confederazione (art. 12a nLAsi).

La presente disposizione indica le modalità della notificazione di una decisione inoltrata per telefax in un aeroporto svizzero. Se a un richiedente l'asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale (art. 13 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 12a cpv. 2 nLAsi). Quest'ultimo garantisce che la notificazione della decisione sia comunicata il giorno stesso alla rappresentanza legale assegnata.

Se un richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale assegnata, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegnata al richiedente stesso (art. 13 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 12a cpv. 3 nLAsi). La notificazione della decisione dev'essere comunicata senza indugio alla rappresentanza legale designata dal richiedente l'asilo stesso. La pertinente disciplina è contenuta nell'articolo 3a D-OAsi 1.

Articolo 3a (nuovo) Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore
Questa disposizione corrisponde in linea di massima all'articolo 3 OAsi 1 vigente.

Se il richiedente l'asilo rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all'aeroporto (art. 102h cpv. 1 nLAsi), la notificazione della decisione o l'inoltro di un messaggio sono comunicati al richiedente stesso nel centro della Confederazione o all'aeroporto (art. 12a cpv. 3 nLAsi). Come sinora, la notificazione della decisione o l'inoltro di un messaggio vanno comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente stesso. Siccome la comunicazione può avvenire anche per telefax, non occorre menzionare espressamente la comunicazione per telefax (cfr. art. 3 OAsi 1), pertanto tale menzione va stralciata. La disciplina proposta nell'articolo 3a D-OAsi 1 è applicabile anche alla procedura all'aeroporto (art. 13 cpv. 1 nLAsi). I rimandi di cui all'articolo 3a D-OAsi 1 vanno adeguati conseguentemente.

Per i richiedenti l'asilo che soggiornano in un centro della Confederazione e cui è stata assegnata una rappresentanza legale (cfr. art. 12a cpv. 2 nLAsi), la notificazione della decisione e il recapito di messaggi avvengono mediante consegna al fornitore di prestazioni incaricato della protezione giuridica. Questi comunica la notificazione o il recapito il giorno stesso alla rappresentanza legale assegnata (art. 12a cpv. 2 nLAsi). Spetta al fornitore di prestazioni decidere in che modo eseguire la comunicazione tempestiva. Si rinuncia pertanto a una disciplina esplicita a livello di ordinanza.

Analogamente alla nuova disciplina degli articoli 12 e 13 nLAsi, anche l'articolo 3a AP-OAsi 1 deve precisare la necessità di notificare le decisioni e di recapitare le comunicazioni. Ciò richiede adeguamenti redazionali della rubrica e del tenore dell'articolo 3 OAsi 1 vigente (cfr. art. 3a D-OAsi 1).

Articolo 4 (nuovo) Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione

L'articolo 16 nLAsi contiene norme riguardanti la lingua procedurale per le procedure d'asilo conformemente alla LAsi. Al fine di semplificare le nuove procedure occorre poter derogare al principio della lingua ufficiale del luogo di soggiorno del richiedente l'asilo non più soltanto in singoli casi (cfr. art. 16 cpv. 3 nLAsi¹³). Il Consiglio federale può pure prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro (art. 16 cpv. 1 nLAsi). Il Consiglio federale usufruisce di questa possibilità integrando una nuova disciplina nell'articolo 4 D-OAsi 1, tuttavia rinuncia alla limitazione secondo cui le istanze possono essere depositate unicamente nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione (cfr. art. 1b D-OAsi 1) del centro della Confederazione. Prevede invece la possibilità di inoltrare le istanze in una delle lingue ufficiali della regione del Cantone d'ubicazione del centro. Ciò offre una maggiore flessibilità al richiedente l'asilo stesso ma anche per quanto riguarda l'impiego del personale della SEM nonché alla persona autorizzata. Questa flessibilità è particolarmente importante per le regioni con più lingue ufficiali. Se un richiedente l'asilo è trasferito da un centro della Confederazione (p. es. in Ticino) a un altro centro della Confederazione della medesima regione (p. es. nel Canton Obvaldo) sarebbe poco logico ammettere istanze unicamente nella lingua ufficiale del nuovo Cantone d'ubicazione, giacché ciò rischierebbe di rallentare inutilmente la procedura d'asilo.

Articolo 6 Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso

L'adeguamento concerne soltanto la versione francese ed è di natura prettamente redazionale. Nella versione tedesca è utilizzata l'espressione «geschlechtsspezifische Verfolgung» e in quella italiana «persecuzione per appartenenza a un sesso». Nella versione francese occorre pertanto sostituire «persécution de nature sexuelle» con «persécution liée au genre».

¹³ Commenti nel messaggio del Consiglio federale del 3 sett. 2014, FF 2014 6917, 6987 segg.

Articolo 7 capoversi 2, 2^{bis}, 2^{ter} (nuovo), 2^{quater} (nuovo), 2^{quinqes} (nuovo), 3 frase introduttiva

I RMNA hanno un bisogno di protezione particolare. Sia la Costituzione¹⁴ che la Convenzione del 20 novembre 1989¹⁵ sui diritti del fanciullo obbligano lo Stato a proteggere l'incolumità dei fanciulli e degli adolescenti e a promuovere il loro sviluppo. Tutte le misure protettive a favore di minorenni devono fondarsi sul benessere del fanciullo (cfr. art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo).

La LAsi prevede perciò che gli interessi dei RMNA siano difesi da una persona di fiducia per tutta la durata della procedura d'asilo e di allontanamento (cfr. art. 17 cpv. 3 nLAsi). La persona di fiducia accompagna e sostiene il minorenne in questione per la durata della procedura, al massimo fino alla designazione di un curatore o di un tutore o fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia va intesa come una soluzione transitoria che non esime le competenti autorità tutorie dall'esaminare e adottare le necessarie misure tutorie. Nonostante la disposizione di cui all'articolo 17 capoverso 3 nLAsi, i Cantoni rimangono pertanto obbligati a ordinare misure tutorie se il minorenne si trova in Svizzera senza la custodia parentale.

Ad capoversi 2-2^{ter} (nuovi)

Con le modifiche proposte, il rappresentante legale assegnato assume i compiti della persona di fiducia durante il soggiorno di RMNA nei centri della Confederazione e all'aeroporto (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi). Questa regolamentazione ha il vantaggio di costituire una soluzione unica per tutti i RMNA di competenza della Confederazione, che avranno un'unica persona di riferimento. Il rappresentante legale è inoltre in grado di assumere il ruolo di persona di fiducia sin dall'inizio della procedura d'asilo. Dispone infine di conoscenze fondate in materia d'asilo e delle conoscenze giuridiche necessarie per assumere la funzione di persona di fiducia.

Il rappresentante deve assumere i compiti della persona di fiducia anche se i RMNA sono alloggiati fuori da un centro federale ma ugualmente nella competenza della Confederazione, ad esempio in un istituto idoneo (una casa di accoglienza per minori). Dopo l'attribuzione a un Cantone, la competente autorità cantonale deve designare al più presto un curatore o un tutore. Se ciò non è subito possibile, come finora nel senso di una disposizione d'eccezione, occorre designare immediatamente una persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. b nLAsi). L'attribuzione a un Cantone ha ad esempio luogo se la decisione d'asilo nel quadro della procedura celere non passa in giudicato entro la durata di soggiorno massima di 140 giorni in un centro della Confederazione o se la domanda d'asilo deve essere trattata nel quadro della procedura ampliata (art. 27 cpv. 4 nLAsi).

L'attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato a un RMNA nel centro della Confederazione prende inizio dopo il deposito della domanda d'asilo. Questo anche laddove non sia ancora stato accertato se i dati sull'età forniti dalla persona corrispondono all'età effettiva della stessa e la SEM debba successivamente procedere a tale accertamento (cfr. cpv. 1). È importante che la SEM adotti le misure necessarie per la nomina di una persona di fiducia sin dalla presentazione della domanda d'asilo. L'attività della persona di fiducia si protrae fintantoché il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all'aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2). Nella procedura celere ciò significa, di norma, fino all'esecuzione dell'eventuale allontanamento o fino alla concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Nella procedura ampliata l'attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae invece, di norma, fino alla decisione di sottoporre la domanda d'asilo alla procedura ampliata, ossia fino all'audizione sui motivi d'asilo compresa (cfr. art. 29 nLAsi). Nei casi Dublino quest'attività si protrae fino al trasferimento nello Stato Dublino competente in ragione degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III (cfr. cpv. 2^{bis}).

Se un minorenne non accompagnato deposita una domanda d'asilo all'aeroporto, analogamente a quanto previsto in caso di soggiorno in un centro della Confederazione l'interessato

¹⁴ RS 101

¹⁵ RS 0.107

beneficia di un rappresentante legale assegnato che funge da persona di fiducia dal deposito della domanda all'esecuzione dell'eventuale allontanamento, al trasferimento nello Stato Dublino competente o al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2). Anche in questo caso l'attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae fintantoché il richiedente l'asilo minore non accompagnato permane all'aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età. Se invece il minore non accompagnato che deposita una domanda d'asilo all'aeroporto è autorizzato a entrare in Svizzera ed è attribuito a un centro della Confederazione (cfr. art. 22 cpv. 6 e 23 cpv. 2 nLAsi), si applicano le disposizioni valide in caso di soggiorno in un centro della Confederazione. Se il minore è attribuito a un Cantone si applica il capoverso 2^{quater}.

Nella procedura Dublino la persona di fiducia svolge la propria attività, indipendentemente dal luogo di soggiorno (centro della Confederazione, aeroporto, Cantone), fino al trasferimento del richiedente l'asilo minore non accompagnato nello Stato Dublino competente (cpv. 2^{bis}). Ciò corrisponde alla disciplina del regolamento Dublino III.

Secondo l'articolo 102h capoverso 1 nLAsi, il richiedente l'asilo può rinunciare alla rappresentanza legale. Nel caso di un RMNA questa decisione presuppone la capacità di discernimento¹⁶, la cui valutazione si fonda da un lato sulla fattispecie concreta e dall'altro sullo stadio dello sviluppo del bambino. Anche se in questi casi il rappresentante legale non rappresenta più il RMNA, rimane competente in veste di persona di fiducia nel centro della Confederazione o all'aeroporto (cpv. 2^{ter}). La designazione di una persona di fiducia per RMNA costituisce infatti una misura obbligatoria volta a garantire il rispetto dei diritti e doveri procedurali per RMNA nella procedura d'asilo e a tutelare gli interessi superiori del minore (cfr. decisione D-5672/2014 del TAF del 6 gen. 2016).

Ad capoverso 2^{quater} (nuovo)

Il presente capoverso corrisponde senza modifiche materiali al capoverso 2 vigente. Per il richiedente l'asilo minore non accompagnato è designato, quanto prima dopo l'attribuzione al Cantone (cfr. art. 27 cpv. 4 nLAsi), un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata tempestivamente, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia. Se l'onere amministrativo necessario per l'adozione di una misura di protezione del minore è oggettivamente sproporzionato in considerazione della durata prevedibilmente breve del soggiorno di un RMNA in Svizzera o dell'imminente raggiungimento della maggiore età oppure se la misura di protezione potrà essere realizzata soltanto dopo che il RMNA è partito o ha raggiunto la maggiore età, occorre parimenti designare immediatamente una persona di fiducia¹⁷. La sua attività si protrae per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. In questo modo ci si propone di garantire che i richiedenti l'asilo minorenni abbiano accesso in qualsiasi momento a una persona di fiducia anche dopo l'attribuzione a un Cantone. Sebbene il ruolo della persona di fiducia sia simile a quello del curatore ai sensi del CC, la designazione di una persona di fiducia non esonera l'autorità di protezione dei minori dall'ordinare misure secondo il diritto in materia di protezione dell'infanzia. La designazione non va pertanto considerata un'alternativa alla curatela o tutela ma come una soluzione transitoria fino alla nomina, al più presto possibile, di un curatore o tutore (cfr. anche art. 327a segg. del Codice civile svizzero del 10 dic. 1907¹⁸ [CC]).

Ad capoverso 2^{quinqies} (nuovo)

Il presente capoverso disciplina la competenza per la nomina della persona di fiducia nonché la durata della sua attività ove il richiedente l'asilo minore non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non sia stato attribuito a un Cantone. Non sono attribuite le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento ed è passata in giudicato la decisione sull'asilo in un centro della Confederazione o la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione (art. 27 cpv. 4 nLAsi). In questi casi spetta

¹⁶ Cfr. art. 16 CC

¹⁷ Cfr. anche le raccomandazioni della CDOS del 20 mag. 2016 sui minori non accompagnati del settore dell'asilo (disponibili in francese e tedesco).

¹⁸ RS 210

al Cantone di soggiorno nominare immediatamente una persona di fiducia per il richiedente l'asilo (cfr. cpv. 2^{quater}). Se la domanda d'asilo del minore è stata trattata in procedura celere, la persona di fiducia si tiene a disposizione per l'intera durata della procedura di allontanamento ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2^{quater}). Nella procedura Dublino l'attività della persona di fiducia si protrae fino al trasferimento del minore non accompagnato nello Stato Dublino competente (cpv. 2^{bis}).

Se l'interessato è attribuito a un Cantone (p. es. per la procedura ampliata oppure se allo scadere della durata massima di permanenza nel centro della Confederazione di 140 giorni la decisione sull'asilo o la decisione di allontanamento non è ancora passata in giudicato) si applica il capoverso 2^{quater}.

Ad capoverso 3 frase introduttiva

Questo capoverso disciplina le qualifiche e i compiti della persona di fiducia. Già la disposizione vigente prevede che la persona di fiducia disponga di conoscenze del diritto in materia di asilo e del diritto relativo alla procedura Dublino. La frase introduttiva è precisata aggiungendo che la persona di fiducia deve ugualmente disporre di conoscenze dei diritti dei fanciulli e di esperienza nell'ambito dei minorenni. Il suo compito principale è la difesa degli interessi del minore nella procedura d'asilo, per cui sono necessarie non soltanto conoscenze della procedura d'asilo ma anche dei diritti dei fanciulli. Già la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo aveva stabilito che la funzione di persona di fiducia è di natura variegata e comprende, oltre, alla difesa degli interessi nella procedura d'asilo vera e propria, anche compiti amministrativi e organizzativi (p. es. assistenza nel luogo di residenza, risoluzione di questioni di tecnica assicurativa, garanzia di eventuali cure mediche o psicologiche; cfr. la sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo GICRA 2003 n. 1). I requisiti completati posti dalla SEM alle future persone di fiducia nei centri della Confederazione soddisfano pure le raccomandazioni della CDOS¹⁹. Servono alle autorità cantonali per stabilire i requisiti che devono soddisfare le persone di fiducia.

Articolo 7a (abrogato)

A fronte del fatto che d'ora in poi tutti i richiedenti l'asilo avranno diritto a una protezione giuridica completa e gratuita, l'articolo 7a OAsi 1 può essere abrogato. La protezione giuridica è ora disciplinata dagli articoli 52a segg. AP-OAsi 1.

Articolo 8 capoversi 1 lettere b e c nonché 2

La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all'atto dell'entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione (cfr. art. 19 cpv. 1 nLAsi). Se uno straniero si annuncia presso un'autorità cantonale o federale, secondo il diritto vigente esso è indirizzato verso il più vicino CRP. D'ora in poi per il deposito delle domande d'asilo le persone interessate saranno attribuite a un centro della Confederazione (art. 24 nLAsi) oppure a un centro cantonale o comunale (art. 24d nLAsi). Per legge non è ammesso il deposito di domande d'asilo in centri speciali (cfr. art. 24a cpv. 3 nLAsi). Occorre pertanto adeguare la disposizione vigente del capoverso 1 lettera b. L'adeguamento della lettera c è di natura meramente redazionale. Il capoverso 2 va pure adeguato, sotto il profilo redazionale, alla modifica del capoverso 1 lettera b. Come già tuttora, le autorità cantonali o federali dovranno indirizzare le persone desiderose di presentare una domanda d'asilo verso il più vicino centro della Confederazione.

¹⁹ Raccomandazioni della CDOS del 20 mag. 2016 sui minori non accompagnati del settore dell'asilo (disponibili in francese e tedesco).

Articolo 9 (abrogato)

A seguito della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 la competenza per l'audizione dei richiedenti l'asilo in merito ai motivi d'asilo non incombe più ai Cantoni ma alla SEM. Nel quadro della modifica urgente della LAsi del 28 settembre 2012 (modifica urgente della LAsi), pertanto, la disposizione secondo cui la domanda d'asilo di una persona titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio va depositata presso l'autorità cantonale competente è abrogata (art. 20 LAsi nella versione del 27 dicembre 2006). Siccome l'abrogazione è valevole soltanto fino al 28 settembre 2019, con la modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure d'asilo essa è traspunta a tempo indeterminato nel diritto ordinario. Con ciò è traspunta a tempo indeterminato nel diritto ordinario anche l'abrogazione della pertinente disposizione esecutiva (art. 9 D-OAsi 1).

Articolo 10 (abrogato)

Con la modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure d'asilo, la soppressione della possibilità di presentare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, è traspunta a tempo indeterminato nel diritto ordinario. Occorre pertanto trasporre a tempo indeterminato nel diritto ordinario anche l'abrogazione dell'articolo 10 OAsi 1 in cui era disciplinata la procedura presso una rappresentanza svizzera all'estero.

Articolo 12 capoverso 2

Il capoverso 2 dell'articolo 12 è stato adeguato nel quadro delle modifiche di ordinanze afferenti alla modifica urgente della LAsi. Siccome questo adeguamento è valevole soltanto fino al 28 settembre 2019 occorre trasporlo a tempo indeterminato nel diritto ordinario.

Titolo prima dell'articolo 13

Sezione 2a: Centri della Confederazione (nuova)

Analogamente alla struttura della LAsi, anche nell'OAsi 1 è inserita una nuova sezione sui centri della Confederazione.

Articolo 13 (nuovo) Funzione dei centri della Confederazione

I richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri della Confederazione (art. 24 D-LAsi), in centri speciali (art. 24a D-LAsi) o in centri cantonali o comunali (art. 24d D-LAsi). L'espressione «centri della Confederazione» costituisce l'iperonimo. È quanto esplicitato nel rimando tra parentesi dell'articolo 13 D-OAsi 1. Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d'asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione. Nella prassi le funzioni dei centri devono orientarsi alle necessità delle diverse fasi procedurali. È importante prevedere soluzioni flessibili e praticabili. Nell'ordinanza del DFGP²⁰ sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (in seguito ordinanza DFGP) occorre disciplinare le modalità concrete dell'alloggiamento nei centri della Confederazione, per esempio per quanto riguarda gli orari di uscita e l'alloggiamento separato dei RMNA. Anche questa ordinanza è prevista entrare in vigore nella primavera 2019.

I Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione vengono compensati per le loro prestazioni speciali nell'espletamento delle procedure d'asilo e nell'esecuzione degli allontanamenti. Quale compenso ottengono una riduzione del numero di attribuzioni di richiedenti l'asilo in vista della procedura ampliata conformemente all'articolo 21 capoverso 5 D-OAsi 1.

²⁰ RS 142.311.23

Articolo 14 (nuovo)

Soggiorno nei centri della Confederazione

Per motivi di sistematica, le disposizioni dell'articolo 16 OAsi 1 vigente sono ora contenute nell'articolo 14 D-OAsi 1 (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione» nell'OAsi 1) e si riferiscono a tutti i centri della Confederazione, compresi i centri speciali (art. 24a nLAsi), nonché i centri cantonali e comunali (art. 24d cpv. 6 nLAsi).

Ad capoverso 1

Come sinora, durante il loro soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l'asilo devono tenersi a disposizione della SEM. Solo a questa condizione è possibile espletare le procedure in maniera quanto più possibile celere.

Ad capoverso 2

La durata massima del soggiorno nei centri della Confederazione è di 140 giorni (art. 24 cpv. 4 nLAsi). La disciplina dell'articolo 16 capoverso 2 OAsi 1 vigente, secondo cui la durata massima del soggiorno in un centro di registrazione e procedura è di 90 giorni, va pertanto adeguata conseguentemente.

Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine (art. 24 cpv. 5 nLAsi). Mediante il termine «appropriato» si tiene conto della legittima esigenza di flessibilità. In questo settore è importante poter agire secondo il singolo caso. Un prolungamento potrebbe ad esempio essere motivato da un semplice esame dei documenti o da una breve audizione supplementare relativa a una questione concreta nel quadro della domanda d'asilo. Dev'essere possibile prorogare la durata massima del soggiorno in un centro della Confederazione anche qualora, nel quadro di un ricorso pendente dinanzi al TAF, l'emanazione di una sentenza appaia imminente. Per accertamenti che non possono essere effettuati a breve termine, dopo lo scadere dei 140 giorni il richiedente l'asilo è assegnato a un Cantone per l'ulteriore trattamento della sua domanda d'asilo nel quadro della procedura ampliata. Dev'essere altresì possibile prorogare la durata massima del soggiorno se dopo il passaggio in giudicato di una decisione materiale negativa o di una decisione di non entrata nel merito l'esecuzione dell'allontanamento appare imminente (cfr. art. 24 cpv. 5 nLAsi). Ciò è il caso ove sia sufficientemente probabile che l'allontanamento sia eseguito in tempi brevi (DTF 127 II 168, consid. 2b con rimandi).

Articolo 15 (nuovo)

Assegnazione a un centro speciale

L'articolo 16b OAsi 1 è abrogato per ragioni di sistematica e il suo contenuto viene ora disciplinato con alcune modifiche nell'articolo 15 D-OAsi 1 (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»). L'articolo 15 OAsi 1 disciplina l'assegnazione di richiedenti l'asilo che si trovano in un centro della Confederazione a un centro speciale. La disposizione secondo cui nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l'asilo attribuiti a un Cantone (art. 24a cpv. 2 nLAsi) non è oggetto dell'articolo 15 OAsi 1.

Il diritto vigente prevede già la possibilità di alloggiare in centri specifici i richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblico o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione e di procedura (art. 26 cpv. 1^{bis} LAsi). Con la modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo i richiedenti che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblico o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri della Confederazione sono assegnati sistematicamente a centri speciali. Simultaneamente è disposta nei loro confronti l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (art. 24a cpv. 1 nLAsi in combinato disposto con l'art. 74 cpv. 1^{bis} e 2 nLStr). I RMNA devono essere alloggiati in strutture consone ai loro bisogni, pertanto non è prevista la loro assegnazione a centri speciali. All'entrata in un centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo vanno informati, oralmente e mediante promemoria in diverse lingue, sulla possibilità che siano assegnati a un centro speciale e sulle relative condizioni.

Ad capoverso 1

La disposizione del capoverso 1 corrisponde in parte al capoverso 1 dell'articolo 16*b* OAsi 1 vigente. Sono effettuati unicamente piccoli adeguamenti redazionali in ragione del nuovo articolo 24*a* nLAsi.

L'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita con «centri della Confederazione». La nozione di centro della Confederazione include tutti i centri di cui agli articoli 24 segg. nLAsi, compresi i centri della Confederazione gestiti dai Cantoni e dai Comuni (art. 24*d* cpv. 6 nLAsi; vedasi al riguardo anche il rimando tra parentesi dell'art. 13 D-OAsi 1). Contrariamente alla normativa odierna, in futuro l'attribuzione a un centro speciale presuppone che il richiedente l'asilo comprometta considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici (cfr. art. 26 cpv. 1^{bis} LAsi e 24*a* cpv. 1 nLAsi), pertanto il capoverso 1 va adeguato conseguentemente. Se sono soddisfatte le condizioni per l'attribuzione a un centro speciale, d'ora in poi l'attribuzione dovrà intervenire sistematicamente. Occorre pertanto adeguare conseguentemente il vigente capoverso 1 (sostituzione dell'espressione «può assegnare» con «assegna»).

Conformemente al diritto vigente occorre tenere conto del principio dell'unità della famiglia (art. 16*b* cpv. 1 OAsi 1). Trattandosi di un principio sancito dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale che va comunque sempre osservato nella prassi, l'ultimo periodo del capoverso 1 può essere stralciato. Prima di attribuire un richiedente l'asilo a un centro speciale, nel quadro dell'esame della proporzionalità occorre vagliare se in caso di adozione del provvedimento sarebbe tenuto debito conto di questo principio. La separazione dei membri di una famiglia è ammissibile unicamente in casi giustificati, per esempio in caso di interesse pubblico preponderante oppure se il comportamento dell'interessato compromette le relazioni familiari, oppure espone a pericolo gli altri membri della famiglia (p. es. in caso di minaccia o aggressione nei riguardi di un membro della famiglia). Con la presente modifica si intende stabilire esplicitamente in questo capoverso che i minorenni non possono essere alloggiati nei centri speciali. L'assegnazione a un centro speciale costituisce una misura disciplinare (cfr. art. 16*e* cpv. 1 lett. f dell'ordinanza DFGP). Nel quadro dell'ordinazione delle possibili misure, la SEM considera il principio della proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la durata della misura disciplinare.

Anche la procedura di ordinazione dell'assegnazione a un centro speciale è disciplinata nell'ordinanza DFGP (art. 16*f* seg.). L'ordinazione di misure disciplinari compete alla direzione del CRP (risp. centro della Confederazione) e l'assegnazione a un centro speciale può essere ordinata unicamente da questa (art. 16*g* cpv. 2 ordinanza DFGP). L'ordinazione di qualsivoglia misura disciplinare si fonda su una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del servizio di sicurezza e assistenza all'attenzione della direzione dell'alloggio. La comunicazione deve comprendere i dati personali della persona interessata e illustrare i fatti denunciati con la data. Alla persona interessata è concesso il diritto di essere sentita in un centro speciale prima della pronuncia della decisione di assegnazione. Quest'ultima è notificata per scritto e contiene i motivi dell'assegnazione, la durata e i pareri menzionati nel quadro della concessione del diritto di essere sentiti. Le modalità di notifica della decisione d'assegnazione sono rette dall'articolo 12° nLAsi, per cui se è stato designato un rappresentante legale la decisione è notificata mediante consegna al fornitore di prestazioni incaricato, il quale la comunica il medesimo giorno al rappresentante legale designato.

L'assegnazione a un centro speciale costituisce una decisione incidentale impugnabile soltanto con ricorso distinto, ossia che può essere impugnata soltanto con ricorso contro la decisione finale (cfr. art. 107 cpv. 1 LAsi). Se il richiedente l'asilo deve rimanere in un centro della Confederazione anche dopo una decisione sull'asilo negativa di prima istanza (fino alla partenza dalla Svizzera), tale provvedimento deve essere oggetto di una nuova decisione. Se esiste già una decisione finale passata in giudicato sono applicate le disposizioni dell'OEA, in virtù delle quali, in linea di massima, il ricorso contro queste decisioni ha effetto sospensivo, ma tale effetto può essere tolto dall'autorità inferiore (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). Se in un caso concreto l'assegnazione a un centro speciale deve intervenire quanto prima possibile e senza indugio, la SEM può revocare l'effetto sospensivo.

Ad capoverso 2

Il capoverso 2 dell'articolo 16b OAsi 1 vigente precisa quando vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo. Come suesposto, con la modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo l'assegnazione a un centro speciale presuppone che il richiedente comprometta considerevolmente la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 24a cpv. 1 nLAsi). Le esigenze per l'assegnazione a un centro speciale sono pertanto inasprite e la definizione di compromissione della sicurezza e dell'ordine pubblici proposta dal diritto vigente è superata. Come in altri ambiti del diritto occorrerà tuttavia attendere che l'applicazione del diritto concretizzi nella prassi la nozione di compromissione considerevole. Ci si astiene pertanto dal definire questa nozione.

Siccome il fatto di perturbare considerevolmente l'esercizio regolare nonché la sicurezza di un centro continuerà a essere motivo di assegnazione a un centro speciale, il capoverso 3 dell'articolo 16b OAsi 1 vigente è ripreso nel capoverso 2 con adeguamenti minimi di natura squisitamente redazionale. L'espressione «centro di registrazione e procedura» è sostituita con «centro della Confederazione». Il periodo introduttivo del capoverso 2 è inoltre completato con l'aggiunta di «disturbo considerevole della sicurezza», conformemente al nuovo tenore dell'articolo 24a capoverso 1 nLAsi. La lettera b del capoverso 2 è peraltro adeguata onde includere, tra i fattori di disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza di un centro, anche il fatto di disattendere le regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione (in precedenza: le regole di condotta comunicate dal responsabile del centro o dal suo rappresentante). La nuova disposizione non prevede peraltro più, quale presupposto, che il richiedente disturbi, minacci o metta in pericolo *ripetutamente* il personale. Con ciò ci si propone di garantire la possibilità di reagire immediatamente in caso di grave minaccia o esposizione a pericolo del personale o di altri richiedenti l'asilo, senza dover attendere il ripetersi del comportamento in questione. Infine, è abrogato l'articolo 16b capoverso 3 lettera c OAsi 1 (assegnazione del richiedente a un centro speciale perché ostacola ripetutamente l'esercizio regolare del centro di registrazione e di procedura, in particolare rifiutandosi di svolgere lavori domestici o disturbando la quiete notturna). Ciò si giustifica in quanto l'assegnazione a un centro speciale presuppone ora un disturbo considerevole dell'esercizio e della sicurezza dei centri della Confederazione e può essere accompagnata da un'assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio (art. 24a cpv. 1 nLAsi). Il presupposto cumulativo secondo cui occorre disturbare sia l'esercizio che la sicurezza non sarebbe soddisfatto ad esempio da un ripetuto rifiuto di svolgere lavori domestici. In caso di violazione grave del regolamento interno la persona in questione può essere assegnata a un centro speciale (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. a OAsi 1). Sia i lavori domestici che la quiete notturna sono disciplinati nel regolamento interno dei centri di registrazione e procedura per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione²¹ della SEM e continuano dunque a costituire possibili motivi per un'assegnazione.

Ad capoversi 3 e 4

Il capoverso 3 corrisponde in linea di principio al capoverso 4 dell'articolo 16b OAsi 1 vigente.

In futuro l'assegnazione a un centro speciale sarà accompagnata dall'assegnazione di un luogo di soggiorno o dal divieto di accedere a un dato territorio (cfr. art. 74 cpv. 1^{bis} nLStr). La pertinente competenza incombe alle autorità cantonali ed è codificata espressamente nel capoverso 4.

Per consentire alle autorità cantonali competenti di disporre l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio nel quadro dell'assegnazione a un centro speciale, bisogna che esse siano informate dell'assegnazione del richiedente l'asilo a un centro speciale. Nel capoverso 3 è pertanto integrata una nuova norma secondo cui la SEM è tenuta a informare senza indugio l'autorità cantonale competente in merito all'assegnazione a un centro speciale nonché ai pertinenti motivi. Dopo aver disposto l'assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio, l'autorità cantonale competente ne informa la SEM.

²¹ <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/weiteres/hausordnung-evz-i.pdf>

Dato che la qualifica della decisione di assegnazione come decisione incidentale impugnabile soltanto con ricorso distinto risulta già dal diritto vigente, l'articolo 16b cpv. 6 OAsi 1 può essere abrogato (cfr. commenti al cpv. 1).

Articolo 16 (nuovo) Esercizio dei centri della Confederazione

In merito all'abrogazione della disposizione vigente dell'articolo 16 OAsi 1 (Soggiorno nel centro di registrazione e di procedura) rimandiamo al commento ad articolo 13 D-OAsi 1.

Il nuovo articolo 16 D-OAsi 1 autorizza il DFGP a disciplinare l'esercizio dei centri della Confederazione. Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 18 OAsi 1, abrogato per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»). In futuro i richiedenti l'asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione. L'espressione «centri della Confederazione» è l'iperonimo con cui sono designati i centri della Confederazione di cui all'articolo 24 nLAsi, i centri speciali di cui all'articolo 24a nLAsi e i centri cantonali e comunali di cui all'articolo 24d nLAsi (vedi anche rimando tra parentesi dell'art. 13 D-OAsi 1).

Siccome le disposizioni dell'ordinanza emanata dal Dipartimento sono applicabili a tutti i centri della Confederazione (quale iperonimo) occorre un pertinente adeguamento redazionale. La disposizione è pure stata completata affinché la suddetta ordinanza dipartimentale non disciplini soltanto le condizioni di entrata e uscita ma anche le condizioni del soggiorno.

Articolo 16a (abrogato)

La modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo prevede una durata massima di 140 giorni del soggiorno dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione per l'espletamento della procedura celere e della procedura Dublino (art. 24 cpv. 4 nLAsi). Le persone oggetto di una procedura ampliata sono attribuite come sinora ai Cantoni (art. 26d nLAsi).

Dall'entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d'asilo tutte le strutture di accoglienza per richiedenti l'asilo rientranti nella competenza federale sono denominate centri della Confederazione. Conseguentemente la nozione include anche i centri esterni, che pertanto sono parimenti soggetti alla normativa riguardante i centri della Confederazione. Decadono così tutte le norme specifiche vertenti sui centri esterni, quindi l'articolo 16a OAsi 1 vigente può essere abrogato.

Anche in futuro è prevista la possibilità di reagire a un numero crescente di domande d'asilo. Come già indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della LAsi (riassetto del settore dell'asilo), la responsabilità primaria per la messa a disposizione di posti di alloggio di riserva spetta all'autorità competente (Confederazione o Cantoni, a seconda del tipo di procedura). I 5000 posti previsti nei centri della Confederazione comprendono pertanto già una riserva del 20 per cento per fronteggiare le fluttuazioni. Ciò nonostante occorre prevedere le necessarie misure per poter reagire quanto più possibile celermente in caso di aumento considerevole del numero di domande d'asilo. Una ripartizione anticipata tra i Cantoni prima della scadenza della permanenza massima di 140 giorni nei centri della Confederazione può pertanto rivelarsi necessaria in particolare se la riserva del 20 per cento non è più sufficiente a causa di un notevole e rapido aumento delle domande d'asilo in seguito a una situazione di crisi in uno Stato di provenienza dei richiedenti l'asilo (art. 24 cpv. 6 nLAsi). Per evitare che le strutture ricettive raggiungano i loro limiti di capacità vi è inoltre la possibilità di alloggiare i richiedenti in centri cantonali o comunali (art. 24d nLAsi). Infine, ove le strutture di alloggio previste non bastassero, vi è la possibilità di utilizzare per al massimo tre anni, senza autorizzazione cantonale o comunale, anche edifici e infrastrutture militari della Confederazione (art. 24c nLAsi).

Articolo 16b (abrogato)

Per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»), il contenuto dell'articolo 16b è ora codificato nell'articolo 15 D-OAsi 1 (Assegnazione a un centro speciale), pertanto la disposizione vigente può essere abrogata.

Articolo 16c (abrogato)

Siccome anche i centri speciali sono compresi nell'iperonimo «centri della Confederazione», la normativa generale riguardante il soggiorno e la durata del soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 14 D-OAsi 1) si applica anche ai centri speciali. Non occorre pertanto più una normativa specifica e l'articolo 16c OAsi 1 può quindi essere abrogato.

Articolo 17 (abrogato)

In virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo, in una situazione particolare anche i centri esterni rientrano nella nozione di centri della Confederazione, pertanto la presente disposizione può essere abrogata (cfr. al riguardo il commento ad art. 16a OAsi 1).

Articolo 18 (abrogato)

Per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»), il contenuto dell'articolo 18 è ora codificato nell'articolo 16 D-OAsi 1 (Esercizio dei centri della Confederazione), pertanto la disposizione vigente può essere abrogata.

Articolo 19 rubrica e capoverso 1

Verifica dell'identità e interrogatorio sommario

Conformemente all'articolo 19 capoverso 1 OAsi 1 vigente, per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei CRP, nei centri speciali o nei centri esterni. In futuro i richiedenti l'asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione (vedi anche il commento ad art. 13 D-OAsi 1). Siccome in futuro una siffatta verifica dell'identità dei richiedenti potrà essere espletata in tutti i centri della Confederazione, occorre un pertinente adeguamento redazionale della disposizione vigente.

Il vigente capoverso 2 dell'articolo 19 OAsi 1, che concretizza l'iter dell'interrogatorio sommario, non necessita di modifica alcuna in virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo. Tuttavia, siccome l'interrogatorio sommario è ora disciplinato, a livello di legge, nell'articolo 26 capoverso 3 nLAsi (e non più come sinora nell'art. 26 cpv. 2 LAsi), occorre modificare il rimando tra parentesi alla LAsi.

Articolo 20 (abrogato)

Conformemente al diritto vigente, prima di avviare la procedura d'asilo è svolto un colloquio preliminare consultivo in cui è accertato se la domanda d'asilo è conforme alla legge e sufficientemente motivata (art. 25a LAsi). L'articolo 20 OAsi 1 vigente precisa che il colloquio preliminare consultivo è svolto nell'ambito dell'interrogatorio sommario (cfr. art. 20 cpv. 1 OAsi 1), ovvero immediatamente prima dell'inizio dell'audizione (cfr. art. 20 cpv. 2 OAsi 1). In virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure, in futuro i pertinenti accertamenti saranno svolti durante la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 3 nLAsi). Non occorre pertanto più specificare a livello di ordinanza il momento di questi accertamenti. La presente disposizione può pertanto essere abrogata.

Articolo 20a *Accertamento medico*

I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo o al momento della concessione del diritto di essere sentiti. I problemi di salute fatti valere successivamente possono essere presi in considerazione se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici (art. 26a nLAsi).

Dato che in futuro i richiedenti l'asilo saranno tenuti, nel quadro del loro obbligo di collaborare, a sottoporsi agli esami medici ordinati dalla SEM (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f nLAsi), occorre adeguare conseguentemente il rimando tra parentesi alla LAsi nell'articolo 20a D-OAsi 1. Se la comprensione linguistica tra il richiedente l'asilo e il personale medico non è possibile si ricorre a interpreti certificati. Vi si può rinunciare se dal punto di vista medico si tratta manifestamente di un caso di minima gravità.

Al capoverso 1 occorre pure precisare che il richiedente l'asilo deve essere informato in merito all'iter dell'accertamento medico già durante la fase preparatoria. Ciò è importante giacché il richiedente l'asilo interessato è tenuto a far valere i problemi di salute rilevanti quanto prima possibile dopo la presentazione della domanda (cfr. art. 26a cpv. 1 nLAsi). Sempre nel capoverso 1 è inoltre necessario prevedere espressamente che nel quadro della fase preparatoria deve essere presentata al richiedente l'asilo una dichiarazione di consenso all'inoltro dei dati medici rilevanti per l'esecuzione di un allontanamento alle autorità esecutive. In assenza di un tale consenso i dati non possono essere inoltrati dato che si tratta di dati personali degni di particolare protezione. Il consenso è valido soltanto se è volontario e segue un'informazione adeguata. Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione il consenso deve essere esplicito (cfr. art. 3 lett. c n. 2, art. 4 cpv. 5 e art. 17. cpv. 2 lett. c della legge federale del 19 luglio 1992²² sulla protezione dei dati [LPD]).

Nel capoverso 2 occorre adeguare il rimando alla disposizione della LAsi riguardante l'accertamento medico (sinora art. 26^{bis} LAsi, ora art. 26a nLAsi). Occorre altresì adeguare il rimando alla legge federale del 18 dicembre 1970²³ sulle epidemie, frattanto interamente riveduta (vedi legge federale del 28 settembre 2012²⁴ sulle epidemie, entrata in vigore il 1° gennaio 2017).

Articolo 20b (nuovo) Procedura Dublino

Le principali fasi procedurali nella procedura Dublino sono espletate sin dalla fase preparatoria, che nella fase Dublino dura al massimo dieci giorni (cfr. art. 26 cpv. 1 nLAsi). In questo contesto sono rilevate le generalità e sono allestite schede dattiloscopiche e fotografie (art. 26 cpv. 2 nLAsi). Durante la fase preparatoria il richiedente l'asilo può inoltre essere interrogato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese (art. 26 cpv. 3 nLAsi). Infine, durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto con la banca dati Eurodac e la verifica delle impronte digitali. Successivamente è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato Dublino (art. 26 cpv. 4 nLAsi).

Ad capoverso 1

La procedura Dublino non prevede l'audizione sui motivi d'asilo (art. 36 cpv. 1 LAsi). Durante l'interrogatorio sommario conformemente all'articolo 26 capoverso 3 nLAsi occorre tuttavia concedere al richiedente l'asilo il diritto di essere sentito.

Ad capoverso 2

Dopo la fase preparatoria sono svolte le seguenti fasi procedurali: redazione finale della decisione sull'asilo e notificazione della decisione sull'asilo (art. 20c lett. g e h D-OAsi 1). Diversamente da quanto previsto nella procedura celere, nella procedura Dublino la bozza della decisione non è sottoposta per parere al rappresentante legale (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi).

Articolo 20c (nuovo) Procedura celere

Il legislatore ha autorizzato il Consiglio federale a stabilire le singole fasi della procedura celere (art. 26c nLAsi).

²² RS 235.1

²³ RS 818.101

²⁴ RS 818.101

Al termine della fase preparatoria è avviata la procedura d'asilo vera e propria. In questo contesto si decide se una domanda d'asilo è trattata nel quadro della procedura celere o ampliata. Come il Consiglio federale ha già osservato nel suo messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo²⁵, non sussiste un diritto al trattamento della domanda d'asilo nella procedura ampliata o celere. Per l'assegnazione alla procedura ampliata la SEM emana tuttavia una decisione incidentale impugnabile soltanto con ricorso contro la decisione finale (art. 107 cpv. 1 LAsi).

La procedura celere dura al massimo otto giorni lavorativi (cfr. art. 37 cpv. 2 nLAsi). In questo contesto occorre anzitutto preparare ed espletare l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti (lett. b). Segue uno smistamento nel cui contesto è stabilito se proseguire la procedura celere o passare alla procedura ampliata e quindi se procedere all'attribuzione cantonale (lett. d). Se non è possibile portare a termine la procedura entro otto giorni, per esempio in quanto occorrono ulteriori accertamenti (art. 26d nLAsi), si passa alla procedura ampliata. In caso contrario è stesa una bozza della decisione (lett. e). Se la decisione è negativa, la bozza è sottoposta per parere al rappresentante legale competente (lett. f e art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi). Al termine è redatta la decisione finale, la quale viene notificata al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale o, qualora il richiedente abbia rinunciato alla rappresentanza assegnata, al richiedente l'asilo stesso o alla persona da lui autorizzata (lett. g e h in combinato disposto con l'art. 12a cpv. 2 e 3 nLAsi).

Il proposto articolo 20c D-OAsi 1 riprende quasi interamente l'articolo 17 dell'ordinanza del 4 settembre 2013²⁶ sulle fasi di test (OTest). La disciplina ha infatti dato buone prove nella prassi.

Come indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo²⁷, anche nell'ambito della procedura celere saranno pronunciate decisioni positive o ordinate ammissioni provvisorie. La LAsi disciplina in modo conclusivo i casi cui si applica la procedura ampliata (cfr. art. 26d nLAsi). Anche secondo la LAsi vigente la SEM decide, nel quadro della strategia per il trattamento, quali domande vanno trattate in modo prioritario (art. 37b LAsi). Nel fissare la strategia per il trattamento la SEM deve tenere conto, oltre che della situazione nei Paesi di provenienza, anche del numero di domande d'asilo presentate, della prassi in materia d'asilo degli Stati membri dell'UE nei confronti dei Paesi di provenienza e dell'evidente fondatezza o infondatezza delle domande d'asilo.

Articolo 21 (nuovo) Attribuzione ai Cantoni

L'articolo 27 LAsi disciplina la ripartizione numerica dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni. Qui i Cantoni devono intendersi tra loro (art. 27 cpv. 1 LAsi). Se non riescono a intendersi la Confederazione, dopo averli consultati, stabilisce i criteri di ripartizione (art. 27 cpv. 2 LAsi).

La ripartizione numerica delle persone del settore dell'asilo è effettuata mediante attribuzione o assegnazione. Nel quadro dell'attribuzione il richiedente l'asilo passa da un centro della Confederazione o aeroporto a una struttura di accoglienza cantonale. Il Cantone di attribuzione è parimenti tenuto a eseguire l'eventuale allontanamento (cfr. art. 46 cpv. 1 LAsi). L'assegnazione presuppone invece l'esistenza di una decisione passata in giudicato. In questo caso il Cantone è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'allontanamento. Su richiesta, il Cantone concede il soccorso d'emergenza. Il richiedente soggiorna nel centro della Confederazione fino alla scadenza della durata massima di soggiorno di 140 giorni.

Ad capoverso 1

I Cantoni s'intendono in merito alla ripartizione dei richiedenti e in merito al computo delle prestazioni speciali fornite dai Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione o degli

²⁵ Messaggio del Consiglio federale del 3 sett. 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo (Riassetto del settore dell'asilo), FF 2014 6917, 6957.

²⁶ RS 142.318.1

²⁷ Messaggio del Consiglio federale del 3 sett. 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo (Riassetto del settore dell'asilo), FF 2014 6917, 6956.

aeroporti. L'intesa dev'essere ricercata in particolare dalla CDOS e dalla CDDGP. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all'attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.

Ad capoversi 2 e 4

Il capoverso 2 precisa quali gruppi di persone sono assegnati ai Cantoni e, con ciò, trasferiti in strutture di alloggio cantonali (cfr. lett. a-e). La ripartizione delle persone da attribuire dev'essere, in linea di massima, proporzionale alla popolazione, conformemente a una chiave di riparto ad hoc. Ciò riguarda, per esempio, tutti i richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata oppure cui è stato concesso l'asilo o è stata concessa l'ammissione provvisoria nel quadro della procedura celere (cfr. lett. a e b). Per quanto riguarda la ripartizione di persone cui è stato concesso l'asilo o l'ammissione provvisoria in modo proporzionale alla popolazione occorre però rilevare che un'assegnazione differenziata di questo tipo non è sempre realizzabile per la SEM. Nella prassi non è pertanto possibile che a ogni Cantone siano assegnate a ogni momento esattamente le medesime categorie di richiedenti, come previsto dal capoverso 2 lettere a-d. L'uniformità nella ripartizione può essere ottenuta soltanto con domande relativamente numerose. La SEM si sforza di puntare, nella misura del possibile e opportuno, a una ripartizione uniforme, anche per quanto concerne i criteri disciplinati all'articolo 22 D-OAsi 1.

In linea di massima la procedura Dublino e la procedura celere devono essere portate a termine con decisione passata in giudicato presso i centri della Confederazione, per cui i richiedenti l'asilo non sono poi attribuiti ai Cantoni. Il capoverso 2 lettera c menziona tuttavia le situazioni speciali nelle quali, in via eccezionale, allo scadere della durata massima del soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 e 5 nLAsi) non è ancora stata emanata una decisione di prima istanza sull'asilo e sull'allontanamento. In questi casi i richiedenti l'asilo devono essere attribuiti ai Cantoni. Può trattarsi, per esempio, di casi in cui durante la procedura Dublino occorrono ripetuti riesami²⁸. Possono peraltro verificarsi casi eccezionali, in procedura Dublino come in procedura celere, ove la decisione di prima istanza sull'asilo e sull'allontanamento non sia passata in giudicato entro lo scadere dei 140 giorni di soggiorno massimo in un centro della Confederazione o dopo la sua proroga (cfr. art. 24 cpv. 5 nLAsi) a causa di un ricorso pendente dinanzi al TAF. Questa durata di 140 giorni costituisce un tetto massimo fissato dalla legge che può essere adeguatamente prolungato se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento (art. 24 cpv. 5 nLAsi e art. 14 D-OAsi 1). Nei suddetti casi eccezionali dev'essere possibile attribuire il richiedente a un Cantone. Ciò significa che la persona è trasferita fisicamente nel Cantone indicato nella decisione. La partenza di queste persone dai centri della Confederazione ha un doppio effetto: da un lato, concorre a evitare il raggiungimento dei limiti delle capacità ricettive dei centri e, dall'altro, consente di non superare in maniera eccessiva la durata massima stabilita per legge.

L'attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione (art. 24 cpv. 6 nLAsi), in particolare nel caso in cui a seguito di un aumento rapido e significativo delle domande d'asilo dovuto a una situazione di crisi in uno Stato di provenienza i posti letto disponibili nei centri non sono più sufficienti. Come già illustrato nel messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, sia la Confederazione che i Cantoni devono prevedere una riserva di posti sufficiente per eventuali fluttuazioni del numero di domande d'asilo²⁹. In particolare in presenza di un incremento delle domande d'asilo rapido, significativo e superiore alle riserve previste per le normali fluttuazioni può tuttavia divenire necessario anticipare la ripartizione sui Cantoni anche nel quadro della procedura celere e della procedura Dublino. A livello d'ordinanza occorre concretizzare che i richiedenti l'asilo devono essere attribuiti ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione (cpv. 2 lett. d D-OAsi 1).

²⁸ Procedura di riesame: se una richiesta è respinta entro i termini previsti, lo Stato membro richiedente ha la possibilità di sollecitare il riesame della richiesta respinta.

²⁹ Messaggio del Consiglio federale del 3 sett. 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo (Riassetto del settore dell'asilo), FF 2014 6917, 6968.

Se in un caso menzionato al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza presso un centro della Confederazione, nel quadro della decisione di allontanamento è indicato il Cantone competente per l'esecuzione dello stesso. In linea di massima, l'esecuzione dell'allontanamento da un centro della Confederazione compete al Cantone di ubicazione del centro, salvo in caso di circostanze particolari che giustifichino l'attribuzione da parte della SEM a un altro Cantone di esecuzione (cfr. art. 46 cpv. 1^{bis} nLAsi in combinato disposto con l'art. 34 D-OAsi 1). Siccome la decisione di allontanamento indica già il Cantone competente per l'esecuzione dello stesso, dopo il soggiorno presso il centro della Confederazione la persona interessata dev'essere attribuita a quel Cantone (cpv. 4). Oltre che nei centri della Confederazione, le domande d'asilo possono essere presentate anche negli aeroporti svizzeri (cfr. art. 19 cpv. 1 nLAsi). In questi casi sono applicabili le disposizioni inerenti alla procedura d'asilo all'aeroporto (cfr. art. 22 seg. LAsi). In linea di massima, pertanto, la decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda e le persone interessate possono rimanere in aeroporto al massimo per 60 giorni. Se allo scadere di tale durata massima di soggiorno è stata emanata soltanto una decisione sull'asilo di prima istanza non ancora passata in giudicato, fatto salvo l'articolo 34 le persone interessate sono attribuite al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento nella relativa decisione (cpv. 4). Il Cantone di attribuzione è compensato per le sue prestazioni nel settore dell'esecuzione mediante una riduzione del numero di richiedenti l'asilo che gli vengono attribuiti per l'espletamento della procedura ampliata (cfr. cpv. 5).

Ad capoversi 3 e 5

Il capoverso 3 disciplina la chiave di riparto figurante all'allegato 3. La ripartizione proporzionale alla popolazione dev'essere effettuata conformemente alla chiave di riparto dell'allegato 3, la quale è verificata annualmente dalla SEM fondandosi sulle cifre rilevate dall'Ufficio federale di statistica per la popolazione residente permanente nei Cantoni. Dato che i Cantoni sono compensati per le loro prestazioni speciali (cfr. cpv. 5), la chiave di riparto disciplinata all'allegato 3 non prevede più, come finora, una compensazione supplementare. All'occorrenza la chiave di riparto è adeguata dal DFGP (cpv. 3).

I Cantoni che svolgono prestazioni speciali nella loro qualità di Cantoni di ubicazione di un centro della Confederazione o di un aeroporto sono compensati mediante una riduzione del numero di richiedenti l'asilo attribuiti loro in vista della procedura ampliata (cpv. 5). Sono considerate prestazioni speciali la messa a disposizione di posti di alloggio in centri della Confederazione, l'esecuzione delle partenze controllate e sotto scorta di polizia dagli aeroporti (nel cui quadro le persone vengono accompagnate - DEPA: Deportee Accompanied - oppure non vengono accompagnate - DEPU: Deportee Unaccompanied - durante il rimpatrio per via aerea) e la presa in carico delle persone assegnate in vista dell'esecuzione dell'allontanamento. Le detrazioni sono rette dalla dichiarazione congiunta scaturita dalla seconda conferenza nazionale sull'asilo del 28 marzo 2014 tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni.

Ad capoverso 6

Ciascun Cantone prende a proprio carico almeno il dieci per cento della quota parte attribuitagli conformemente alla chiave di riparto, così da garantire il concorso di tutti i Cantoni all'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Questa regola è contenuta anche nella dichiarazione congiunta della seconda conferenza nazionale sull'asilo del 28 marzo 2014.

Articolo 22 rubrica e capoverso 1 Attribuzione da parte della SEM

La disposizione proposta equivale sostanzialmente al vigente articolo 22 OAsi 1. Siccome il nuovo articolo 22 si riferisce unicamente alle persone attribuite a un Cantone, ossia che lasciano un centro della Confederazione o un aeroporto per essere trasferite in un alloggio cantonale, la rubrica non deve più riferirsi all'iperonimo «ripartizione» bensì parlare più concretamente di attribuzione. A fronte di ciò occorre altresì adeguare il rimando tra parentesi, giacché l'attribuzione ai Cantoni è retta unicamente dall'articolo 27 capoverso 3 nLAsi.

Il capoverso 1 precisa inoltre che la SEM assegna i richiedenti l'asilo ai Cantoni, *proporzionalmente alla popolazione*, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza. Sono segnatamente considerati casi particolarmente bisognosi di assistenza i RMNA e i richiedenti con seri problemi medici. Diversamente dalla formulazione vigente («ripartisce per quanto possibile equamente»), il riferimento all'assegnazione proporzionale alla popolazione garantisce che tutti i Cantoni si vedano attribuire proporzionalmente alla loro popolazione casi specifici quali, per esempio, i casi particolarmente bisognosi di assistenza. L'attribuzione proporzionale alla popolazione dei casi speciali non è realizzabile in maniera continua ma soltanto sul lungo periodo. Non è cioè possibile garantire che in ogni momento ogni Cantone sia chiamato a farsi carico di un numero di casi speciali proporzionale alla propria popolazione.

La SEM redige regolarmente una newsletter con informazioni attuali e dettagliate sulla ripartizione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni. La newsletter comprende in particolare anche una panoramica della ripartizione dei RMNA e dei richiedenti l'asilo con seri problemi medici. Una prima edizione di questa newsletter è stata consegnata a inizio novembre 2017 alle autorità di migrazione cantonali, ai coordinatori cantonali dell'asilo, ai delegati cantonali per l'integrazione e ai coordinatori cantonali dei rifugiati.

Articolo 23 (nuovo) Assegnazione per l'esecuzione dell'allontanamento

Per motivi sistematici, l'articolo 23 OAsi 1 vigente è ripreso all'articolo 24 D-OAsi 1. L'articolo 23 D-OAsi 1 disciplina l'assegnazione per l'esecuzione dell'allontanamento.

Se una persona del settore dell'asilo non è attribuita a un Cantone (vedi al riguardo il commento all'art. 21 seg. D-OAsi 1), in vista dell'esecuzione dell'allontanamento ordinato nei suoi riguardi occorre designare il Cantone responsabile dell'esecuzione. In questo caso la persona non è *attribuita* a un Cantone ma è *assegnata* a un Cantone in vista dell'esecuzione dell'allontanamento. La competenza per l'esecuzione degli allontanamenti spetta ai Cantoni (cfr. anche commento ad art. 21 D-OAsi 1).

Se una persona è oggetto di una decisione di espulsione giudiziaria passata in giudicato, in virtù della LAsi la SEM non pronuncia più l'allontanamento (art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1). Se tuttavia l'allontanamento è stato pronunciato prima dell'espulsione giudiziaria, la persona è già stata assegnata a un Cantone in vista dell'esecuzione dell'allontanamento. Nel caso in cui l'espulsione giudiziaria sia disposta in un altro Cantone dopo l'assegnazione, una volta che la decisione di espulsione è passata in giudicato la competenza per l'esecuzione dell'allontanamento è retta dalla regola di collisione prevista dalla convenzione dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione in merito alla collaborazione nel quadro dell'esecuzione degli allontanamenti del settembre 2016.

Articolo 23a (abrogato)

In futuro le audizioni saranno svolte esclusivamente nei centri della Confederazione (art. 29 cpv. 1 nLAsi). Nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo è pertanto stralciata la possibilità per la SEM di demandare le audizioni alle autorità cantonali (art. 29 cpv. 4 LAsi). L'articolo 23a OAsi 1 vigente disciplina a quali condizioni la SEM può accordarsi con i Cantoni in merito all'esecuzione di audizioni sui motivi d'asilo. Dato che in futuro i Cantoni non svolgeranno più audizioni, la norma è abrogata.

Articolo 24 (nuovo) Annuncio nel Cantone

La disciplina dell'articolo 24 vigente è abrogata giacché d'ora in poi dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente (art. 102h cpv. 1 nLAsi). Siccome il rappresentante legale è chiamato a partecipare anche all'audizione sui motivi d'asilo (art. 102k cpv. 1 lett. b nLAsi), non occorre più la presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso. Nel progetto per velocizzare le procedure

d'asilo è pertanto abrogato l'articolo 30 LAsi che disciplina la partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione. L'articolo 24 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l'articolo 30 LAsi e può pertanto essere abrogato.

Per motivi sistematici, il presente articolo riprende senza modifiche materiali la disciplina dell'articolo 23 OAsi 1 vigente riguardante l'annuncio nel Cantone delle persone del settore dell'asilo. Siccome in futuro i richiedenti l'asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione e siccome l'espressione «centri della Confederazione» è utilizzata quale iperonimo (cfr. art. 3 D-OAsi 1), occorre adeguare la disposizione sotto il profilo redazionale. Occorre altresì adeguare il rimando tra parentesi.

Dopo l'attribuzione da un CRP a un Cantone, i RMNA sono già attualmente accompagnati fino al servizio cantonale competente per l'annuncio a spese della Confederazione. Ciò rimarrà il caso anche in futuro.

Articolo 25 (abrogato)

L'articolo 25 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l'articolo 30 LAsi vigente e definisce le modalità secondo cui le date delle audizioni sono comunicate alle istituzioni di soccorso. A fronte della revoca della disposizione sulla partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione sui motivi d'asilo (art. 30 nLAsi), il presente articolo va parimenti abrogato. Rimandiamo al riguardo anche al commento ad articolo 24 D-OAsi 1.

Articolo 26 (abrogato)

L'articolo 26 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l'articolo 30 LAsi, il quale disciplina la partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione. A fronte dell'abrogazione dell'articolo 20 LAsi nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo, il presente articolo va parimenti abrogato. Rimandiamo al riguardo anche al commento ad articolo 24 D-OAsi 1.

Articolo 34 Designazione del Cantone d'esecuzione

Ad capoverso 1

L'esecuzione dell'allontanamento disposto nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino compete al Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione (art. 46 cpv. 1^{bis} nLAsi). È derogato a questo principio unicamente in presenza di circostanze particolari. Queste sono disciplinate in maniera esaustiva a livello di ordinanza. In circostanze particolari la SEM designa quale Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento un Cantone che non sia il Cantone d'ubicazione (art. 45 cpv. 1 lett. f LAsi). Più tardi (dopo la notificazione della decisione di allontanamento) la competenza per l'esecuzione non può più essere trasferita a un altro Cantone. Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinanza le deroghe a questo principio (vedi cpv. 2 di seguito).

Ad capoverso 2

Se un Cantone fornisce prestazioni speciali nella sua veste di Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione o di un aeroporto, esso è compensato mediante una riduzione del numero di richiedenti l'asilo assegnatigli in procedura ampliata (art. 21 cpv. 5 D-OAsi 1). Sono considerate prestazioni speciali la messa a disposizione di posti di alloggio in centri della Confederazione, l'esecuzione delle partenze controllate agli aeroporti e la presa in carico delle persone assegnate in vista dell'esecuzione dell'allontanamento. Le detrazioni sono rette dalla dichiarazione congiunta della seconda conferenza nazionale sull'asilo del 28 marzo 2014 tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni.

L'attribuzione delle persone ai Cantoni avviene proporzionalmente alla popolazione (cfr. art. 21 cpv. 2 e 3 D-OAsi 1). Se in virtù di questa chiave di riparto un Cantone si vede attribuire nel quadro della procedura ampliata un numero di persone inferiore a quello corrispondente alla riduzione concessagli quale compenso per le prestazioni speciali fornite in qualità di Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione (cfr. art. 21 cpv. 5 D-OAsi 1), tale

Cantone non è in grado di esaurire interamente la riduzione che gli spetta (riduzione del numero di persone attribuite nel quadro della procedura ampliata). Nel calcolo volto a stabilire se la riduzione concessa nel quadro dell'attribuzione per la procedura ampliata supera la quota parte proporzionale alla popolazione (vedi allegato 3) occorre parimenti considerare la quota parte minima di persone nel quadro della procedura ampliata (cfr. art. 21 cpv. 6 D-OAsi 1). In questo modo è garantito che ogni Cantone prenda in carico la quota parte minima di persone nel quadro della procedura ampliata. Peraltro questo è l'unico modo di costatare quante persone sono effettivamente prese in carico da un Cantone nel quadro della procedura ampliata.

Per sgravare i Cantoni interessati occorre prevedere la possibilità di demandare a un altro Cantone la competenza per l'esecuzione degli allontanamenti. Questa delega può essere effettuata anche nel quadro di una disciplina derogatoria di durata determinata. La competenza per l'esecuzione degli allontanamenti va tuttavia demandata soltanto nella misura eccedente la capacità del Cantone di ubicazione di esaurire la riduzione per prestazioni speciali fornite.

Ad capoverso 3

Una convenzione tra i Cantoni interessati di una regione procedurale in presenza di una deroga ai sensi del capoverso 2 funge da base affinché la SEM possa designare un altro Cantone quale Cantone responsabile per l'esecuzione degli allontanamenti. La SEM si attiva in tal senso solo quando una tale convenzione è stata stipulata e gli altri Cantoni della regione procedurale sono stati informati e vi acconsentono. Il nuovo Cantone designato competente per l'allontanamento informa la SEM sul contenuto della convenzione. Per sgravare i singoli Cantoni per quanto riguarda l'esecuzione degli allontanamenti è parimenti ipotizzabile la stipula di accordi «tecnici» tra i Cantoni senza che la SEM debba provvedere alla designazione di un nuovo Cantone competente per l'esecuzione (cfr. al riguardo anche art. 34a D-OAsi 1).

In linea di massima, la SEM deve stabilire il nuovo Cantone competente per l'esecuzione conformemente alla convenzione stipulata tra i Cantoni interessati.

Ad capoverso 4

Il Cantone designato quale Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione ha diritto al rimborso di tutte le spese di partenza che gli spettano secondo gli articoli 54 e seguenti OAsi 2 (in particolare le spese per l'accompagnamento all'aeroporto, le spese di viaggio ecc.) nonché al versamento dell'importo per le spese di carcerazione conformemente all'articolo 15 OEAE e della somma forfettaria per il soccorso di emergenza conformemente all'articolo 28 OAsi 2.

Ad capoverso 5

I Cantoni designati quali Cantoni competenti per l'esecuzione dell'allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione sono compensati per le prestazioni speciali secondo l'articolo 21 capoverso 5 D-OAsi 1 (riduzione del numero di attribuzioni nella procedura ampliata). In relazione alla compensazione secondo l'articolo 21 capoverso 5 lettera a D-OAsi 1, soltanto la quota che il Cantone interessato non può esaurire è trasmessa al nuovo Cantone designato competente per l'esecuzione.

Articolo 34a (nuovo) Sostegno reciproco dei Cantoni

Come già detto all'articolo 34 D-OAsi 1, i Cantoni possono concludere accordi tecnici per sgravare il Cantone d'ubicazione di un centro della Confederazione nel settore dell'esecuzione. Con ciò è possibile evitare che il Cantone d'ubicazione sia sottoposto per lungo tempo a un carico molto maggiore degli altri Cantoni della medesima regione e non riesca ad assolvere i propri compiti nel settore dell'esecuzione degli allontanamenti. Una situazione di carico superiore alla media per un Cantone di ubicazione è la conseguenza di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire. Contrariamente alla deroga di cui all'articolo 34 capoverso 2 D-OAsi 1, gli accordi cantonali non risultano in un trasferimento della competenza per l'esecuzione degli allontanamenti. Il Cantone di ubicazione del centro della Confederazione conserva la competenza per l'esecuzione degli allontanamenti. L'indennità può essere versata ai Cantoni che offrono il loro sostegno sia sotto forma di un importo di denaro sia sotto forma di una cessione delle detrazioni per prestazioni speciali

conformemente all'articolo 21 capoverso 5 D-OAsi 1 (riduzione del numero di persone oggetto della procedura ampliata). Nel secondo caso, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l'entità e la durata di questa cessione. L'iter esatto, in particolare per la cessione della compensazione, va concretizzato a livello di istruzioni.

Articolo 34b Comunicazione delle autorità cantonali

Questa disposizione corrisponde all'articolo 34a OAsi 1 vigente senza modifiche materiali. Trattasi di una disposizione ripresa nell'OAsi 1 nel quadro dell'attuazione della modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale e del Codice militare (iniziativa espulsioni) ed entrata in vigore il 1° marzo 2017. La disposizione ha subito modifiche redazionali minime (sostituzione dell'espressione «constatazione del passaggio alla clandestinità» con «constatazione della partenza non controllata»).

Articolo 42 (abrogato)

L'articolo 42 OAsi 1 vigente è una disposizione esecutiva riferita all'articolo 62 LAsi. Quest'ultimo disciplina l'ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni mediche. Il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la legge del 23 giugno 2006³⁰ sulle professioni mediche universitarie (LPMed). La nuova legge disciplina unicamente le condizioni d'ammissione e non contiene più norme specifiche riguardanti i rifugiati (art. 12 LPMed). Con l'entrata in vigore della LPMed sono state abrogate le ordinanze menzionate all'articolo 42 OAsi 1. Pertanto occorre abrogare anche l'articolo 42 OAsi 1. L'abrogazione dell'articolo 62 LAsi è prevista nel quadro di una futura revisione della LAsi.

Articolo 44

Si tratta di un semplice adeguamento redazionale giacché la chiave di riparto per l'attribuzione ai Cantoni è ormai retta dai capoversi 2-6 dell'articolo 21 D-OAsi 1.

Articolo 48 rubrica Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria

Si tratta di un adeguamento redazionale. Siccome l'articolo 35 LAsi è stato abrogato nel quadro della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, occorre adeguare conseguentemente il rimando tra parentesi.

Articolo 52

Siccome l'articolo 30 LAsi sulla partecipazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso all'audizione sui motivi d'asilo è stato abrogato nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure, occorre qui stralciare il rimando tra parentesi all'articolo abrogato.

³⁰ RS 811.11

Capitolo 5: Protezione giuridica e procedura di ricorso (nuovo)

Conformemente alla LAsi, quale misura accompagnatoria alle procedure celeri (procedura celere e procedura Dublino) i richiedenti l'asilo hanno diritto a una protezione giuridica gratuita (art. 102f segg. nLAsi). Nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione di prima istanza, i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata hanno inoltre la possibilità di rivolgersi gratuitamente al rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione oppure a un consultorio giuridico nel Cantone (art. 102l nLAsi). Nei casi in cui alla scadenza della durata massima di 140 giorni di soggiorno in un centro della Confederazione non è ancora stata emanata alcuna decisione sull'asilo passata in giudicato, il rappresentante legale assegnato nel centro rimane competente anche durante il soggiorno nel Cantone, di norma nel Cantone di ubicazione del centro.

Le disposizioni esecutive riguardanti la protezione giuridica sono ora oggetto di un nuovo capitolo 5. La prima sezione del capitolo definisce i principi della protezione giuridica. La seconda sezione contiene le disposizioni esecutive inerenti alla protezione giuridica dei richiedenti l'asilo durante la permanenza nei centri della Confederazione (procedura celere e Dublino; art. 102f segg. nLAsi) e all'aeroporto (art. 22 cpv. 3^{bis} in combinato disposto con l'art. 102f segg. nLAsi). Infine, la terza sezione contiene le disposizioni esecutive inerenti alla protezione giuridica dei richiedenti l'asilo che soggiornano in un Cantone nell'ambito della procedura ampliata (cfr. art. 102l nLAsi e 52f segg. D-OAsi 1). Le disposizioni esecutive riguardanti la procedura di ricorso sono riunite nella quarta sezione «Procedura di ricorso a livello federale» (cfr. art. 53 segg. D-OAsi 1).

Le disposizioni esecutive vigenti sui rappresentanti delle istituzioni di soccorso rimangono applicabili, in virtù della disposizione transitoria della LAsi del 25 settembre 2015 (cifra III cpv. 1), a tutte le domande d'asilo pendenti all'entrata in vigore del progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo. Lo stesso vale per l'indennizzo delle istituzioni di soccorso (art. 80 OAsi 2).

Sezione 1: Principi della protezione giuridica (nuova)

Articolo 52a (nuovo) Accesso e qualità

Ad capoverso 1

In futuro i richiedenti l'asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione, all'aeroporto oppure, nel quadro della procedura ampliata, nei Cantoni. L'espressione «centri della Confederazione» è l'iperonimo che designa i centri della Confederazione conformemente all'articolo 24 nLAsi, i centri speciali conformemente all'articolo 24a nLAsi e i centri cantonali e comunali conformemente all'articolo 24d nLAsi (cfr. anche rimando tra parentesi dell'articolo 13 D-OAsi 1). Per garantire che la procedura d'asilo del futuro sia non solo celere ma anche corretta è imperativo che i richiedenti l'asilo abbiano il necessario accesso alla consulenza riguardante la procedura d'asilo a prescindere dal luogo in cui soggiornano.

In linea di massima la rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione sull'asilo (cfr. art. 102h cpv. 3 nLAsi e art. 52b cpv. 4 D-OAsi 1). La rappresentanza legale può parimenti cessare nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso giacché esso non avrebbe nessuna probabilità di successo. Tale comunicazione deve intervenire quanto prima possibile dopo la notificazione della decisione negativa sull'asilo (vedi al riguardo art. 102h cpv. 4 nLAsi e art. 52b cpv. 5 D-OAsi 1). Il rappresentante legale assegnato informa inoltre quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo (art. 102h cpv. 2 nLAsi e art. 52b cpv. 3 D-OAsi 1). Essendo informati tempestivamente sulle loro probabilità nella procedura d'asilo, i richiedenti l'asilo possono prepararsi per tempo a un eventuale ricorso (p. es. contattando un rappresentante legale di loro scelta).

Nella procedura ampliata la consulenza e rappresentanza legale è assicurata in tutte le fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (art. 102l cpv. 1 nLAsi). La presentazione di un eventuale ricorso contro la decisione sull'asilo non è considerata una fase della

procedura di prima istanza rilevante per la decisione. Alla presentazione di un eventuale ricorso si applica la normativa riguardante il gratuito patrocinio, secondo cui, su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il TAF nomina un patrocinatore d'ufficio sempreché il ricorso non appaia privo di prospettive (cfr. art. 102*m* nLAsi).

Ad capoverso 2

La SEM può incaricare uno o più fornitori di prestazioni e consultori giuridici dell'adempimento dei compiti di consulenza e rappresentanza legale. Il fornitore di prestazioni e il consultorio devono provvedere affinché l'espletamento di questi compiti corrisponda agli standard qualitativi richiesti per garantire procedure d'asilo corrette. Nel quadro della messa a concorso e della procedura di ammissione per la protezione giuridica possono essere previsti determinati requisiti volti a garantire la necessaria qualità.

Ad capoverso 3

Se la SEM ha incaricato più fornitori di prestazioni e ammesso più consultori giuridici, ad esempio un fornitore per ognuna delle sei regioni procedurali (cfr. art. 1*b* D-OAsi 1), la qualità della consulenza e della rappresentanza legale nella prassi deve essere garantita grazie a un coordinamento adeguato. Questo compito del fornitore di prestazioni va stabilito esplicitamente nell'ordinanza.

Una protezione giuridica d'elevata qualità richiede anche un coordinamento nella gestione della qualità, in particolare nei settori della formazione, dei lavori fondamentali (preparazione delle basi per l'assolvimento dei compiti: analisi dei Paesi e documentazione specifica, analisi della giurisprudenza e della prassi, informazione, ecc.). L'impiego di un fornitore di prestazioni che assume esclusivamente un simile compito nella gestione della qualità non è previsto espressamente nella LAsi. Nel quadro dell'attuazione occorre pertanto adottare misure adeguate tra la SEM e i fornitori di prestazioni e i consultori giuridici al fine di conseguire l'importante obiettivo di un buon coordinamento nella gestione della qualità.

Titolo prima dell'articolo 52b

Sezione 2: Protezione giuridica all'aeroporto e nei centri della Confederazione (nuova)

Articolo 52b (nuovo) Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all'aeroporto

In futuro i richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nell'ambito della procedura all'aeroporto beneficeranno di una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (cfr. art. 22 cpv. 3^{bis} nLAsi). Sono applicabili per analogia le disposizioni riguardanti la consulenza e la rappresentanza legale gratuite nei centri della Confederazione conformemente agli articoli 102*f*-102*k* nLAsi.

Nel quadro della presente disposizione è concretizzata l'applicazione analogica alla procedura all'aeroporto.

Come nei centri della Confederazione, la SEM incarica uno o più fornitori di prestazioni, sulla base di una convenzione di prestazione, di garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale all'aeroporto (art. 102*i* nLAsi).

Ad capoverso 1

I richiedenti l'asilo all'aeroporto, come anche quelli nei centri della Confederazione, devono avere accesso alla consulenza in merito alla procedura d'asilo durante l'intero soggiorno all'aeroporto e quindi sin dal primo giorno del loro soggiorno all'aeroporto. Sotto il profilo materiale, la consulenza verte unicamente su informazioni in merito alla procedura d'asilo vera e propria.

Ad capoversi 2 e 3

Per i richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione, l'attività del rappresentante legale prende inizio in concomitanza con l'avvio della fase preparatoria (art. 102*h* cpv. 1 nLAsi). La

fase preparatoria inizia dopo la presentazione della domanda d'asilo (art. 26 cpv. 1 nLAsi). Siccome la procedura all'aeroporto non comprende una fase preparatoria, l'assegnazione del rappresentante legale all'aeroporto deve parimenti avvenire in concomitanza con la presentazione della domanda d'asilo, sempreché il richiedente l'asilo non rinunci esplicitamente al rappresentante assegnato. Il rappresentante legale deve partecipare a tutte le fasi rilevanti della procedura, garantendo in tal modo una protezione giuridica completa (cpv. 2). Analogamente a quanto previsto nei centri della Confederazione, il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo (cpv. 3 e art. 102h cpv. 2 nLAsi).

Ad capoversi 4 e 5

Nella procedura all'aeroporto la rappresentanza legale dura sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all'autorizzazione dell'entrata in Svizzera (cpv. 4). Se è autorizzata l'entrata in Svizzera, il richiedente l'asilo è assegnato a un centro della Confederazione e sono applicabili le norme in materia di protezione giuridica presso i centri della Confederazione (cfr. art. 102f segg. nLAsi). Se dopo la notifica della decisione di prima istanza in aeroporto il rappresentante legale assegnato non è intenzionato a interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, deve comunicarlo il più rapidamente possibile al richiedente l'asilo, come è il caso nei centri della Confederazione. Al contempo il richiedente l'asilo deve essere informato sulle possibilità di incaricare a proprie spese una nuova consulenza e una nuova rappresentanza legale (cfr. art. 52e D-OAsi 1). La rappresentanza legale si conclude allorché il rappresentante legale comunica al richiedente l'asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. (cpv. 5 e art. 102h cpv. 4 nLAsi). Grazie all'informazione rapida in merito alle probabilità e alla comunicazione celere in caso di rinuncia a interporre un ricorso da parte del rappresentante legale assegnato, il richiedente l'asilo può prepararsi per tempo a un eventuale ricorso e contattare per esempio un rappresentante legale di sua scelta. Ciò permette al richiedente di far valere senza limitazioni il proprio diritto di ricorso.

Ad capoverso 6

La consulenza e la rappresentanza legale all'aeroporto svolgono i medesimi compiti della consulenza e rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Tra essi figurano per esempio l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo nonché la rappresentanza legale in sede di ricorso (cfr. art. 102k nLAsi). Nel quadro della procedura all'aeroporto, il rappresentante legale è tuttavia tenuto a svolgere alcuni compiti supplementari. Come per i compiti del rappresentante legale nei centri della Confederazione (cfr. art. 102k cpv. 1 nLAsi), l'elenco non è esaustivo. Tra questi compiti supplementari da espletare all'aeroporto figurano in particolare la partecipazione all'interrogatorio sommario (lett. a), la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentiti (lett. b) e il parere in merito alla bozza di decisione negativa (lett. c).

L'indennizzo dei compiti di consulenza e rappresentanza all'aeroporto va fissato in un accordo con il fornitore di prestazioni. L'indennizzo da fissare nell'accordo comprende anche le spese amministrative e per il personale nonché le spese per una traduzione indipendente (cfr. art. 102k cpv. 2 nLAsi, applicabile anche alla procedura all'aeroporto). In linea di massima l'indennizzo è versato a titolo forfettario anche per la procedura all'aeroporto.

Articolo 52c (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni

La SEM comunica al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale le date delle fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Questa comunicazione è recapitata al fornitore di prestazioni sul posto dietro ricevuta scritta (art. 12a cpv. 1 e 2 nLAsi). Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale (cfr. art. 102j cpv. 1 nLAsi).

Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili (art. 102j cpv. 2 nLAsi).

Uno degli obiettivi principali del riassetto del settore dell'asilo è una velocizzazione sostanziale delle procedure d'asilo continuando a garantire un'elevata qualità. Il raggiungimento di questo importante obiettivo spetta a tutti gli attori coinvolti nella procedura d'asilo. Nella disposizione proposta sono previsti termini chiari per la comunicazione delle date ai fornitori di prestazioni della protezione giuridica nella procedura celere, Dublino e in aeroporto, tutte procedure che vanno concluse rapidamente. Le decisioni sull'asilo di prima istanza nel quadro della procedura celere devono ad esempio essere notificate entro otto giorni lavorativi (art. 37 cpv. 2 nLAsi). In questi otto giorni devono essere espletate le seguenti fasi procedurali (cfr. art. 20c D-OAsi 1):

- preparazione dell'audizione sui motivi d'asilo;
- audizione sui motivi d'asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
- eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
- smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
- stesura della bozza della decisione sull'asilo;
- parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo;
- redazione finale della decisione sull'asilo;
- notificazione della decisione sull'asilo.

In ragione del fatto che le fasi procedurali menzionate coinvolgono diversi attori (collaboratori della SEM, interpreti, rappresentanti legali e consulenti sulla procedura d'asilo, richiedenti), per stabilire e organizzare tutte le date la SEM necessita di sufficiente tempo. Ciò influisce anche sulla comunicazione delle date al fornitore di prestazioni. Nella prassi, in questo ambito sono necessarie soluzioni efficienti per tutti gli attori coinvolti nella procedura con l'importante obiettivo di garantire un'elevata qualità della procedura d'asilo. Nel centro di test di Zurigo, l'organizzazione delle diverse date con i diversi attori coinvolti costituiva un compito importante. A tal scopo sono stati testati diversi approcci volti a sostenere la realizzazione pratica dell'organizzazione. Anche in futuro sarà importante sviluppare costantemente nuove misure pratiche adeguate tese ad agevolare l'organizzazione sia alla SEM sia agli attori della protezione giuridica. L'annuncio regolare di date non ancora definitive ha poco senso nella prassi poiché comporterebbe un considerevole onere amministrativo supplementare per la SEM senza aumentare la sicurezza della pianificazione e ostacolando il raggiungimento dell'importante obiettivo della velocizzazione della procedura d'asilo.

Ad capoversi 1 e 2

La comunicazione delle date per le fasi procedurali nei centri della Confederazione o all'aeroporto è considerata tempestiva se la SEM ne informa il fornitore di prestazioni subito dopo la fissazione di tali date ma al più tardi un giorno lavorativo prima dell'espletamento della pertinente fase procedurale. Nel caso di un interrogatorio sommario previsto per le ore 14.00 del giorno lavorativo successivo, la data deve essere comunicata al fornitore di prestazioni entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente l'interrogatorio sommario (cpv. 1). Nel caso di un'audizione sui motivi d'asilo, la data dev'essere comunicata al fornitore di prestazioni con almeno due giorni di anticipo (cpv. 2). Questa scadenza vale anche per le date relative alla concessione del diritto di essere sentiti nel quadro della procedura celere (art. 20c D-OAsi 1) e della procedura Dublino (art 20b D-OAsi 1) nei centri della Confederazione. Ciò si giustifica a fronte dei lavori preparatori che incombono al rappresentante legale prima di un'audizione sui motivi d'asilo e che richiedono più tempo che non i lavori necessari per preparare le altre fasi procedurali. Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede (cfr. art. 1c D-OAsi 1).

Articolo 52d (nuovo) Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo

Se durante la procedura celere o all'aeroporto emerge che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell'asilo, la SEM redige una bozza della decisione negativa sull'asilo e la sottopone al fornitore di prestazioni (art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi e art. 52b cpv. 6 lett. c nonché 52d D-OAsi 1). Il fornitore di prestazioni la mette tempestivamente a disposizione del rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto. Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel'abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinuncia a pronunciarsi (art. 102j cpv. 3 nLAsi).

Siccome il parere in merito alla decisione negativa sull'asilo costituisce una fase procedurale che richiede la partecipazione del rappresentante legale, la SEM deve informare il fornitore di prestazioni almeno un giorno lavorativo prima del recapito della bozza di decisione (cfr. art. 52c D-OAsi 1). Con ciò è garantito che il fornitore di prestazioni o il rappresentante legale assegnato possa prepararsi adeguatamente alla presentazione di un parere. Per la disciplina del termine per la presentazione di un parere da parte del rappresentante legale rimandiamo al commento ad capoverso 1 (più avanti). Se il rispetto di questo termine non è possibile per motivi sufficienti, il fornitore di prestazioni può chiedere alla SEM di prorogarlo prima della scadenza (art. 22 cpv. 2 PA).

Ad capoverso 1

Si considera che il parere del rappresentante legale in merito alla bozza della decisione negativa sull'asilo è presentato tempestivamente se è sottoposto alla SEM alla medesima ora del giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni.

Ad capoverso 2

Per chiarezza occorre concretizzare quali tipi di decisioni rientrano nella nozione di «decisioni negative sull'asilo» nel quadro della procedura celere o della procedura all'aeroporto. La nozione include tutte le decisioni materiali come anche le decisioni di non entrata nel merito, salvo le decisioni di non entrata nel merito Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), a prescindere dal fatto che sia ordinata l'ammissione provvisoria o che sia pronunciata l'inclusione nella qualità di rifugiato conformemente all'articolo 51 capoverso 1 LAsi.

Articolo 52e (nuovo) Informazione alla cessazione della rappresentanza legale

Se non vuole interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all'aeroporto informa il richiedente l'asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.

Titolo prima dell'articolo 52f

Sezione 3: Protezione giuridica nella procedura ampliata dopo l'attribuzione ai Cantoni (nuova)

Articolo 52f (nuovo) Consulenza e protezione giuridica nella procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente è attribuito a un Cantone (cfr. art. 26d nLAsi). Lo stesso vale anche nel caso in cui, nel quadro della procedura all'aeroporto, non sia possibile pronunciare una decisione di prima istanza entro 20 giorni e si debba dare per acquisito che ciò non sarà possibile nemmeno nel quadro del breve termine previsto dalla procedura celere (art. 23 cpv. 2 nLAsi).

Dopo l'attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato nel centro della Confederazione o all'aeroporto (cfr. art. 102l cpv. 1 nLAsi). Le eventuali spese di viaggio sostenute dai richiedenti l'asilo per la consulenza

e la rappresentanza giuridica da parte di un consultorio giuridico sono a carico della Confederazione (p. es. nel quadro dell'indennizzo forfettario del consultorio). Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per la consulenza e la rappresentanza di richiedenti l'asilo nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione (art. 102i cpv. 2 nLAsi).

I richiedenti l'asilo hanno sempre la possibilità di rivolgersi a un consulente o un rappresentante legale di loro scelta e a loro spese invece che al consultorio giuridico ammesso nel Cantone o al rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione.

Ad capoverso 1

Dopo la notificazione, tramite consegna al fornitore di prestazioni, della decisione incidentale della SEM in merito all'assegnazione alla fase ampliata e all'attribuzione al Cantone, il fornitore informa il giorno stesso il rappresentante legale assegnato in merito alla notificazione (art. 12a cpv. 2 nLAsi). Nel quadro del colloquio al momento di lasciare il centro della Confederazione o l'aeroporto, il rappresentante legale informa il richiedente l'asilo in merito all'assegnazione alla procedura ampliata, al proseguimento della procedura d'asilo e alle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.

Ad capoversi 2-5

Di norma, per la consulenza e la rappresentanza legale nella procedura ampliata i richiedenti l'asilo interessati devono potersi rivolgere al consultorio giuridico ammesso nel Cantone di attribuzione (cfr. cpv. 2). Ogni Cantone, infatti, dispone di un consultorio giuridico competente sul suo territorio. In via eccezionale il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o in aeroporto può, previo consenso del fornitore di prestazioni, restare competente per la consulenza e la rappresentanza legale anche nella procedura ampliata, a condizione che disponga in particolare di personale sufficiente (cpv. 3 lett. b). Occorre garantire che nella procedura ampliata e in quella Dublino la rappresentanza legale sia concessa conformemente alle prescrizioni legali. La suddetta continuazione del mandato è opportuna se tra il rappresentante legale e il richiedente l'asilo sussiste un rapporto di fiducia particolare che ha dovuto essere costruito con un onere supplementare per il fornitore di prestazioni e se tale rapporto è importante per le fasi procedurali successive (cpv. 3 lett. a). Il consenso del fornitore di prestazioni è necessario perché quest'ultimo è responsabile per la garanzia, l'organizzazione e l'esecuzione della consulenza e della rappresentanza legale nei centri della Confederazione e di conseguenza è a conoscenza delle disponibilità del rappresentante legale (art. 102i cpv. 1 nLAsi). Se acconsente ad assumere la protezione giuridica, egli lo comunica alla SEM al più tardi al momento dell'uscita dai centri della Confederazione o dall'aeroporto (cpv. 4). Se tuttavia rinuncia alla consulenza e alla rappresentanza legale assegnategli, il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico del Cantone d'attribuzione (cpv. 5). La rinuncia deve essere registrata negli atti della procedura d'asilo.

Articolo 52g (nuovo) Informazione sullo stato della procedura, le date e la decisione d'asilo

Se la rappresentanza legale assegnata non è disponibile durante la procedura ampliata, il richiedente l'asilo può rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone d'attribuzione per essere rappresentato durante le fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (sulla procedura di ammissione dei consultori giuridici nel Cantone cfr. il commento all'art. 52j D-OAsi 1).

Affinché disponga tempestivamente delle informazioni necessarie per un'eventuale consulenza e rappresentanza legale, il consultorio giuridico ammesso nel Cantone di attribuzione deve essere immediatamente informato sullo stato della procedura dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all'aeroporto (cfr. cpv. 1). Questa informazione presuppone il consenso del richiedente l'asilo e consente al consultorio giuridico di garantire anche a breve termine una consulenza e una rappresentanza legale complete.

Se il richiedente l'asilo vi acconsente, la SEM comunica al competente consultorio giuridico anche le future date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione e della decisione sull'asilo di prima istanza (cfr. cpv. 1 lett. a e b). Ciò è importante dato che il rapporto di mandato vero e proprio tra il richiedente l'asilo e il consultorio giuridico è instaurato soltanto con la presa di

contatto nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione nella procedura di prima istanza. In assenza del consenso del richiedente l'asilo, le date verrebbero comunicate unicamente al richiedente stesso ma non al consultorio giuridico (cfr. art. 12 cpv. 1 nLAsi). Se il mandato di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata tra il richiedente l'asilo e il consultorio giuridico ammesso è firmato già nel quadro del colloquio sulla partenza, le date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione verrebbero comunicate direttamente al consultorio e non al richiedente l'asilo in virtù del rapporto di mandato già esistente. Una simile stipulazione preventiva del mandato non è opportuna in quanto al momento della partenza del richiedente l'asilo dal centro della Confederazione non è ancora chiaro se per la consulenza e la rappresentanza legale quest'ultimo si rivolgerà effettivamente al consultorio giuridico ammesso nel Cantone di attribuzione.

Se il richiedente l'asilo non dà il proprio consenso alla comunicazione delle informazioni pre-citate, il consultorio giuridico competente può, ove il richiedente l'asilo non gli comunichi tempestivamente le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM (cpv. 2), rinunciare a fornire la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. Il richiedente l'asilo dev'essere informato conseguentemente nel quadro del colloquio sulla partenza.

Articolo 52h (nuovo) Fasi rilevanti per la decisione

La Confederazione indennizza il consultorio giuridico del Cantone per la consulenza e la rappresentanza nelle fasi della procedura di prima istanza *rilevanti per la decisione* (art. 102/ cpv. 2 nLAsi). Sono considerate tali le audizioni complementari sui motivi d'asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e le istanze che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.

Il diritto costituzionale di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) si fonda sull'idea che una persona oggetto di una procedura ha il diritto di esprimersi in merito alla questione prima della pronuncia della decisione che la riguarda. Ciò significa che occorre concedere agli interessati il diritto di essere sentiti nel quadro di tutte le fasi della procedura d'asilo rilevanti per la decisione. Possono esservi compresi i risultati degli accertamenti dell'identità, della maggiore età o dell'autenticità dei documenti presentati.

Con l'espressione «istanze che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti» s'intendono ad esempio mezzi di prova quali un mandato d'arresto e un atto giudiziario. Si tratta di istanze che sostengono in modo determinante la SEM nella constatazione dei fatti e in tal modo possono contribuire a velocizzare la procedura d'asilo.

Per il calcolo dell'indennità forfettaria dei consultori o dei fornitori di prestazioni da parte della Confederazione occorre considerare, oltre all'effettiva esecuzione delle fasi procedurali rilevanti per la decisione, anche l'onere causato da eventuali lavori di preparazione e di post-elaborazione.

Come innanzi già illustrato, la presentazione di un eventuale ricorso non rientra nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (cfr. commento all'art. 52a cpv. 1 D-OAsi 1).

Articolo 52i (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentito oralmente

È compito del fornitore di prestazioni o del consultorio competente nel Cantone di attribuzione provvedere affinché le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale possano partecipare, per esempio, a un'audizione complementare o alla concessione del diritto di essere sentito e siano, pertanto, informate tempestivamente. La SEM comunica dunque tempestivamente al fornitore di prestazioni, o, in caso di consenso del richiedente l'asilo, al consultorio giuridico competente (cfr. art. 52g cpv. 1 lett. a D-OAsi 1) le date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione nel quadro della procedura di prima istanza (cpv. 1).

La comunicazione delle date avviene per posta e dunque per scritto (art. 12 nLAsi). Il fornitore di prestazioni o il consultorio giuridico competente comunica senza indugio le date alla persona incaricata della consulenza e della rappresentanza giuridica.

Si considera che le date sono comunicate tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se tale comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dell'esecuzione dell'audizione o della concessione del diritto di essere sentito oralmente (cpv. 2). È compito del fornitore di prestazioni o del consultorio giuridico competente provvedere tempestivamente a sostituire la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza legale in caso di impedimento.

Date supplementari per fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione, come ad esempio pareri scritti conseguenti al diritto di essere sentiti, continuano a essere concesse conformemente alla prassi vigente relativa all'articolo 29 PA.

Articolo 52j (nuovo) Ammissione dei consultori giuridici

I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 102f cpv. 1 nLAsi). La LAsi disciplina il ruolo e i compiti del fornitore di prestazioni nonché la procedura per la selezione e l'indennizzo della consulenza e della rappresentanza legale nei centri della Confederazione (cfr. art. 102f segg. nLAsi). La selezione avviene nel quadro di un concorso pubblico ai sensi del diritto in materia di acquisti (cfr. la legge federale del 16 dic. 1994 sugli acquisti pubblici [LAPub]) e i pertinenti requisiti posti al fornitore di prestazioni sono stabiliti nel quadro del bando.

Per la procedura ampliata, invece, il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l'autorizzazione a esercitare l'attività di consultorio giuridico (art. 102j cpv. 3 nLAsi). Il mandato è attribuito al consultorio giuridico nel quadro di una procedura di ammissione, le cui condizioni vanno dunque fissate nell'articolo 52j D-OAsi 1 garantendo in particolare una consulenza e una rappresentanza legale di sufficiente qualità nelle fasi rilevanti per la decisione della procedura ampliata di prima istanza. Ciò significa che i criteri d'ammissione importanti vanno sanciti già a livello di ordinanza, compresa la questione di chi decide in merito all'ammissione e chi designa i consultori ammessi.

Per quanto riguarda l'indennizzo, la SEM definirà per la procedura d'ammissione valori indicativi che saranno poi stabiliti contrattualmente nel quadro di una convenzione tra la SEM e i consultori giuridici ammessi. Ai fini della fissazione dell'indennizzo occorre pure considerare le possibili fluttuazioni del numero di domande d'asilo cosicché i consultori ammessi possano assumere adeguatamente i loro compiti nel quadro della procedura ampliata anche a lungo termine.

Ad capoversi 1-3

La SEM decide su richiesta in merito all'ammissione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d'attribuzione (cpv. 1). Questo tipo di soluzione cantonale offre il vantaggio che la SEM stabilisce soltanto un interlocutore per ogni Cantone, il che semplifica l'organizzazione e il coordinamento e disciplina in modo chiaro le competenze per la protezione giuridica nella procedura ampliata. All'uscita dal centro della Confederazione è così subito chiaro quale consultorio giuridico è competente nel caso concreto per la consulenza e la rappresentanza legale nella procedura ampliata dopo l'attribuzione al Cantone. I consultori sono in ogni momento liberi di accordarsi tra loro in merito alla collaborazione nell'ambito della protezione giuridica nella procedura ampliata. Questo può essere sensato soprattutto nei Cantoni più grandi. Il richiedente l'asilo rimane comunque sempre libero di rivolgersi a proprie spese a un altro consultorio.

Un consultorio giuridico deve poter essere ammesso se garantisce l'adempimento a lungo termine dei compiti della consulenza e della rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione (cpv. 2). Solo in tal modo può garantire una protezione giuridica d'elevata qualità nella procedura ampliata. Per poterla garantire a lungo termine anche in caso di fluttuazioni considerevoli del numero di domande d'asilo, il consultorio deve disporre di sufficienti risorse finanziarie nonché di conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d'asilo e il diritto procedurale, e di esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l'asilo in Svizzera (cpv. 2).

Al fine di valutare se le suddette condizioni per l'ammissione nella procedura ampliata (adempimento a lungo termine dei compiti, conoscenze di diritto in materia di asilo e procedurale, risorse finanziarie sufficienti ed esperienza), la SEM deve considerare diversi aspetti, ad esempio da quanto tempo il consultorio è già attivo e se garantisce la qualità mediante uno scambio tecnico regolare con altri consultori (cfr. cpv. 3 lett. a-c).

Ad capoverso 4

La SEM stabilisce l'indennizzo del consultorio secondo l'articolo 102/ capoverso 2 LAsi in una convenzione con i consultori ammessi.

Articolo 52k (nuovo) Scambio d'informazioni

Il consultorio giuridico competente per il Cantone garantisce la qualità della protezione giuridica nella procedura ampliata. Conformemente alla nLAsi, per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in diritto che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo (cfr. art. 102m cpv. 3 nLAsi e art. 53 D-OAsi 1). Le persone attive nei consultori giuridici con un diploma universitario in diritto possono dunque rappresentare i richiedenti l'asilo anche nella procedura di ricorso, così da evitare un cambio di mano.

Il consultorio giuridico e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità. Nel quadro dell'attuazione del progetto di riassetto occorre adottare anche nell'ambito della procedura ampliata misure adeguate volte a coordinare la gestione della qualità (cfr. anche il commento all'articolo 52a D-OAsi 1).

Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale (nuova)

Analogamente alla struttura della LAsi, anche nell'OAsi 1 occorre integrare nel capitolo 5 una nuova sezione riguardante la procedura di ricorso a livello federale.

Articolo 53 Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso

Rimandiamo al riguardo al commento ad articolo 1c D-OAsi 1. La disciplina vigente del calcolo del termine di ricorso dev'essere applicabile anche alla procedura d'asilo di prima istanza e pertanto deve figurare nella parte generale dell'OAsi 1. L'articolo 53 OAsi 1 può pertanto essere abrogato. Nemmeno il rimando all'articolo 108 capoverso 2 LAsi contenuto nell'articolo 53 OAsi 1 vigente sarebbe più corretto giacché con l'entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d'asilo non è computato unicamente il termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito (cfr. art. 108 nLAsi).

I requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso vanno ora disciplinati nell'articolo 53. Essi corrispondono all'attuale prassi del TAF relativa all'articolo 110a LAsi.

Articolo 55^{bis} Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013

Con la revisione della LAsi per velocizzare le procedure, la soppressione della possibilità di presentare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi del 28 settembre 2012, è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario.

Conformemente all'articolo 55^{bis} OAsi 1 vigente, a tutte le domande d'asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008. Siccome la pertinente disciplina è limitata fino al 28 settembre 2019 ma deve essere applicabile anche oltre tale termine, occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario.

2.2 Modifica di altri atti normativi

2.2.1 Modifica dell'ordinanza del 29 aprile 2015³¹ concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OE_p)

Articolo 31 rubrica e capoversi 1, 2 frase introduttiva e 4

Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l'asilo

Nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d'asilo l'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».

2.2.2 Modifica dell'ordinanza del 28 aprile 2004³² sullo stato civile (OSC)

Articolo 31

In un nuovo capoverso 2 è precisato che i documenti giustificativi (documenti prelevati) che hanno servito alla registrazione di dati di stato civile sono conservati presso la SEM, la quale li tiene costantemente a disposizione delle autorità dello stato civile. È parimenti rispettato il termine di conservazione di 50 anni di cui all'articolo 32 capoverso 1 OSC giacché, una volta che non sono più conservati negli archivi della SEM, gli incarti della SEM sono conservati sine die negli Archivi. Il capoverso 1 corrisponde senza modifiche al vigente articolo 31.

³¹ RS 818.101.1

³² RS 211.112.2

2.3 Modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2)

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».

Articolo 22 capoversi 1, 3, 4 e 5

Ad capoversi 1, 3 e 5

Gli importi basati sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2008 sono stati adeguati allo stato del 31 ottobre 2016 (stato dell'indice sulla base di dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento è stato effettuato su raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) in occasione di un controllo svolto nel 2016.

La ripartizione tra i Cantoni delle quote parti per le spese di locazione è stata adeguata in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST) nel 2016 (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone).

Ad capoverso 4

Si tratta di adeguamenti meramente redazionali alla terminologia della legge federale del 18 marzo 1994³³ sull'assicurazione malattie (LAMal) e in uso nell'ambito dell'assicurazione malattie. Un adeguamento riguarda unicamente il testo tedesco (sostituzione di «Minderjährige» con «Kinder»), per cui nel testo italiano della LAMal si parla tuttora di minorenni. L'altro adeguamento consiste nella sostituzione di «franchigia minima» con «franchigia ordinaria».

Articolo 23 capoverso 3

Gli importi basati sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2008 sono stati adeguati allo stato del 31 ottobre 2016 (stato dell'indice sulla base di dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento è stato effettuato su raccomandazione del CDF in occasione di un controllo svolto nel 2016.

Articolo 24 capoversi 4 e 5

Il rimborso delle spese per i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LAsi da parte della Confederazione è ora disciplinato in un articolo separato (art. 24a D-OAsi 2) e pertanto i capoversi 4 e 5 sono abrogati.

Articolo 24a

All'articolo 88 capoverso 3^{bis} nLAsi il legislatore ha creato la base legale formale affinché la Confederazione possa rimborsare ai Cantoni le spese assunte per i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 56 LAsi (qui di seguito rifugiati reinsediati) per più di cinque anni. Ciò si applica segnatamente alle persone che al momento dell'entrata in Svizzera sono già anziane, disabili o affette da un serio problema di salute (infermità congenite, ferite causate da un conflitto o dalla fuga, infortuni, gravi traumi, malattie croniche, ecc.) e che pertanto non possono essere integrate nel mercato del lavoro o lo possono solo difficilmente. Anche altri rifugiati reinsediati come i minorenni non accompagnati comportano sovente costi più elevati (in particolare nel campo dell'assistenza) e il bisogno di sostegno dura più a lungo. Il fatto che la Confederazione accolga queste persone attivamente, in aggiunta ai rifugiati

³³ RS 832.10

che giungono in Svizzera su propria iniziativa, giustifica una proroga della durata del rimborso delle spese da parte della Confederazione.

Già oggi l'OAsi 2 stabilisce, all'articolo 24 capoversi 4 e 5, che la Confederazione può assumere le spese di determinati rifugiati reinsediati per più di cinque anni ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi. Concretamente si tratta di persone che erano già disabili, malate, anziane o minorenni non accompagnati al momento del loro arrivo in Svizzera. Questa gestione individuale dei casi risulta tuttavia molto macchinosa e amministrativamente onerosa per la Confederazione e i Cantoni. Pertanto in futuro si intende rinunciare a stabilire i casi singoli concreti in cui sono date le condizioni per l'assunzione a lungo termine dei costi. In particolare nei casi di malattia è difficile fissare criteri oggettivi per un obbligo di rimborso a lungo termine dato che il decorso della malattia e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa non sono ancora prevedibili al momento dell'arrivo in Svizzera e che sussistono difficoltà di delimitazione.

Ora si intende dunque introdurre un sistema secondo cui è versata una somma forfettaria globale per tutti i rifugiati reinsediati per sette anni dal momento dell'entrata in Svizzera indipendentemente dall'avvio di un'attività lucrativa. Rinunciando a considerare il tasso di attività per il calcolo dell'importo forfettario (cfr. nuovo art. 27° D-OAsi 2) si mira a creare un incentivo economico per i Cantoni affinché il maggior numero di queste persone sia integrato al più presto nel mercato del lavoro. In tal modo i Cantoni possono creare riserve finanziarie per i gruppi di rifugiati reinsediati che devono essere sostenuti per più di cinque anni.

Dal punto di vista della tecnica finanziaria, l'importo forfettario viene dunque versato per sette anni per tutti i rifugiati reinsediati. La cerchia dei beneficiari viene però ridotta dopo cinque anni ai sensi dell'articolo 88 capoverso 3^{bis} nLAsi: la durata di rimborso superiore a cinque anni serve quindi soltanto a coprire i costi dei minorenni non accompagnati, degli anziani e delle persone affette da un grave problema fisico o psichico (come già oggi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAsi 2) che dopo cinque anni dal loro arrivo in Svizzera non sono ancora economicamente autonomi o che non hanno diritto a prestazioni dell'assicurazione sociale atte a coprire le spese di mantenimento.

Dato che la legge utilizza il termine «segnatamente», che costituisce un'elencazione non esaustiva, nell'ordinanza l'elenco può essere completato con il gruppo di persone con un forte bisogno di assistenza dei minorenni non accompagnati e dei rifugiati con gravi problemi di salute.

Ripercussioni finanziarie

Il nuovo sistema di finanziamento per i rifugiati reinsediati ai sensi degli articoli 24a, 26 capoverso 1 e 27a (in virtù dell'art. 88 cpv. 3^{bis} nLAsi) non genera praticamente costi supplementari. La Confederazione versa già oggi per determinati rifugiati reinsediati la somma forfettaria globale per più di cinque anni se questi sono disabili, anziani, malati o minorenni non accompagnati al momento del loro arrivo in Svizzera. Nel settembre 2013, nel quadro di un progetto pilota il Consiglio federale ha deciso di accogliere 500 vittime della guerra civile siriana bisognose di protezione, che nel frattempo sono giunte in Svizzera. Nel quadro del conflitto in Siria, nel 2015 e 2016 il Consiglio federale ha inoltre approvato l'accoglienza di altri 3000 rifugiati reinsediati (decisioni del Consiglio federale del 6 mar. 2015, 18 set. 2015 e 9 dic. 2016). La SEM si attende dunque l'arrivo di in totale circa 3500 rifugiati reinsediati da questi contingenti. Con il nuovo sistema di finanziamento, il reinsediamento di queste 3500 persone comporta per la Confederazione costi annuali di 63 milioni di franchi per sette anni, ossia in totale 441 milioni di franchi.

Il nuovo sistema di finanziamento per rifugiati reinsediati può essere attuato quasi senza costi supplementari. Dai risultati del rapporto intermedio sul progetto pilota Reinsediamento sull'accoglienza e integrazione di 500 rifugiati particolarmente bisognosi di protezione (2013-2015) si può dedurre che fino al 25 per cento circa dei rifugiati non sarà per lungo tempo economicamente autonomo a causa del cattivo stato di salute, dell'età avanzata o della minore età senza accompagnamento.

Se la Confederazione rimborsasse ai Cantoni le spese d'aiuto sociale per questo gruppo (il 25 % dei rifugiati reinsediati) secondo il precedente sistema di finanziamento per una media di 15 anni, i costi ammonterebbero a circa 457milioni di franchi.

Articolo 26 capoversi 1, 3 e 5

Gli importi basati sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2008 sono stati adeguati allo stato del 31 ottobre 2016 (stato dell'indice sulla base di dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento è stato effettuato su raccomandazione del CDF in occasione di un controllo svolto nel 2016. Al capoverso 1 il campo di applicazione è stato inoltre esteso ai rifugiati reinsediati.

La ripartizione tra i Cantoni delle quote parti per le spese di locazione è stata adeguata in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST) nel 2014 (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone).

Ad capoverso 4

Si tratta di adeguamenti meramente redazionali alla terminologia della LAMal³⁴ e in uso nell'ambito dell'assicurazione malattie. Un adeguamento riguarda unicamente il testo tedesco (sostituzione di «Minderjährige» con «Kinder»), per cui nel testo italiano della LAMal si parla tuttora di minorenni. L'altro adeguamento consiste nella sostituzione di «franchigia minima» con «franchigia ordinaria».

Articolo 27a

Questa disposizione contiene la nuova formula per calcolare l'importo totale per mese e Cantone della somma forfettaria globale per rifugiati reinsediati.

Occorre adeguare le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza in funzione delle tre tipologie procedurali (procedura ampliata, celere e Dublino), giacché soltanto così è possibile compensare adeguatamente l'onere di costi effettivo dei Cantoni. Se fosse fissata un'unica aliquota della somma forfettaria, è probabile che i Cantoni di ubicazione di un centro della Confederazione genererebbero disavanzi nel quadro del soccorso d'emergenza (visto che la maggior parte degli allontanamenti di persone oggetto di una procedura Dublino o celere è eseguita direttamente dai centri della Confederazione), mentre i Cantoni che non ospitano un centro della Confederazione e che pertanto alloggiavano prevalentemente persone oggetto della procedura ampliata accumulerebbero deficit. Le persone la cui ammissione provvisoria è soppressa costituiscono un'ulteriore categoria. Per queste persone i Cantoni ottengono una somma forfettaria del medesimo importo di quella per le persone oggetto della procedura ampliata (cfr. art. 29 cpv. 3 D-OAsi 2).

Articolo 29 Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

Ad capoverso 1

Nel quadro dei casi Dublino le differenze tra vecchio e nuovo sistema sono particolarmente evidenti. Conformemente al nuovo sistema, nel quadro dei casi Dublino, di norma tra la decisione di non entrata nel merito (NEM) e la partenza le persone interessate sono alloggiate in un centro della Confederazione. In caso di decisione negativa dello Stato Dublino competente, le persone interessate sono assegnate alla procedura celere o alla procedura ampliata. Le persone oggetto di una NEM Dublino che beneficiano dell'aiuto sociale nel Cantone costituiscono pertanto casi eccezionali.

In base alle esperienze maturate nel quadro della procedura ordinaria durante gli anni 2010-2015 e nel quadro della fase di test in atto dal 2014, per la prima fissazione della somma forfettaria per NEM Dublino ci si può basare sui seguenti valori:

- costi giornalieri medi: 50 franchi (media svizzera di lunga durata tra il 2008 e il 2016)
- quota di percezione media: 10 per cento
- durata di percezione media: 80 giorni (aumento di 30 giorni rispetto alla procedura ordinaria negli anni 2010-2015, ovvero aumento di 64 giorni rispetto alla fase di test negli anni 2014-2016. Si tratta di norma di casi singoli con durata di percezione protratta dovuta, p. es., a problemi di salute).

Per quota di percezione s'intende la quota parte di fruitori effettivi del soccorso d'emergenza rispetto a tutte le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato. Per durata di percezione s'intende la durata media della percezione del soccorso d'emergenza da parte di fruitori effettivi.

Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso d'emergenza di 400 franchi per NEM Dublino.

Ad capoverso 2

Anche nel quadro della procedura celere sussistono grosse differenze tra sistema del soccorso d'emergenza odierno e futuro:

- la durata media fino al passaggio in giudicato della decisione è di 60 giorni (conforme alla valutazione della fase di test).
- Le persone con decisione passata in giudicato dopo una procedura celere percepiscono il soccorso d'emergenza per circa 80 giorni in un centro della Confederazione, il che sgrava i Cantoni.
- La consulenza in vista del ritorno presso i centri della Confederazione e le offerte di aiuto al ritorno precoci e a tutto campo incoraggiano i ritorni volontari dai centri della Confederazione.
- Grazie all'organizzazione più snella dell'esecuzione degli allontanamenti si registra un numero maggiore di partenze (controllate o no) dai centri della Confederazione (esperienza maturata nel quadro della fase di test).
- Le persone con decisione passata in giudicato assegnate ai Cantoni (dopo un soggiorno di 140 giorni nei centri della Confederazione) fruiscono direttamente del soccorso d'emergenza. Come sinora, al momento del trasferimento dai centri della Confederazione verso i Cantoni è pertanto operata una chiara cesura con corrispondente minor tendenza a rimanere.

Complessivamente, le persone oggetto di una procedura celere rimangono nettamente più a lungo nei centri della Confederazione, spesso fino alla partenza o all'eventuale passaggio alla clandestinità. Continuano tuttavia a sussistere ostacoli obiettivi all'esecuzione, specifici alle nazionalità.

In base alle esperienze maturate nel quadro della procedura ordinaria durante gli anni 2010-2015 e nel quadro della fase di test in atto dal 2014, per la prima fissazione della somma forfettaria per le decisioni negative emanate in procedura celere ci si basa sui seguenti valori per quanto concerne i costi giornalieri e la quota di percezione:

- costi giornalieri medi: 50 franchi (media svizzera di lunga durata osservata tra il 2008 e il 2016)
- quota di percezione media: 33 per cento
- durata di percezione media: 122 giorni (corrisponde a un aumento del 30 % rispetto alla durata di percezione nella fase di test 2014-2016 e a una riduzione di circa il 25 % rispetto alla durata di percezione nel quadro della procedura ordinaria 2010-2015 a causa della velocizzazione, tenuto conto della durata di percezione di 80 giorni nei centri della Confederazione).

Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso di emergenza di 2013 franchi per decisione negativa emanata in procedura celere.

Ad capoverso 3

Per quanto riguarda la procedura ampliata si osservano meno differenze rispetto al sistema odierno che non per le altre tipologie di procedura. Occorre tuttavia considerare i seguenti cambiamenti di rilievo:

- il ritorno volontario è incoraggiato mediante intensi colloqui in vista del ritorno già durante la permanenza nei centri della Confederazione nonché grazie a offerte precoci e a tutto campo di sostegno in vista del ritorno. Non appena i richiedenti l'asilo sono attribuiti ai Cantoni per la procedura ampliata hanno la possibilità di usufruire delle offerte dei consulenti cantonali per il ritorno.
- La durata procedurale nettamente ridotta abbrevia anche il soggiorno nei Cantoni fino all'emanazione della decisione negativa sull'asilo, per cui si può dare per acquisita una conseguente maggiore disponibilità al ritorno. L'audizione sui motivi d'asilo è svolta prima ancora che i richiedenti siano attribuiti ai Cantoni. La procedura ampliata, compresa l'esecuzione dell'allontanamento, va portata a termine entro un anno (5 mesi fino alla decisione di prima istanza o 6 mesi fino al passaggio in giudicato, sempreché non sia interposto ricorso).
- Ci si aspetta un ulteriore snellimento dei sistemi cantonali di soccorso d'emergenza, con una chiara cesura tra aiuto sociale e soccorso d'emergenza.
- Complessivamente il numero di persone tenute a lasciare la Svizzera che soggiornano in Cantoni di attribuzione è minore, il che consente un regime di esecuzione più concentrato e quindi un numero maggiore di partenze.
- Il modello del riassetto parte dal presupposto che non si avrà più una percezione di lunga durata di entità paragonabile a quella osservata nel sistema odierno. Permangono tuttavia ostacoli obiettivi all'esecuzione specifici alla nazionalità.

In base alle esperienze maturate nel quadro della procedura ordinaria durante gli anni 2010-2015 e nel quadro della fase di test in atto dal 2014, per la prima fissazione della somma forfettaria per le decisioni negative emanate in procedura ampliata ci si basa sui seguenti valori per quanto concerne i costi giornalieri e la quota di percezione:

- costi giornalieri medi: 50 franchi (media svizzera di lunga durata osservata tra il 2008 e il 2016)
- quota di percezione media: 66 per cento
- durata di percezione media: 182 giorni (corrisponde alla durata di percezione osservata nel quadro della procedura ordinaria 2014-2015 e a una riduzione di circa il 30% rispetto alla procedura ordinaria 2010-2015 grazie alla velocizzazione).

Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso di emergenza di 6006 franchi per decisione negativa emanata in procedura ampliata.

Siccome le tre somme forfettarie sono qui definite per la prima volta, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è fissato al 31 ottobre 2018. Il primo adeguamento interverrà pertanto soltanto l'anno seguente l'entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure.

Articolo 30 capoverso 2 (abrogato)

Il capoverso 2 è abrogato giacché è applicabile un nuovo meccanismo di adeguamento retto dall'articolo 30 D-OAsi 2.

Articolo 30a (nuovo) Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

A fronte delle incertezze per quanto riguarda l'evoluzione della percezione dell'aiuto sociale dopo l'entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d'asilo, è introdotto un meccanismo di adeguamento automatico con chiare regole basato su una formula di calcolo. Il meccanismo non lascia alla SEM nessun margine di manovra per quanto riguarda la fissa-

zione degli importi delle somme forfettarie, giacché la SEM è vincolata dai risultati del calcolo. Grazie alla formula ci si propone di evitare che la Confederazione o i Cantoni risultino oltremodo avvantaggiati conseguentemente a importi troppo alti o troppo bassi delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza. Il meccanismo funziona come segue.

1. Prima fissazione delle somme forfettarie differenziate in funzione della tipologia di procedura

Fondandosi sulle considerazioni in merito all'importo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza occorre definire un'aliquota per tipologia di procedura. Per farlo ci si basa su supposizioni riguardanti la quota di percezione media e la durata di percezione media dopo il riassetto. Le supposizioni sono formulate alla luce delle esperienze maturate sinora nel quadro delle procedure ordinarie e della fase di test.

2. Verifiche annue per stabilire la necessità o no di attivare il meccanismo di adeguamento

Sulla base del monitoraggio del soccorso d'emergenza in essere occorre verificare di anno in anno per ogni tipologia di procedura se occorra adeguare gli importi delle somme forfettarie (cpv. 1). La verifica comporta essenzialmente le tappe seguenti:

a. Importante scostamento del risultato della moltiplicazione quota di percezione media x durata di percezione media rispetto alla somma forfettaria di base vigente (cpv. 1)

È verificato se la quota di percezione media e la durata di percezione media si scostano dai valori della somma forfettaria di base vigente. Si parla di importante scostamento ove il risultato della moltiplicazione quota di percezione x durata di percezione differisca di oltre ± 10 per cento dal valore vigente. Per questo confronto entrano in linea di conto gli ultimi sei anni di passaggio in giudicato. Dal calcolo sono inoltre esclusi i Cantoni che presentano valori «fuori norma», ossia il valore più elevato e il valore più basso, che insieme sono competenti per l'esecuzione di almeno il 10 per cento dei casi.

b. Esame delle riserve in essere (cpv. 2 ed 3) e adeguamento (cpv. 5 e 6)

Ove si costati che in base al meccanismo vengono corrisposte somme forfettarie troppo elevate occorre verificare se dall'attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo i Cantoni hanno costituito sufficienti riserve finanziarie. Sono considerate sufficienti le riserve pari almeno al 100 per cento dell'importo annuo medio delle somme forfettarie versate negli ultimi quattro anni. Dal calcolo sono inoltre esclusi i Cantoni che presentano valori «fuori norma», ossia il valore più elevato e il valore più basso, che insieme sono competenti per l'esecuzione di almeno il 10 per cento dei casi. L'importo della somma forfettaria è ridotto conformemente alla formula applicabile unicamente ove siano disponibili congrue riserve cantonali. La riduzione corrisponde allo scostamento percentuale costata-

to. Ove si costati che in base al meccanismo vengono corrisposte somme forfettarie troppo basse occorre verificare se dall'attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo i Cantoni non hanno ancora costituito sufficienti riserve finanziarie. Se non sussistono riserve sufficienti (vedi definizione più sopra) le somme forfettarie sono aumentate conformemente alla formula. L'aumento corrisponde allo scostamento percentuale costata-

Questo il calcolo per l'adeguamento (cpv. 5): il nuovo risultato è moltiplicato per l'importo dei costi giornalieri indicizzati di 50 franchi. La somma forfettaria è adeguata per l'inizio dell'anno civile seguente (cpv. 6).

3. Clausola di salvaguardia

Se la riserva della categoria in questione è in diminuzione e si attesta a meno del 25 per cento della media delle somme forfettarie versate negli ultimi quattro anni occorre vagliare l'eventuale necessità di un adeguamento dell'ordinanza. Il meccanismo di adeguamento proposto garantisce che Confederazione e Cantoni si assumano in ugual misura i rischi in termini di costi connessi al sistema del soccorso d'emergenza. La clausola di salvaguardia garantisce inoltre che i Cantoni non debbano coprire costi in maniera anticipata. Il meccanismo garantisce pertanto che i Cantoni – con correzione grazie all'eliminazione dei valori fuori norma (valori più alti e valori più bassi) e grazie alle riserve – non abbiano deficit per quanto riguarda il soccorso d'emergenza e che eventuali deficit siano immediatamente colmati grazie a somme forfettarie per il soccorso d'emergenza riviste verso l'alto.

Articolo 31 capoversi 2 e 3

Ad capoverso 2

Il rimando al numero Y della chiave di riparto è stato precisato con l'articolo 21 allegato 3 OAsi 1. Con il rimando all'articolo 21 allegato 3 OAsi 1 la nozione di «chiave di riparto determinante» è sostituita con «chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti».

Ad capoverso 3

Principio: la somma forfettaria per le spese amministrative è un contributo alle spese sostenute dai Cantoni. Non si tratta di un'indennità volta a coprire le spese.

È opportuno ridurre la somma forfettaria dagli attuali 1100 a 550 franchi (50 %) giacché in futuro la Confederazione assumerà compiti supplementari connessi all'esecuzione degli allontanamenti (nell'ambito dell'alloggio, del sostegno, dell'assistenza e della partenza). In futuro circa il 60 per cento dei richiedenti l'asilo sarà alloggiato nei centri della Confederazione. Ciò rappresenterà per i Cantoni uno sgravio fino al 60 per cento in termini di alloggio, assistenza e sostegno. Durante la fase di test è emerso che in media solo il 40 per cento delle persone è assegnato ai Cantoni, in quanto molti richiedenti l'asilo ritirano la loro domanda già durante la permanenza nel centro della Confederazione o si rendono irreperibili prima ancora dell'audizione.

La Confederazione sgraverà i Cantoni anche per quanto riguarda le attività connesse all'esecuzione degli allontanamenti: per esempio non occorrerà più una domanda di sostegno all'esecuzione; i centri della Confederazione proporranno, a spese della Confederazione, una consulenza intensificata in vista del ritorno sin dalla fase preparatoria (consulenza garantita da terzi incaricati o dai consultori cantonali per il ritorno); all'occorrenza saranno svolti anche colloqui sulla partenza (sul modello di quelli proposti in fase di test a Zurigo). I Cantoni saranno sgravati nel quadro dell'esecuzione degli allontanamenti anche grazie alla prevista comunicazione automatica dei dossier medici allestiti presso i centri della Confederazione. Anche la velocizzazione delle procedure nei centri della Confederazione e di quelle ampliate dovrebbe ripercuotersi positivamente sull'esecuzione. I Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione ottengono peraltro già un compenso a parte per i loro compiti nell'ambito dell'esecuzione. Molte persone si rendono peraltro durevolmente irreperibili già durante la permanenza nei centri della Confederazione, prima quindi che i Cantoni abbiano a sostenere spese di esecuzione. Va infine menzionato il fatto che con le modifiche proposte la Confederazione si assumerà le spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico (art. 58b D-OAsi 2), compiti esecutivi cantonali, sgravando in tal modo economicamente i Cantoni.

Articolo 41

La durata di validità di questa disposizione è limitata fino al 28 settembre 2019. Tuttavia dovrà essere valevole anche oltre tale data. Pertanto occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario. La disposizione è pertanto parte integrante del presente disegno.

Gli importi basati sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2012 sono adeguati all'indice del 31 ottobre 2016 (stato dell'indice sulla base del dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 44 capoverso 2

La SEM finanzia anche progetti volti a migliorare la qualità dell'assistenza alle persone traumatizzate; occorre pertanto completare conseguentemente la presente disposizione.

Articolo 53 lettere d ed e

La durata di validità di questa disposizione è limitata fino al 28 settembre 2019. Tuttavia dovrà essere valevole anche oltre tale data. Pertanto occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario. La disposizione è pertanto parte integrante del presente disegno.

Articolo 54 capoverso 2

Aggiornamento delle designazioni delle autorità: «le autorità preposte alla migrazione o all'aiuto sociale» anziché «le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d'assistenza» e sostituzione di un'espressione nel testo tedesco («beantragt» anziché «verlangt»).

Articolo 56 capoverso 3

L'espressione «in particolare» sta a significare che l'elenco non è esaustivo.

Articolo 58 Spese per l'accompagnamento

Il presente articolo è parzialmente modificato sotto il profilo della struttura e del contenuto.

Ad capoverso 1

La lettera b vigente, che disciplina l'accompagnamento sociale di stranieri che viaggiano con la famiglia e con figli nonché di minorenni che viaggiano soli, è integrata in un nuovo capoverso 5, il quale disciplina l'accompagnamento sociale di questi e di altri gruppi di persone. La lettera a è integrata nel capoverso 1.

Ad capoverso 2 lettera a

Nella prassi gli accompagnamenti fino al valico di confine in vista del trasferimento per via terrestre di una persona tenuta a lasciare la Svizzera sono indennizzati, in linea di massima, come gli accompagnamenti all'aeroporto. Visto il forte aumento dei trasferimenti per via terrestre nel quadro della procedura Dublino occorre codificare a livello di ordinanza la pertinente disciplina pratica.

Ad capoverso 2 lettera b

Adeguamento redazionale dovuto all'integrazione della nuova lettera c.

Ad capoverso 2 lettera c (nuova)

A fronte delle modificate condizioni quadro dei rinvii a bordo di voli speciali, per i capisquadra occorre corrispondere somme forfettarie superiori rispetto a quelle previste per gli accompagnatori della scorta di polizia. I capisquadra sono agenti di polizia formati ad hoc. Sono responsabili per gli aspetti dei rinvii inerenti alla polizia.

Negli ultimi mesi si è osservato un aumento dei rinvii. Nel contempo i corpi di polizia nei Cantoni dispongono di risorse di personale insufficienti e sono costantemente oberati. Nella pratica, pertanto, è sempre più difficile impiegare capisquadra nel quadro dei rinvii, giacché i rinvii non rientrano nelle mansioni primarie delle polizie cantonali. Corrispondendo una somma forfettaria più elevata ci si propone, come del resto anche con altre misure, di accrescere la disponibilità dei capisquadra ad accompagnare i rinvii.

Ad capoverso 4

Adeguamento redazionale per meglio precisare la definizione dei luoghi di destinazione.

Ad capoverso 5 (nuovo)

Il presente capoverso disciplina esaurientemente l'accompagnamento sociale. La SEM versa una somma forfettaria di accompagnamento dell'importo di 200 franchi per l'accompagnamento sociale dal domicilio all'aeroporto, al valico di frontiera o per l'intero viaggio di ritorno ove si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con figli o minorenni che viaggiano da soli. Inoltre l'autorità cantonale ha la possibilità, come sinora, di chiedere un accompagnamento sociale per altri gruppi di persone. In entrambi i casi l'autorità cantonale deve tuttavia sollecitare l'accompagnamento sociale presso la SEM.

Ad capoverso 6 (nuovo)

Il presente capoverso autorizza d'ora in poi il Cantone a incaricare terzi dell'accompagnamento sociale. Disciplina altresì l'assunzione dei costi occasionati dai terzi incaricati che svolgono l'accompagnamento sociale su incarico dei Cantoni.

In linea di principio l'accompagnamento sociale è organizzato attraverso il provvedimento di aiuto al ritorno «swissREPAT-IOM - Movements (SIM)», nel cui contesto la competenza per l'accompagnamento sociale incombe all'OIM. Se l'OIM rifiuta di organizzare un volo SIM, spetta al Cantone organizzare l'accompagnamento sociale. Le spese di viaggio e la somma forfettaria di 200 franchi sono a carico della SEM.

Articolo 58b (nuovo) Spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico

I Cantoni devono confermare alla SEM, al più tardi al momento dell'iscrizione per il volo, di aver verificato l'esistenza di eventuali problemi medici in vista del rinvio. Se questo esame preliminare ha richiesto una visita medica, il presente articolo prevede la partecipazione della SEM alle spese per la visita medica.

In circa un quinto dei casi, dalla verifica dell'idoneità al trasporto emerge che la persona in questione necessita di un accompagnamento medico. La SEM demanda la verifica dell'idoneità al trasporto a un'organizzazione privata. Pertanto è giustificato che la SEM partecipi parimenti ai costi dell'accompagnamento medico per le persone del settore dell'asilo. L'accompagnamento medico comprende il trasporto della persona dal luogo di soggiorno all'aeroporto di partenza oppure al valico di confine.

Secondo i capoversi 1 e 2, la SEM partecipa alle spese per le eventuali visite mediche e per l'eventuale accompagnamento medico. In questo contesto il costo medio di una visita medica è di circa 350 franchi, secondo quanto emerso da un rilevamento effettuato in tre Cantoni. La SEM versa ai Cantoni una somma forfettaria di 350 franchi per visita medica. Quest'ultima è opportuna allorché lo straniero che deve lasciare la Svizzera fa valere motivi medici per evitare l'imminente rinvio in patria o nello Stato terzo. Il costo medio di un accompagnamento medico è di circa 1000 franchi. Anche qui la SEM versa ai Cantoni una somma forfettaria di 1000 franchi per accompagnamento dello straniero che deve lasciare la Svizzera dal luogo di soggiorno all'aeroporto o al valico di frontiera. In virtù di valutazioni riguardanti le persone sottoposte a visita medica e oggetto di un accompagnamento medico fino all'aeroporto di partenza o al valico di confine e considerata l'evoluzione futura dei rinvii accompagnati, si calcola che la SEM dovrà farsi carico di spese supplementari pari a circa 950 000 franchi l'anno.

Trattandosi di nuovi importi forfettari è fissato l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2018.

Articolo 59 rubrica e capoversi 1 lettera c nonché 3 Ulteriori spese rimborsabili

La rubrica è completata mediante l'espressione «ulteriori» in considerazione del nuovo articolo 58b.

Ad capoverso 1 lettera c

Il contributo di 50 franchi per minore è abolito giacché, per esempio nel caso di un minore che viaggia da solo, insufficiente. È pertanto corrisposto generalmente un importo di 200 franchi a persona. L'espressione «maggiormente» è pertanto soppressa.

Ad capoverso 3

In futuro la SEM fatturerà al Cantone, oltre alle spese di annullamento del volo, anche le spese per i documenti sostitutivi del passaporto nonché per l'accompagnamento medico incorse nonostante l'annullamento. Ciò a condizione, come sinora, che l'annullamento sia imputabile al Cantone.

Articolo 59a capoversi 1, 2 e 2^{bis}

Come nell'articolo 59 capoverso 1 lettera c D-OAsi 2, anche qui è soppresso il contributo di 50 franchi per minore. È parimenti stralciata l'espressione «maggiormente» (anche al cpv. 2) in modo tale da poter corrispondere un importo di 100 franchi a tutti indistintamente. Il capo-

verso 1 è peraltro completato con la menzione «tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia».

Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto dall'articolo 3b OEAE, occorre adeguare il rimando del capoverso 2^{bis}.

Articolo 59a^{bis} capoversi 3 lettera a, 3^{bis} (nuovo) e 5

Ad capoverso 3 lettera a

Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto dall'articolo 3b OEAE, occorre adeguare il rimando del capoverso 3 lettera a.

Ad capoverso 3^{bis} (nuovo)

L'articolo corrispondente è stato integrato nel 2013: alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l'articolo 64 capoverso 1 OAsi 2 sono escluse dall'aiuto al ritorno può essere versato un aiuto iniziale a titolo di incentivo. A fronte delle condizioni molto restrittive previste dal capoverso 3 la SEM non è stata in grado di risolvere situazioni concrete particolarmente difficili.

Il nuovo capoverso 3^{bis} amplia la libertà di manovra. La SEM può avviare misure mirate per determinati gruppi di persone e consentire loro di beneficiare dell'importo per le spese di partenza, in particolare a causa dello stato di salute o per motivi specifici al Paese. Deve trattarsi di azioni limitate nel tempo e può trattarsi di progetti nazionali o di progetti congiunti a livello europeo (p. es. nel quadro dell'European Reintegration Network – ERIN). Queste azioni possono rivelarsi per la SEM un plusvalore nel quadro delle trattative con gli Stati di origine.

Ad capoverso 5

Occorre adeguare il capoverso 5 affinché sia possibile versare l'importo per le spese di partenza anche negli aeroporti di partenza. Ciò corrisponde a una richiesta dei Cantoni, i quali ritengono, per la grande maggioranza, che le persone tenute a lasciare la Svizzera sono più propense a partire se il denaro per le spese di partenza è versato loro già in Svizzera. Il versamento all'aeroporto di partenza è preferibile anche per ragioni di praticabilità – in particolare in caso di partenze a breve termine.

Articolo 59a^{ter} (abrogato)

Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto nel dettaglio dall'articolo 3b D-OEAE, il presente articolo può essere abrogato. Il colloquio sulla partenza nel quadro della carcerazione corrisponde, sotto il profilo contenutistico, al colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa conformemente al D-OEAE.

Titolo prima dell'articolo 62

Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione

(art. 93, 93a e 93b LAsi)

Adeguamento del rimando tra parentesi: sono ora menzionati anche gli articoli 93a e 93b nLAsi.

Articolo 62 Scopo dell'aiuto al ritorno

Ad capoversi 1 e 2

Sostituzione di un'espressione nel testo tedesco («freiwillig» anziché «selbstständig»).

La partenza con aiuto al ritorno avviene conformemente alle prescrizioni in seguito a una corrispondente decisione della SEM. Le nuove espressioni «freiwillig» (nel testo tedesco) e «conforme alle prescrizioni» (anziché «regolare») descrivono in maniera più corretta le partenze con l'aiuto al ritorno.

Ad capoverso 4

Grazie a una migliore connessione a rete all'interno dell'Europa la SEM è maggiormente a conoscenza degli aiuti al ritorno versati in altri Stati europei. Il presente capoverso tiene conto di questa evoluzione.

Ad capoverso 5

Questo capoverso illustra l'attuale prassi in materia di rimborso dell'aiuto al ritorno.

Articolo 64 capoverso 5 (nuovo)

Se costata una quota di partenza superiore alla media a destinazione di determinati Stati (di origine, di provenienza o terzi), il DFGP si riserva di escludere per un certo periodo di tempo determinati gruppi target dall'aiuto al ritorno. La SEM definisce uno strumento di controllo contenente i criteri per quanto riguarda le quote di partenza.

Titolo prima dell'articolo 65

Sezione 2: Consulenza per il ritorno

(art. 93a LAsi)

Adeguamento del rimando tra parentesi alla nuova LAsi.

Articolo 67 capoverso 3

Il presente capoverso è stato adeguato alle disposizioni dell'articolo 93a nLAsi secondo cui i compiti inerenti la consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione sono affidati ai Cantoni o a terzi incaricati.

Articolo 68 capoversi 3 e 4

Ad capoverso 3

Dopo l'introduzione del riassetto, il 60 per cento dei casi sarà trattato nei centri della Confederazione e solo circa il 40 per cento dei richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata sarà attribuito ai Cantoni. Pertanto le somme forfettarie di base di cui al capoverso 3 sono dimezzate. Anziché gli attuali 2,2 milioni di franchi, i Cantoni otterranno quindi solo 1,1 milioni di franchi.

Ad capoverso 4

Al tempo stesso, la somma forfettaria per la prestazione per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera è aumentata da 600 a 1000 franchi, giacché si parte dal presupposto che l'attività di consulenza nel quadro di casi che richiedono una consulenza particolarmente intensa dopo la procedura ampliata nonché nel caso di persone provenienti da Stati verso i quali è particolarmente difficoltoso eseguire gli allontanamenti sarà più impegnativa, sia in termini di tempo sia in termini di contenuto. Va inoltre rilevato che da oltre dieci anni questa somma forfettaria non è più stata adeguata. Il dimezzamento della somma forfettaria di base e il simultaneo aumento della somma forfettaria per la prestazione rappresentano un modello di finanziamento solido e in grado di fronteggiare importanti fluttuazioni. Il modello consente altresì risparmi pari a circa 1,8 milioni di franchi rispetto ai sussidi medi di 3,4 milioni di franchi annui corrisposti tra il 2012 e il 2017. Infine, questo modello garantisce la sicurezza pianificatoria ai consultori in vista del ritorno, in particolare a quelli di piccole dimensioni, e tiene conto della disponibilità al ritorno tendenzialmente minore tra le persone oggetto di una procedura ampliata.

Articolo 72 capoverso 2

La disposizione vigente è obsoleta (programma per i Balcani negli anni 1990). Oggigiorno la competenza incombe principalmente alla SEM.

Articolo 74 capoversi 2, 3, 4 e 5

Ad capoverso 2

Lo scaglionamento nei centri della Confederazione, qual è previsto dall'ordinanza sulle fasi di test, è completato mediante lo scaglionamento in funzione dello stato della procedura. Il capoverso 2 prevede un importo regolare e un importo massimo. Questo è definito in funzione della prassi: se non è possibile un'attuazione accompagnata dei progetti di aiuto al ritorno con versamento dell'aiuto al ritorno sul posto, nel sistema odierno l'aiuto è versato in contanti all'aeroporto. La formulazione della disposizione consente la massima flessibilità possibile per quanto riguarda la stesura delle pertinenti istruzioni nonché un rapido adeguamento a situazioni particolari. Lo scaglionamento in base a motivi specifici legati al Paese, nuovamente integrato nella disposizione, si muove nella stessa direzione.

Ad capoverso 3

La durata del soggiorno di tre mesi non è compatibile con il modello decrescente previsto nei centri della Confederazione ed è pertanto stralciata.

Ad capoverso 4

L'aumento dell'aiuto materiale supplementare per motivi specifici legati al Paese consente alla SEM, in situazioni particolari, di proporre rapidamente maggiori incentivi nel quadro dell'aiuto al ritorno.

Ad capoverso 5

Nei centri della Confederazione l'aiuto individuale al ritorno e l'aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della durata del soggiorno. Contrariamente alla normativa vigente, d'ora in poi le prestazioni dell'aiuto al ritorno sono pertanto ridotte in funzione della durata del soggiorno. Questa disciplina è applicabile indistintamente a tutte le persone, pertanto decade la disciplina speciale vigente per le persone vulnerabili.

Articolo 76

Ad capoverso 1

È concretizzata la nozione di soggiorno prolungato, in quanto la formulazione vigente non forniva indicazioni chiare e pertanto poneva problema nella prassi.

Ad capoverso 2

È soppressa la menzione esplicita degli Stati dell'UE/AELS nonché di Stati Uniti, Canada e Australia, trattandosi di Stati esentati dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 76a OAsi 2. La doppia menzione di questi Stati nella disposizione vigente presta a confusione, pertanto il capoverso è adeguato conseguentemente.

Articolo 76a capoverso 1

L'aiuto individuale al ritorno include tutti gli elementi (aiuto finanziario, materiale e medico), pertanto non occorre elencarli.

Articolo 77 Competenza

L'articolo vigente non riproduceva correttamente la prassi. I servizi cantonali competenti sono pertanto integrati mediante l'aggiunta dei «terzi incaricati». Il trasferimento ai servizi cantonali competenti o ai terzi incaricati della competenza per la concessione della somma forfettaria per l'aiuto individuale al ritorno conformemente all'articolo 74 capoverso 2 OAsi 2 non era attuabile in quanto, nella prassi, si scontrava con una parziale incompletezza degli atti a livello cantonale. L'articolo 77 OAsi 2 è pertanto adeguato e semplificato. A decidere in merito alla concessione dell'aiuto individuale al ritorno è sempre e solo la SEM, su richiesta dei consultori cantonali in vista del ritorno o dei terzi incaricati.

Articolo 78

È soppressa la menzione esplicita degli aeroporti internazionali.

Titolo prima dell'articolo 79 (abrogato)

Il titolo prima dell'articolo 79 OAsi 2 è abrogato in quanto sono parimenti abrogati gli articoli 79 e 80 OAsi 2 riguardanti i sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all'audizione.

Articoli 79 e 80 (abrogati)

Siccome nel quadro del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d'asilo è stato abrogato l'articolo 94 LAsi sui sussidi a istituzioni di soccorso, è ora abrogata anche la pertinente disposizione esecutiva.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

II

Ad capoverso 1

La disposizione transitoria garantisce che all'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza gli importi forfettari ai sensi degli articoli 22 capoversi 1 e 5, 23 capoverso 3, 26 capoversi 1 e 5 e 41 capoversi 1 e 3 OAsi 2 siano adeguati all'indice dei prezzi al consumo (stato al 31 ottobre 2018). Senza la disposizione transitoria, queste disposizioni d'ordinanza verrebbero adeguate soltanto l'anno successivo all'entrata in vigore (al 1° gen. 2020).

Ad capoverso 2

Ai fini dell'equiparazione dei rifugiati reinsediati prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento, l'obbligo di rimborsare le spese per sette anni ai sensi dell'articolo 24a è esteso anche a questo gruppo di persone. Gli articoli 26 capoverso 1 e 27a sono applicabili dall'entrata in vigore della modifica d'ordinanza.

Ad capoverso 3

Questa disposizione è volta a garantire che se le condizioni di cui all'articolo 28 del diritto vigente sono soddisfatte, sono applicabili l'entità e l'importo della vecchia somma forfettaria per il soccorso d'emergenza. Questo perché la fattispecie rilevante dal punto di vista del diritto che esplica le conseguenze giuridiche conformemente alle lettere a-c dell'articolo 28 si realizzerà dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

III

Ad capoverso 1

Fatto salvo il capoverso 2, le modifiche dell'OAsi 2 entrano in vigore il 1° marzo 2019.

Ad capoverso 2

La disposizione di cui all'articolo 68 capoversi 3 e 4 dovrebbe essere applicabile nel tenore attuale fino al 31 dicembre 2019. Questa intenzione è realizzata mediante un'entrata in vigore a tappe. L'articolo 68 capoversi 3 e 4 entra quindi in vigore soltanto il 1° gennaio 2020. La SEM versa ai Cantoni le somme forfettarie di base e per prestazione per le prestazioni fornite l'anno precedente. Il fatto che nel 2019 i Cantoni avranno da trattare soprattutto casi secondo il diritto vigente giustifica il versamento degli importi forfettari vigenti per tutto il 2019.

2.4 Modifiche dell'ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3)

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».

Allegato 5

In futuro i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all'articolo 24d nLAsi avranno accesso a MIDES (sistema d'informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti; cfr. art. 99b lett. d nLAsi). I livelli d'accesso e le autorizzazioni per il trattamento dei dati in questo sistema d'informazione sono disciplinati in dettaglio nell'allegato 5 dell'OAsi 3. L'elenco contenuto nell'allegato 5 è completato con una nuova colonna (Cantone) e con l'indicazione dei livelli d'accesso e delle autorizzazioni di trattamento riguardanti i collaboratori dei centri cantonali o comunali nel settore dell'assistenza e dell'alloggio conformemente all'articolo 24d nLAsi.

L'unità esterna AFIS è eliminata dalle unità organizzative che trattano dati personali in MIDES elencate nell'allegato 5. In futuro in suoi compiti saranno assunti da collaboratori della SEM. La voce PolAer concerne la polizia in aeroporto che può eseguire diverse fasi procedurali (incluso l'interrogatorio sulla persona) su incarico della SEM (cfr. art. 22 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con art. 99b lett. b LAsi). fedpol e SIC non hanno accesso a MIDES a causa della mancanza di una pertinente base legale in senso formale. La voce Sicurezza concerne esclusivamente i collaboratori esterni di servizi di sicurezza che eseguono compiti di sicurezza nei centri della Confederazione su incarico della SEM (cfr. art. 99b lett. LAsi in combinato disposto con art. 99c LAsi).

In futuro i collaboratori specialisti in materia di asilo della SEM (colonna VI) potranno registrare personalmente più dati personali in MIDES. Ciò consente di rispettare maggiormente i termini stretti nel quadro della procedura celere e di quella Dublino ed evitare cambi di competenza (per la registrazione dei relativi dati personali). La colonna VI è adeguata per quanto riguarda numerosi campi dati (in particolare al punto 3).

I collaboratori della SEM del settore Identificazione (colonna VII; denominazione attuale: Scambio di dati e identificazione) otterranno maggiori diritti di consultazione, in particolare in ragione dell'eliminazione dell'unità AFIS. La colonna VII deve essere adeguata di conseguenza.

Sulla base dell'articolo 99a capoverso 2 lettera a LAsi (trattamento di dati personali degni di particolare protezione), nella tabella sono integrati nuovi campi dati. Si tratta, da un lato, delle impronte digitali e delle fotografie dei richiedenti l'asilo. In futuro sarà possibile salvare questi dati in MIDES. Inoltre, nel quadro della prima accoglienza in un centro della Confederazione (prima dell'eventuale assegnazione a un altro centro) sono previsti nuovi campi dati per la registrazione dei casi medici e del nucleo familiare.

Ulteriori nuovi campi dati sono Tipologia di alloggio e Indirizzo dell'alloggio (nella tabella sotto la voce Entrata). Questi campi dati saranno necessari per poter registrare i cambi di alloggio di richiedenti l'asilo in una regione procedurale (in particolare in caso di trasferimento da un centro procedurale a un centro di partenza). Altri campi dati sono stati meramente oggetto di adeguamenti delle denominazioni.

2.5 Modifica dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Articolo 2 Inizio dell'aiuto all'esecuzione

La rubrica è modificata in quanto la disposizione non disciplina più la portata dell'aiuto all'esecuzione bensì il momento a partire dal quale sono avviati i pertinenti lavori in vista dell'acquisizione dei documenti. Il contenuto dell'aiuto all'esecuzione nel singolo caso è descritto nelle disposizioni successive. Il capoverso 1 riprende senza modifiche il contenuto dell'articolo 2 OEAE vigente. I capoversi 2-4 sono nuovi.

Ad capoverso 2

Per i richiedenti l'asilo che soggiornano nei centri della Confederazione nel quadro della procedura celere (art. 26c nLAsi), in futuro la SEM avvierà la procedura di acquisizione dei documenti senza un pertinente mandato del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 46 cpv. 1^{bis} nLAsi) e senza una pertinente richiesta di sostegno da parte dell'autorità cantonale competente. L'acquisizione dei documenti comprende in particolare l'accertamento dell'identità e della nazionalità in vista dell'ottenimento di documenti di viaggio nazionali e il rilascio di documenti di viaggio sostitutivi.

Come secondo il diritto vigente, in linea di principio la procedura di acquisizione dei documenti può essere avviata al momento in cui la decisione di allontanamento della SEM è notificata all'interessato. Gli sforzi in vista dell'acquisizione dei documenti possono essere perseguiti, in linea di massima, anche qualora la decisione sia oggetto di un ricorso pendente presso il TAF. Questo principio è già previsto dal diritto vigente ed è mantenuto nell'articolo 4 D-OEAE. Durante la procedura di ricorso pendente, il TAF può sospendere temporaneamente l'acquisizione dei documenti.

Conformemente alla prassi odierna, i Cantoni si avvalgono raramente della possibilità di avviare l'acquisizione dei documenti immediatamente dopo la notificazione della decisione. Di norma presentano una domanda di aiuto all'esecuzione soltanto dopo il passaggio in giudizio della decisione di allontanamento. In questo modo si perde tempo prezioso.

Per la procedura celere è pertanto specificato esplicitamente, a livello di ordinanza, che per l'acquisizione dei documenti non occorre più attendere una pertinente domanda del Cantone. Ciò presuppone che la SEM informi costantemente il Cantone designato quale Cantone responsabile per l'esecuzione nella decisione di allontanamento in merito ai passi intrapresi o ai passi previsti in vista dell'acquisizione dei documenti (cfr. cpv. 4). Il Cantone continuerà a espletare tutti i compiti connessi con l'esecuzione esulanti dalla competenza della SEM. Dopo l'acquisizione dei documenti la SEM, con il coinvolgimento del Cantone competente (eventuale disposizione di misure coercitive, scorta di polizia), avvierà l'organizzazione del ritorno per il tramite di swissREPAT (cfr. art. 11 D-OEAE). Nel quadro della procedura Dublino conformemente all'articolo 26b nLAsi non occorre procedere all'acquisizione dei documenti e, pertanto, non occorre una pertinente codificazione a livello di ordinanza.

Ad capoverso 3

In casi individuali può essere opportuno avviare gli sforzi in vista dell'acquisizione dei documenti senza previa domanda di un aiuto all'esecuzione da parte del Cantone anche nel quadro della procedura ampliata (art. 26d nLAsi). Nell'ordinanza è pertanto integrata una pertinente formula potestativa. Sarebbe poco logico avviare in maniera generale l'acquisizione dei documenti in procedura ampliata senza previa domanda del Cantone, analogamente a quanto previsto dal capoverso 2, giacché in molti casi ciò comporterebbe un onere considerevole inutile per la SEM e rischierebbe di generare doppioni con le autorità cantonali preposte alla migrazione. Gli iter organizzativi saranno disciplinati nel dettaglio a livello di istruzioni.

Ad capoverso 4

La SEM informa il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento sull'avvio della acquisizione dei documenti.

Articolo 2a (nuovo) Colloquio sulla partenza

Ad capoverso 1

Il principio secondo cui, affinché la SEM sostenga un Cantone nell'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, occorre svolgere almeno un colloquio sulla partenza è ora codificato esplicitamente a livello di ordinanza. Il colloquio sulla partenza va chiaramente distinto dal colloquio svolto nel quadro della consulenza per il ritorno (cfr. art. 66 segg. OAsi 2). Si tratta in primo luogo del sostegno in vista dell'acquisizione dei documenti e dell'organizzazione della partenza di persone rientranti nel settore dell'asilo alloggiate in strutture cantonali nel quadro della procedura ampliata. Su incarico del Cantone, la SEM fornisce un aiuto all'esecuzione anche per quanto riguarda le persone rientranti nel settore degli stranieri. In questi casi soltanto il Cantone svolge il colloquio sulla partenza. Ciò è *conditio sine qua non* per ottenere un aiuto all'esecuzione da parte della SEM.

Ad capoverso 2

Nella procedura celere (art. 26c nLAsi) occorre svolgere un primo colloquio sulla partenza subito dopo l'emanazione della decisione di prima istanza. All'occorrenza possono essere svolti ulteriori colloqui sulla partenza dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, segnatamente in vista della disposizione di eventuali misure coercitive. La SEM provvede affinché le informazioni scaturite dai colloqui sulla partenza svolti entro la sua competenza siano inoltrate alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento.

In linea di massima la competenza per i colloqui sulla partenza nella procedura celere incombe alla SEM. Per motivi organizzativi la SEM può convenire con le autorità competenti del Cantone di ubicazione di un centro di partenza che i colloqui siano svolti da collaboratori cantonali.

Ad capoverso 3

Nella procedura Dublino (art. 26b nLAsi) il colloquio sulla partenza è svolto dopo la notificazione della decisione di non entrata nel merito di prima istanza. In questo contesto il colloquio non è svolto in vista dell'acquisizione dei documenti, bensì in primo luogo al fine di garantire la successiva consegna allo Stato Dublino competente e la disposizione di eventuali misure coercitive.

In linea di massima la competenza per i colloqui sulla partenza incombe all'autorità cantonale competente. Per motivi organizzativi detta autorità può tuttavia convenire con la SEM che i colloqui siano svolti dalla SEM.

Ad capoverso 4

Il presente capoverso elenca i principali ambiti tematici che possono essere oggetto del colloquio sulla partenza. Con il colloquio sulla partenza ci si propone di rendere attento l'interessato alla gravità della situazione e di informarlo in merito ai suoi diritti e ai suoi obblighi. Si tratta altresì di ottenere le necessarie informazioni in vista del processo di acquisizione dei documenti e di partenza. La SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia competenti necessitano di queste informazioni per avviare ulteriori iter procedurali quali per esempio una comparizione all'ambasciata, un'audizione alla centrale, l'organizzazione della partenza (per via aerea) o la disposizione di misure coercitive di diritto degli stranieri. L'elenco non è esaustivo. In funzione della situazione può essere opportuno ampliare o ridurre gli ambiti tematici trattati nel quadro del colloquio sulla partenza, per esempio ove le informazioni necessarie siano già disponibili o possano essere ottenute in altro modo (in particolare le informazioni sullo stato di salute). Per garantire un'attuazione quanto più possibile unitaria a livello svizzero, la SEM disciplinerà i dettagli e le competenze riguardanti i colloqui

sulla partenza a livello di istruzioni, precisandone gli iter e le particolarità in funzione delle tipologie di procedure e della fase procedurale.

Articolo 3b (nuovo) Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa

Il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa per persone rientranti nel settore dell'asilo è tuttora retto nell'OAsi 2 sotto la denominazione di «colloquio sulla partenza» (art. 59a^{ter} OAsi 2). Il cambiamento di denominazione è finalizzato a delimitare questo colloquio rispetto al colloquio sulla partenza di cui all'articolo 2a D-OEAE. L'integrazione nell'OEAE (simultaneamente allo stralcio nell'OAsi 2) è dettata da considerazioni squisitamente sistematiche e materiali.

Ad capoverso 1

Contrariamente all'articolo 59a^{ter} capoverso 1 OAsi 2, la presente disposizione prevede la possibilità di svolgere un colloquio di consulenza sia con persone rientranti nel settore dell'asilo sia con persone rientranti nel settore degli stranieri ove vi sia motivo di ritenere che grazie al colloquio e in concomitanza con eventuali incentivi finanziari la persona possa essere indotta a collaborare con le autorità, ad accettare di partire volontariamente e in questo modo a porre fine alla carcerazione o a ridurre la durata.

Ad capoverso 2

Le basi riguardanti l'importo e il versamento delle spese di viaggio e di partenza a persone rientranti nel settore dell'asilo sono oggetto rispettivamente dell'articolo 59a capoverso 2^{bis} D-OAsi 2 e dell'articolo 59a^{bis} D-OAsi 2. La possibilità di un sostegno finanziario corrispondente nel settore degli stranieri è retta dal diritto cantonale.

Ad capoverso 3

La formulazione riprende il contenuto dell'articolo 59a^{ter} capoverso 2 OAsi 2.

Articolo 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari

Il primo capoverso della disposizione di ordinanza vigente intendeva concretizzare l'articolo 97 capoverso 2 LAsi. Tuttavia l'obiettivo non è raggiunto poiché il tenore della disposizione esecutiva non è chiaro. Il fatto che la domanda d'asilo sia stata rifiutata non significa automaticamente che sia negata la qualità di rifugiato. Una domanda d'asilo può essere rifiutata nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 53 LAsi). In questo caso è ordinata l'ammissione provvisoria e ci si astiene pertanto dall'avviare la procedura di acquisizione dei documenti. Il capoverso 1 va pertanto abrogato. L'articolo 97 capoverso 2 LAsi indica con sufficiente chiarezza il momento a partire dal quale può essere avviata la procedura di acquisizione dei documenti, pertanto non occorre una precisazione a livello di ordinanza. È invece mantenuto il tenore del capoverso 2 vigente.

A fronte dell'abrogazione del capoverso 1 è modificata la rubrica della disposizione, la quale verte ora esclusivamente sulla necessità di accertare se in linea di principio sia possibile avviare o proseguire la procedura di acquisizione dei documenti nonostante il ricorso a rimedi giuridici ordinari o straordinari (domanda di riesame), fatto salvo l'articolo 97 capoverso 1 LAsi.

Articolo 5 capoversi 1 e 3

La nuova formulazione dei capoversi 1 e 3 è più completa di quella del diritto vigente. Nel quadro dell'organizzazione della partenza, in particolare dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, la SEM può collaborare non solo con i servizi competenti del DFAE, le compagnie aeree e agenzie private, bensì anche con altri dipartimenti e uffici federali (in particolare il DDPS e fedpol), con le autorità competenti di Stati dell'UE, di Stati Schengen e di Stati terzi oppure, per esempio, anche con istituzioni europee quali la nuova Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In questo modo la SEM ha la possibilità di noleggiare i mezzi di trasporto necessari per l'esecuzione degli allontanamenti, di utiliz-

zare mezzi di trasporto della Confederazione o di partecipare ad azioni di rimpatrio congiunte a livello internazionale.

Articolo 11 rubrica, capoversi 1 lettere a-c e d-f (nuove) nonché 2-4 Servizio all'aeroporto (swissREPAT)

Ad capoverso 1

Il servizio all'aeroporto swissREPAT è l'organizzazione della SEM che assicura le partenze presso gli aeroporti intercontinentali di Zurigo e Ginevra. swissREPAT ha il mandato di supportare i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e diversi uffici della Confederazione nell'esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni, delle espulsioni giudiziarie e delle estradizioni di persone straniere per via aerea. Il sostegno di swissREPAT riguarda sia i ritorni volontari sia i ritorni coatti. A fronte delle mutate condizioni quadro nel settore dei ritorni per via aerea, negli ultimi anni swissREPAT ha progressivamente potenziato le proprie prestazioni. Le lettere a-c vigenti sono state parzialmente riformulate e maggiormente precisate. L'elenco dei compiti non è tuttavia esaustivo nemmeno nella disposizione modificata.

Ad capoverso 1 lettera a

La presente lettera precisa le competenze per quanto riguarda la fissazione dei livelli di esecuzione. Il Cantone competente notifica alla SEM (swissREPAT), in vista della prenotazione del volo, la persona tenuta a lasciare la Svizzera. Il Cantone in questione definisce il livello di esecuzione. In virtù della documentazione cantonale di iscrizione, la SEM (swissREPAT) procede a un esame dei rischi. Alla luce dei risultati di questo esame e in virtù delle prescrizioni in materia di sicurezza della compagnia aerea in questione, swissREPAT fissa definitivamente il livello di esecuzione d'intesa con le autorità di polizia cantonali competenti.

Ad capoverso 1 lettera b

Non appena è nota la data del ritorno accompagnato, swissREPAT convoca il personale che assicura la scorta medica, di polizia e sociale in vista del ritorno concreto. Da questo momento swissREPAT assume l'intera responsabilità per il coordinamento dei preparativi in vista della partenza da parte delle persone che compongono le diverse scorte.

Ad capoverso 1 lettera d

In previsione di un volo speciale, swissREPAT sollecita diverse offerte per la messa a disposizione di un velivolo. Una volta stabiliti il velivolo e la data del ritorno, swissREPAT convoca il personale per la scorta di polizia, medica e sociale nonché il personale per l'organizzazione di terra presso l'aeroporto di partenza.

Ad capoverso 1 lettera e

La consulenza include tutti i settori e tutte le questioni connessi con l'organizzazione della partenza, segnatamente gli iter e le modalità della partenza.

Ad capoverso 1 lettera f

swissREPAT versa alle persone rientranti nel settore dell'asilo cui è stato concesso un aiuto al ritorno o cui sono state concesse spese di partenza o di viaggio la somma corrispondente all'aeroporto di partenza.

Ad capoversi 2-4

Vedi commento ad articolo 11 a.

Articolo 11a (nuovo) Prestazioni all'aeroporto

A fronte delle modificate condizioni quadro per quanto riguarda l'organizzazione del ritorno coatto per via aerea, le prestazioni all'aeroporto, che possono essere oggetto di accordi tra la SEM e le autorità cantonali competenti o i terzi incaricati, devono essere riformulate o meglio precisate (cpv. 1 lett. a-e) e codificate in una nuova disposizione a sé stante. Finora le pertinenti basi erano codificate nell'articolo 11 capoversi 2-4 OEAE. I capoversi 2-4 dell'articolo 11a D-OEAE riprendono senza modifiche i capoversi 2 (ultimo periodo) a 4 dell'articolo 11 OEAE vigente.

Articolo 15 capoverso 4 (abrogato)

In futuro la SEM non ordinerà più le carcerazioni secondo il diritto in materia di stranieri. Di norma la carcerazione in vista del rinvio coatto dai centri della Confederazione sarà ordinata dal Cantone di ubicazione (del centro di partenza). La SEM e il DFGP non avranno più la necessità di poter stipulare con i Cantoni convenzioni sull'utilizzo di posti cantonali di carcerazione. Il capoverso 4 può pertanto essere abrogato.

Articolo 15a rubrica e capoverso 1 lettere g e h (nuove)

Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa

Finora non occorre una rubrica per l'articolo 15a OEAE giacché l'articolo in questione era l'unica disposizione della sezione 1a (Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive). Con l'integrazione di un nuovo articolo 15b D-OEAE nella sezione, la disposizione ottiene una rubrica.

La disposizione è peraltro integrata mediante due nuove lettere g e h vertenti, rispettivamente, sul luogo dell'incarcerazione e sulla durata della carcerazione. Nel nuovo sistema d'informazione E-Retour saranno registrati tutti i processi del ritorno e della partenza. Vi saranno pertanto registrati anche il luogo dell'incarcerazione e la durata della carcerazione, in modo tale che la SEM possa calcolare correttamente le spese di partenza. A questo riguardo rimandiamo alla disposizione dell'articolo 109g capoverso 2 lettera 1 AP-LStr (procedura di consultazione concernente adeguamenti della LStr [Norme procedurali e sistemi d'informazione]).

Articolo 15f capoverso 1 lettera d

Occorre precisare che, nel quadro del monitoraggio della consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione, dev'essere rispettata la sovranità di tali autorità. Tutte le parti coinvolte devono conformarsi alle eventuali prescrizioni o normative delle autorità dello Stato di destinazione afferenti alla consegna all'aeroporto.

Articolo 15g capoverso 2

Il capoverso è riformulato in disposizione potestativa, giacché non è imperativo concludere convenzioni con i terzi incaricati del monitoraggio delle esecuzioni. Al momento la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) assume questo compito in virtù del proprio mandato legale, pertanto non è stato necessario stipulare una pertinente convenzione.

Articolo 15k capoverso 3

L'espressione «alloggi della Confederazione» è sostituita mediante «centri della Confederazione».

Titolo prima dell'articolo 26f (nuovo)

Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell'allontanamento o dell'espulsione (nuovo)

L'integrazione del nuovo articolo 26f (nuovo) richiede l'aggiunta di un nuovo titolo.

Articolo 26f (nuovo)

Ad capoverso 1

Affinché l'autorità cantonale possa adempiere i propri compiti in materia di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria è importante che a seconda dei casi la misura possa essere eseguita a tappe. I principi dell'esecuzione a tappe vanno pertanto ora disciplinati in modo uniforme, sia per il settore dell'asilo che per quello degli stranieri, nell'OEAE. Rispetto alla vigente disposizione nell'OAsi 1 (art. 34), il nuovo articolo 26f precisa al capoverso 1 che si tratta di un'esecuzione *scaglionata nel tempo*. Il suo scopo è eseguire in un breve lasso di tempo una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria di coppie sposa-

te, famiglie e partner registrati verso *un unico* Stato di provenienza od origine (Stato di destinazione). L'esecuzione a tappe entra in considerazione in particolare se ad esempio il padre di famiglia dispone di documenti di viaggio validi, eventualmente soltanto per un breve periodo, mentre i rimanenti membri della famiglia disporranno di tali documenti in un prossimo futuro. Nel quadro del ritorno anticipato, il padre può poi adottare i preparativi necessari per l'arrivo della famiglia nello Stato di destinazione (p. es. deposito di domande di entrata, acquisizione di un'abitazione e di un'attività lucrativa).

Ad capoverso 2

L'esecuzione a tappe di cui al capoverso 1 deve rispettare il principio della proporzionalità ed entra in questione unicamente se il ritorno scaglionato nel tempo nel medesimo Stato di destinazione è esigibile da tutti i membri della famiglia interessati. Il principio dell'unità familiare va rispettato, perciò l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria di tutta la famiglia deve essere eseguita entro tempi brevi. I minorenni non possono essere in nessun caso mandati nello Stato di destinazione da soli, ossia senza almeno uno dei genitori.

La SEM disciplinerà in un'ordinanza i dettagli dell'esecuzione a tappe. Si tratta in particolare di illustrare le possibili costellazioni dello scaglionamento, la procedura dettagliata nel singolo caso e i principi che vanno osservati affinché l'attuazione sia conforme alla Costituzione e al diritto internazionale. Nel caso di una coppia con un figlio nato in Svizzera, ad esempio, il cui documento di viaggio può essere rilasciato in Svizzera soltanto dopo che lui è stato registrato da uno dei genitori presso un ufficio di stato civile del Paese di provenienza, è esigibile che il padre si rechi in tale Paese per far registrare il figlio mentre la madre rimane in Svizzera ad attendere l'imminente rilascio dei documenti di viaggio del figlio.

Ad capoverso 3

Il tenore corrisponde a quello dell'articolo 34 capoverso 1 OAsi 1.

Titolo prima dell'articolo 26g

Sezione 2c: Allontanamento in presenza di un'espulsione giudiziaria

Articolo 26g Prevalenza dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria

Ad capoverso 1

Questa disposizione stabilisce che l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria prevale sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo. La misura dell'espulsione giudiziaria è strutturata in modo più severo rispetto all'allontanamento o al divieto di entrata ai sensi della LStr in quanto di regola dura più a lungo e non può essere né sospesa né soppressa anzitempo. Neanche la grazia (art. 381-383 CP) può annullare l'effetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato. In quest'ottica e in considerazione del divieto del dualismo, un'espulsione giudiziaria già pronunciata deve prevalere sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo.

Ad capoverso 2

Se una persona ritorna in Svizzera nonostante sia stata pronunciata un'espulsione giudiziaria nei suoi confronti, non viene avviata una nuova procedura di allontanamento ma è eseguita in primo luogo l'espulsione giudiziaria. In applicazione dell'articolo 32 capoverso 1 lettera d OAsi 1, la SEM non ordina alcun allontanamento. L'esecuzione dell'espulsione giudiziaria non è conclusa se la persona interessata ha lasciato la Svizzera per la prima volta. L'esecuzione dell'espulsione giudiziaria dura il lasso di tempo per cui è stata ordinata. Se la persona in questione ritorna ripetutamente in Svizzera durante la validità dell'espulsione giudiziaria, quest'ultima va ogni volta nuovamente eseguita. In questo caso la persona può essere punita anche in virtù dell'articolo 291 CP. Il Cantone competente per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria ancora valida esamina se vi sono motivi per sospendere l'esecuzione (art. 66d CP). Nel caso di una procedura d'asilo in corso, la SEM esamina unicamente se la persona in questione adempie le condizioni per il riconoscimento della qualità

di rifugiato. Il Cantone può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione (art. 32 cpv. 2 OAsi 1), in assenza dei quali esegue l'espulsione giudiziaria. Se invece non può essere eseguita per altre ragioni (p. es. perché lo Stato di origine della persona non la lascia entrare), l'autorità del competente Cantone esamina se in virtù di una misura di diritto in materia di stranieri essa possa essere eseguita verso uno Stato diverso da quello di origine o di provenienza, ad esempio dello spazio Schengen/Dublino. A tal scopo il Cantone si rivolge alla SEM affinché presenti al competente Stato Dublino la domanda di presa o ripresa in carico.

Ad capoverso 3

Il principio di cui al capoverso 2 (esecuzione dell'espulsione giudiziaria) è applicabile anche nel caso di un divieto di entrata pronunciato secondo il diritto in materia di stranieri conformemente all'articolo 67 capoversi 1 e 2 LStr.

Articolo 26h Spese di partenza

Ad capoverso 1

La Confederazione assume le spese di partenza risultanti dall'esecuzione dell'espulsione giudiziaria se la persona interessata ha previamente depositato una domanda d'asilo. Quest'ultima deve però essere stata depositata prima dell'avvio del procedimento penale che ha condotto all'espulsione giudiziaria. Può presentarsi il caso in cui il Cantone competente per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria non sia il Cantone tenuto a eseguire la decisione di allontanamento secondo il diritto d'asilo. In questo caso l'autorità che esegue l'espulsione giudiziaria è autorizzata a chiedere direttamente alla SEM il rimborso delle spese di partenza. A tal proposito sono applicabili gli articoli 54-61 OAsi 2 relativi al rimborso delle spese da parte della Confederazione.

Ad capoverso 2

In caso di ritorno della persona in questione in Svizzera, la Confederazione si assume le spese di partenza risultanti dall'esecuzione dell'espulsione giudiziaria se tale persona ha depositato una domanda d'asilo o una domanda multipla e la procedura d'asilo non è stata stralciata senza formalità in applicazione dell'articolo 111c capoverso 2 LAsi. Se la domanda è stata stralciata occorre infatti considerare che non è stata avviata alcuna procedura d'asilo e pertanto la Confederazione non è tenuta a rimborsare le spese di partenza risultanti dall'esecuzione dell'espulsione giudiziaria ancora valida. Tenuto conto della giurisprudenza del TAF, le situazioni in cui può essere applicato l'articolo 111c capoverso 2 LAsi sono rare.